



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Ministero dell'Economia e delle Finanze*

PODIS Progetto Operativo Difesa Suolo

Procedure tecnico-amministrative
per la realizzazione di opere di difesa del suolo



Il direttore dei lavori



PODIS



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Ministero dell'Economia e delle Finanze*

PODIS Progetto Operativo Difesa del Suolo

Procedure tecnico-amministrative
per la realizzazione di opere di difesa del suolo

Il direttore dei lavori



PODIS

IL DIRETTORE DEI LAVORI

A cura di:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Direzione Generale per la Difesa Suolo

Progetto Operativo Difesa Suolo

Direttore Generale Difesa Suolo

Ing. Mauro Luciani

Responsabile PODIS

Dott.ssa Giusy Lombardi

Direttore Operativo PODIS

Ing. Felice Buggè

REDAZIONE

Autori

Avv. Cesare Loria

Avv. Prof. Matteo Mazzone

Modulistica

Dott. Andrea Centrella

REVISIONE

Ing. Chiara Biscarini

Ing. Laura Cutaia

Avv. Grazia Iannarelli

Ing. Renato Patti

Dott. Geol. Grazia Varacalli

© Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 2005

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i Paesi.

Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, registrata o trasmessa con qualsiasi mezzo: elettronico, elettrostatico, meccanico, fotografico, magnetico (compresi microfilm, microfiches e copie fotostatiche).

Impaginazione: Ideamorphosy S.r.l. - Roma

Stampa: AMG Promotion S.r.l. - Roma



PODIS

PODIS Progetto Operativo Difesa Suolo - PON ATAS 2000 - 2006 - Mis. 1.2

Via Cristoforo Colombo, 112 - 00147 Roma

www.podis.it



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

Il diritto dei lavori pubblici negli ultimi decenni ha formato oggetto di innumerevoli interventi legislativi e regolamentari che gli hanno fatto acquisire una propria autonoma fisionomia nel contesto delle più generali materie del diritto amministrativo e del diritto privato.

Tale produzione legislativa si è però non di rado sviluppata in modo disorganico, determinando il lievitare di dubbi e perplessità sia sul piano dell'interpretazione dottrinarica sia soprattutto su quello operativo.

Il Ministero dell' Ambiente, consapevole di questa situazione, nella quale gli operatori del settore sono costretti ad agire tra mille incertezze, ha perciò deciso di realizzare un testo che possa costituire per il direttore dei lavori momento di chiarimento di possibili dubbi e strumento di rapida consultazione pratica.

La redazione del volume è stata affidata a due esperti giuristi, gli avvocati Matteo Mazzone e Cesare Loria, noti agli addetti del settore per essere autori di altre numerose ed importanti opere in materia di lavori pubblici.

Gli Autori hanno perseguito e raggiunto l'obiettivo di coniugare proficuamente un taglio pratico e sintetico con svariati profili di approfondimento interpretativo e spunti di riflessione generalmente oggetto esclusivo di studi accademici.

Il testo è corredato da utili schemi di atti e provvedimenti, la cui redazione è stata curata dal dr. Andrea Centrella.

Il Ministero si augura di agevolare, con la pubblicazione del presente volume, il corretto espletamento dei vastissimi e delicati compiti che leggi e regolamenti attribuiscono alla competenza del direttore dei lavori in materia di lavori pubblici.

IL v. MINISTRO
On. Francesco NUCARA

PREFAZIONE

In attuazione dei suoi programmi il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto utile ed opportuno procedere alla pubblicazione di due volumi (la cui redazione è stata affidata a noti professionisti esperti della materia) concernenti le figure del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il primo dei due coinvolge l'intera materia dei lavori pubblici e perciò anche le fasi della programmazione, della progettazione e delle gare di appalto (che, come è noto, precedono il momento della esecuzione dei lavori), in quanto l'attività del responsabile del procedimento si estende in modo assolutamente significativo (facendo assumere allo stesso un ruolo centrale) anche a tali fasi.

Il secondo è circoscritto, invece, alla esecuzione dell'opera, poichè il direttore dei lavori interviene ed agisce, quale soggetto controllore, soltanto in questa specifica fase.

Inevitabilmente, pertanto, la parte dei due testi descrittiva degli aspetti sostanziali e normativi dei vari istituti inerenti alla esecuzione dei lavori (consegna, varianti, tempi, ecc...) ha contenuto sostanzialmente identico, differenziandosi, peraltro, nelle parti relative agli specifici compiti, funzioni, competenze e responsabilità rispettivamente del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori.

All'ipotesi di unificare l'intera materia in un unico testo si è preferita quella di redigere due volumi onde consentire ai soggetti che ricoprono i due distinti ruoli di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori di focalizzare, in modo immediato e diretto, profili e problemi di rispettiva competenza, fornendo loro così uno strumento di lavoro pratico ed agile.

Nonostante tale taglio pratico e sintetico, gli autori non di rado formulano opinioni e suggerimenti fondati sulla loro conoscenza della giurisprudenza in materia e sulla loro professionale esperienza.

È perciò doveroso precisare che del testo, e perciò dei suoi contenuti e delle opinioni in esso espresse, rispondono gli autori avvocati Matteo Mazzone e Cesare Loria, mentre per gli schemi e modelli degli atti, a contenuto meramente orientativo, risponde il redattore dott. Andrea Centrella.

INDICE

Capitolo 1.	PROFILI GENERALI DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI	1
1.1	I profili generali della figura del direttore dei lavori e dei suoi assistenti.	1
1.2	Conferimento dell'incarico a personale dipendente o a soggetti esterni.	2
1.3	Rapporti tra direttore dei lavori e responsabile del procedimento.	3
1.4	Rapporti tra direttore dei lavori e direttore tecnico di cantiere dell'appaltatore. Limiti ai poteri di ingerenza dell'ente appaltante.	4
1.5	I doveri di collaborazione nell'esecuzione dell'opera del direttore dei lavori e degli altri organi dell'ente appaltante.	6
1.6	I doveri di collaborazione dell'appaltatore col direttore dei lavori.	7
1.7	La responsabilità del direttore dei lavori.	8
Capitolo 2.	LA CONSEGNA DEI LAVORI	11
2.1	L'inizio dei lavori a seguito della loro consegna all'appaltatore.	11
2.2	Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell'appaltatore. Facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto.	13
2.3	Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell'amministrazione. La facoltà di recesso dell'appaltatore.	14
2.4	La consegna dei lavori in via d'urgenza.	15
2.5	La consegna dei lavori frazionata.	16
2.6	Compiti del direttore dei lavori.	18
Capitolo 3.	CONTABILITÀ E PAGAMENTI	20
3.1	Appalti a corpo e appalti a misura.	20
3.2	La contabilità dei lavori. Gli atti contabili come atti pubblici.	21
3.3	I singoli documenti contabili.	21

3.3.1	Il giornale dei lavori.	22
3.3.2	Il libretto delle misure.	22
3.3.3	Le liste settimanali.	24
3.3.4	Il registro di contabilità.	24
3.3.5	Sommario del registro di contabilità.	25
3.3.6	Lo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento.	25
3.3.7	Il conto finale e la relativa relazione.	26
3.4	La contabilità provvisoria.	26
3.5	I pagamenti all'appaltatore.	26
3.6	L'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto.	28
3.7	Gli interessi per i ritardi nei pagamenti.	29
3.8	Il premio per l'anticipato completamento dell'opera.	31
3.9	Il pagamento di stipendi e contributi.	32
3.10	Compiti del direttore dei lavori.	33

**Capitolo 4. *INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI AI LAVORI
DETERMINATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE*** **36**

4.1	Nozione e contenuto dei danni derivanti da cause di forza maggiore.	36
4.2	I danni indennizzabili ed i presupposti per il loro ristoro.	38
4.3	La perizia, l'impegno di spesa e i tempi contrattuali.	41
4.4	Compiti del direttore dei lavori.	43

Capitolo 5. *LE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA* **45**

5.1	Le varianti non autorizzate.	45
5.2	Le varianti non autorizzate ma indispensabili alla corretta esecuzione dell'opera.	46
5.3	Casi di ammissibilità delle varianti.	47
5.4	La forza maggiore determinante varianti.	49
5.5	Le varianti migliorative.	51
5.6	Le variazioni dovute ad errori progettuali.	51
5.7	Le varianti di dettaglio.	53

5.8	Le varianti su proposta dell'appaltatore determinanti economie.	54
5.9	L'imprevisto geologico come fatto non produttore varianti ma soltanto il diritto dell'appaltatore a nuovi prezzi o ad un equo compenso.	55
5.10	Limiti al potere dell'amministrazione di imporre variazioni all'appaltatore.	57
5.11	Compiti del direttore dei lavori.	62
<i>Capitolo 6.</i>	<i>TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI, PROROGHE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i>	<i>64</i>
6.1	Il termine di esecuzione, il cronoprogramma ed il programma esecutivo dei lavori.	64
6.2	La penale per i ritardi imputabili all'appaltatore.	65
6.3	Le proroghe.	67
6.4	L'ultimazione dei lavori.	67
6.5	Compiti del direttore dei lavori.	68
<i>Capitolo 7.</i>	<i>LE SOSPENSIONI DEI LAVORI</i>	<i>71</i>
7.1	Profili generali della sospensione dei lavori.	71
7.2	Le sospensioni legittime dipendenti da forza maggiore. Casi in cui si tramutano in illegittime.	71
7.3	Le sospensioni legittime per motivi di pubblico interesse.	73
7.4	Le sospensioni illegittime.	75
7.5	Le sospensioni parziali dei lavori.	76
7.6	Compiti del direttore dei lavori.	77
<i>Capitolo 8.</i>	<i>RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	<i>80</i>
8.1	Il recesso dell'amministrazione dal contratto.	80
8.2	La risoluzione per colpa dell'appaltatore.	82
8.2.1	La risoluzione per grave inadempimento.	82
8.2.2	La risoluzione per ritardi.	84

8.2.3	La risoluzione a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione o di sentenze penali.	85
8.3	Adempimenti conseguenti alla risoluzione del contratto.	85
8.4	Compiti del direttore dei lavori.	86
Capitolo 9. LE RISERVE DELL'APPALTATORE		89
9.1	Disciplina generale delle riserve. Le decadenze a carico dell'appaltatore.	89
9.2	Il contenuto necessario delle domande dell'appaltatore.	92
9.3	Formulazione di riserve sul conto finale, sul certificato di ultimazione e sul certificato di collaudo.	93
9.4	La risoluzione delle riserve mediante accordo bonario sia in corso d'opera, sia al termine dei lavori. Termini per impugnare.	93
9.5	Dissensi tecnici in corso d'opera tra direttore dei lavori ed appaltatore.	100
9.6	Compiti del direttore dei lavori.	100
Capitolo 10. LE OPERAZIONI DI COLLAUDO		102
10.1	I profili generali del collaudo.	102
10.2	Il collaudo in corso d'opera.	103
10.3	La figura del collaudatore.	104
10.4	Le pubblicazioni degli avvisi ai creditori dell'appaltatore.	106
10.5	Atti preordinati all'inizio delle operazioni di collaudo. Tempestività delle operazioni di competenza del direttore lavori e del responsabile del procedimento.	107
10.6	Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo.	108
10.7	L'approvazione del collaudo.	111
10.8	Provvisorietà e definitività del collaudo.	112
10.9	Casi in cui è ammesso il certificato di regolare esecuzione.	113
10.10	La consegna anticipata dell'opera.	114
10.11	Compiti del direttore dei lavori.	115

<i>Allegati</i> _____	117
Profili generali della figura del direttore dei lavori _____	119
La consegna dei lavori _____	125
Contabilità e pagamenti _____	137
Indennizzabilità dei danni ai lavori determinati da cause di forza maggiore _____	149
Le variazioni in corso d'opera _____	153
Termine di esecuzione, penali, proroghe ed ultimazione dei lavori _____	161
Le sospensioni dei lavori _____	173
Recesso e risoluzione del contratto su iniziativa dell'amministrazione _____	177
Le riserve dell'appaltatore _____	189
Le operazioni di collaudo _____	199

Capitolo 1.

PROFILI GENERALI DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1.1.- Profili generali della figura del direttore dei lavori e dei suoi assistenti. 1.2.- Conferimento dell'incarico a personale dipendente o a soggetti esterni. 1.3.- Rapporti tra direttore dei lavori e responsabile del procedimento. 1.4.- Rapporti tra direttore dei lavori e direttore tecnico di cantiere dell'appaltatore. Limiti ai poteri di ingerenza dell'ente appaltante. 1.5.- I doveri di collaborazione nell'esecuzione dell'opera del direttore dei lavori e degli altri organi dell'ente appaltante. 1.6.- I doveri di collaborazione dell'appaltatore. 1.7.- La responsabilità del direttore dei lavori.

1.1 I PROFILI GENERALI DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEI SUOI ASSISTENTI.

L'ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la sua direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori e dai suoi assistenti, distinti, come si vedrà, in direttori operativi ed ispettori di cantiere.

I compiti specifici del direttore dei lavori sono ben circoscritti in quanto individuabili in tre precisi ambiti; egli, in particolare, deve:

- controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;
- controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto (art. 124, co. 1 reg.);
- procedere all'accettazione dei materiali forniti dall'appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all'esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità dell'opera (art. 124, co. 3, reg.).

Va notato che il direttore dei lavori non deve necessariamente essere presente a tempo pieno sul luogo dei lavori, ma deve comunque essere presente con l'assiduità richiesta dall'entità e difficoltà dei compiti cui deve assolvere in rapporto all'entità e delicatezza dei lavori.

L'ente appaltante ha facoltà (e non l'obbligo) di nominare gli assistenti del direttore dei lavori con funzioni o di direttori operativi o di ispettore di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati agli artt. 125 e 126 reg.

I primi sono sostituiti a tutti gli effetti del direttore dei lavori, in quanto lo coadiuvano nell'eliminare le cause che possano determinare una esecuzione dei lavori non corretta o non conforme al progetto; i secondi svolgono funzioni più specifiche poiché, tra l'altro, provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo sulla regolare esecuzione perché questa avvenga conformemente a tutti i

disegni del progetto ed alle specifiche tecniche del contratto. Per il puntuale espletamento di queste funzioni gli ispettori debbono assicurare la loro presenza in cantiere a tempo pieno.

Allorché pertanto non siano nominati né direttori operativi né ispettori di cantiere, vi è l'obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali, appunto, la redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità dell'esecuzione rispetto al progetto.

Il direttore di lavori per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni non risponde direttamente nei confronti dell'appaltatore; egli è organo dell'amministrazione, ed in quanto tale i suoi atti sono riferibili a questa che perciò è responsabile nei confronti dell'appaltatore.

Peraltro, l'amministrazione, per i comportamenti negligenti del direttore dei lavori che abbiano determinato danni all'appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano ristoro, ha azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi generali del diritto civile.

1.2 CONFERIMENTO DELL'INCARICO A PERSONALE DIPENDENTE O A SOGGETTI ESTERNI.

I compiti di direttore dei lavori sono svolti da funzionari dell'amministrazione ovvero da soggetti esterni indicati all'art. 17, co. 1, della legge.

L'amministrazione deve privilegiare l'attribuzione di tali funzioni ai propri dipendenti e può attribuirle all'esterno soltanto in caso di carenza di organico ovvero in presenza di una mole di lavoro sproporzionata rispetto alle potenzialità dell'organico stesso ovvero ancora nel caso di lavori di speciale complessità (art. 27, co. 2, della legge).

La sussistenza di tali situazioni, legittimanti l'incarico a soggetti esterni, deve essere accertata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. 1, reg.

Ove ricorrano tali situazioni, l'affidamento segue regole diverse a seconda che il valore del corrispettivo per l'incarico della direzione lavori sia inferiore o superiore a 100.000. Nel primo caso è possibile che l'amministrazione proceda all'affidamento diretto a professionista di sua fiducia (o a società di professionisti o di ingegneria), ma ha l'obbligo di dovere congruamente motivare la scelta sulla base della necessaria correlazione tra l'esperienza e capacità professionale del soggetto prescelto e la tipologia dei lavori da dirigere. Per l'affidamento, invece, a soggetti esterni degli incarichi di direzione lavori il cui corrispettivo sia superiore a 100.000, l'ente appaltante deve esperire una procedura di gara pubblica secondo le disposizioni di cui agli articoli da 62 a 70 reg.

Va poi notato che, in base all'art. 17, co. 4, della legge, anche la redazione della progettazione può essere affidata all'esterno soltanto in quei casi particolari che devono essere certificati dal responsabile del procedimento (urgenza, lavori di speciale

complessità, lavori richiedenti una pluralità di competenze).

Qualora l'amministrazione si avvalga di tale possibilità e decida di affidare a soggetti esterni la progettazione, viene in rilievo la disposizione di cui al successivo co. 14, dalla cui attenta lettura si ricava che in tal caso:

- a) l'amministrazione può decidere di affidare ad un proprio dipendente la direzione dei lavori relativa ad una progettazione redatta da un soggetto esterno;
- b) qualora invece anche la direzione dei lavori debba essere affidata ad un professionista esterno, gli incarichi per la progettazione e direzione dei lavori vanno unificati ed affidati con unica gara, il cui importo stimato, ai fini di determinare la disciplina applicabile ai sensi dei co. 11 e 12 dello stesso art. 17 della legge, è costituita dal corrispettivo globale per progettazione e direzione lavori.

1.3 RAPPORTI TRA DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

E' necessario chiarire che nella conduzione dell'appalto, rispetto al direttore dei lavori, è preminente la figura del responsabile del procedimento poiché a lui fanno capo tutte le decisioni più importanti attinenti sia allo svolgimento fisiologico del rapporto, sia agli aspetti patologici. Il responsabile del procedimento infatti impartisce al direttore dei lavori tutte le istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori stessi (art. 128, co. 2, reg.); inoltre esercita poteri di impulso e controllo sull'operato dell'appaltatore dando allo stesso le disposizioni ed istruzioni necessarie attraverso lo strumento dell'ordine di servizio. La disciplina prevede che il responsabile del procedimento trasmetta l'ordine di servizio al direttore dei lavori, il quale a sua volta lo formula all'appaltatore. La paternità dell'ordine di servizio nei confronti dell'appaltatore appartiene al responsabile del procedimento, anche se in pratica è inevitabile che tale iniziativa sia assunta su impulso o a seguito di informazioni da parte del direttore dei lavori.

Vi è da chiedersi cosa accada qualora il responsabile del procedimento impartisca un ordine di servizio che il direttore dei lavori ritenga errato in quanto possa compromettere la corretta esecuzione dell'opera. Il direttore dei lavori in tal caso per essere esonerato da responsabilità deve comunicare il suo dissenso al responsabile del procedimento, con la conseguenza che, se questi nonostante detto dissenso mantenga ferma la sua posizione, il direttore dei lavori è tenuto ad uniformarvisi. Qualora, però, dall'ordine possano derivare danni a persone o a cose, il direttore dei lavori deve rifiutarne comunque l'esecuzione, poiché il semplice dissenso non lo esonererebbe in tal caso dalle responsabilità penali e risarcitorie.

Nulla dice il regolamento circa la possibilità per il direttore dei lavori di impartire, in situazioni di urgenza, ordini di servizio all'appaltatore autonomamente, e cioè senza la preventiva iniziativa del responsabile del procedimento. Al problema è da ritenere

debba darsi risposta affermativa nell'ottica della finalità precipua di garantire la corretta esecuzione dei lavori ed evitare danni a persone ed a cose, salvo l'obbligo per il direttore dei lavori di sottoporre l'ordine di servizio alla ratifica del responsabile del procedimento non appena possibile.

Anche relativamente agli aspetti patologici dell'appalto, e cioè a quelli che possono determinare situazioni di contenzioso con l'appaltatore o modifiche al progetto appaltato, i compiti del responsabile del procedimento sono assolutamente preminenti rispetto a quelli del direttore dei lavori. Egli, infatti, per esempio, tra l'altro, approva le varianti che non comportano aumento di spesa e che non alterano l'essenzialità dell'opera, verifica i presupposti per le altre varianti, applica le penali per i ritardi, propone la risoluzione del contratto, propone la conclusione dell'accordo bonario, ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse, approva i nuovi prezzi che non comportano maggiori spese e propone all'amministrazione l'approvazione di quelli che danno luogo a maggiori spese, decide i dissensi tecnici tra appaltatore e direttore dei lavori, redige la relazione riservata sulle riserve dell'appaltatore, ecc.

In definitiva, la responsabilità in termini generali della corretta esecuzione dell'opera è del responsabile del procedimento, del quale il direttore dei lavori può essere considerato il braccio operativo sotto il profilo degli adempimenti tecnici.

Ciò vuol dire che il direttore dei lavori:

- deve immediatamente riferire al responsabile del procedimento qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i necessari ordini di servizio;
- deve costantemente verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza al progetto appaltato e secondo le regole dell'ingegneria;
- deve valutare meticolosamente la bontà dei materiali introdotti dall'appaltatore in cantiere prima di autorizzarne la messa in opera.

1.4 RAPPORTI TRA DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DELL'APPALTATORE. LIMITI AI POTERI DI INGERENZA DELL'ENTE APPALTANTE.

L'appaltatore procede all'esecuzione dei lavori affidandone la responsabilità ad un proprio direttore tecnico il quale espleta una complessa attività che coinvolge compiti e decisioni di ordine tecnico sulle modalità con cui eseguire i lavori, ma anche di ordine organizzativo per tutto ciò che attiene all'approntamento del cantiere e dei mezzi d'opera, all'assunzione e all'impiego di personale, all'organizzazione degli uffici di cantiere, all'approvvigionamento dei materiali, ecc.

La direzione tecnica dell'appaltatore riguarda, perciò, tutte le iniziative e decisioni necessarie per eseguire i lavori. La direzione dei lavori dell'amministrazione riguarda, invece, le funzioni di controllo sull'operato dell'impresa esecutrice.

Generalmente la direzione tecnica viene dall'appaltatore affidata al proprio direttore tecnico; in tal caso non è necessario che egli rilasci apposito mandato, essendo il direttore tecnico istituzionalmente l'organo "cui competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori" (art. 26, co. 1, del DPR 34/2000).

L'appaltatore può affidare la conduzione tecnica dei lavori ad altro soggetto, il quale sia fornito degli stessi requisiti che il DPR 34/2000 stabilisce perché un soggetto possa essere direttore tecnico di un'impresa. In questa ipotesi l'ente appaltante, prima di autorizzare l'affidamento da parte dell'appaltatore della conduzione dei lavori ad altro soggetto, deve verificare la sussistenza in capo a questo dei requisiti tecnici e morali previsti dall'art. 26 del DPR 34/2000. Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'appaltatore deve conferire mandato al soggetto prescelto mediante atto pubblico, nel quale generalmente vengono enumerati, a titolo esemplificativo, tutti i poteri più importanti del direttore tecnico (art. 4, co. 2, CGA).

Il direttore tecnico dell'impresa – sia nel caso in cui è lo stesso appaltatore, sia nel caso in cui è il direttore tecnico dell'appaltatore, sia nel caso in cui è un rappresentante – è tenuto ad assicurare la sua presenza sul luogo dei lavori (art. 4, co. 3, CGA) con una continuità idonea a garantire il corretto e tempestivo adempimento a tutte le operazioni finalizzate sia all'esecuzione dei lavori, sia alla tutela dei lavoratori, sia al puntuale rispetto di tutte le disposizioni tecniche ed amministrative vigenti.

L'inadempimento a tale obbligo da parte del direttore tecnico determina il diritto dell'amministrazione di chiedere all'appaltatore la sua sostituzione. L'amministrazione, infatti, può esigere in generale il cambiamento del direttore tecnico qualora ricorrano gravi motivi; in tal caso, deve darne motivata comunicazione all'appaltatore (art. 4, co. 4, e art. 6, co. 5, CGA).

Va sottolineato che l'appaltatore è direttamente responsabile nei confronti dell'ente appaltante degli atti illegittimi del suo direttore tecnico sia in base alla previsione dell'art. 4, co. 1, CGA, sia in base al principio dell'art. 1228 cod. civ., secondo cui chi nell'adempimento delle obbligazioni si avvale dell'opera di un terzo risponde anche del fatto colposo o doloso dello stesso. Naturalmente, l'appaltatore ha azione di regresso nei confronti del suo direttore tecnico negligente.

Per i danni arrecati a terzi a causa di atti del direttore tecnico di cantiere risponde l'appaltatore a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il principio di cui all'art. 2049 cod. civ., secondo il quale i committenti sono responsabili dei danni arrecati dai fatti illeciti dei loro commessi. Va però considerato che con la responsabilità dell'appaltatore può concorrere quella dell'amministrazione qualora il primo dimostri di essere stato indotto nel comportamento colposo (del proprio direttore tecnico) da direttive o altri fatti (es. errore progettuale) riconducibili alla seconda.

In base a quanto si è sin qui detto, l'amministrazione tramite i suoi organi (e cioè il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori) non svolge soltanto compiti di controllo ma, attraverso lo strumento dell'ordine di servizio, esercita poteri di ingerenza attraverso disposizioni all'appaltatore in ordine all'esecuzione dei lavori.

Tali poteri di ingerenza dell'amministrazione non sono però illimitati, perché se così fosse annullerebbero l'autonomia dell'appaltatore circa le scelte tecniche ed organizzative per eseguire i lavori nel modo più corretto, ma anche più economico. La questione dei limiti del potere di ingerenza dell'amministrazione presenta perciò profili delicati, perché un'ingerenza eccessivamente penetrante che invadesse la sfera di autonomia dell'appaltatore provocandogli pregiudizi legittimerebbe quest'ultimo a chiedere all'ente appaltante il ristoro dei maggiori oneri sopportati.

Il criterio per delineare concretamente i confini del potere di ingerenza dell'amministrazione è quello secondo cui essa può attuare legittimamente i suoi poteri dispositivi soltanto nei limiti in cui essi si rendano necessari ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione.

In altri termini, perché l'ingerenza sia legittima è necessario che il direttore dei lavori (ed eventualmente il responsabile del procedimento) sia in grado di rappresentare un nesso di causalità diretta tra il potere esercitato e la finalità di realizzare l'opera correttamente e conformemente al progetto, nel senso cioè che senza l'esercizio di quel potere l'opera risulterebbe viziata o difforme dalle previsioni progettuali. Si pensi all'appaltatore che utilizza una metodologia costruttiva inadeguata (per es. nello scavo in galleria); in tal caso il direttore dei lavori (di concerto col responsabile del procedimento) può legittimamente disporre la modifica di quella metodologia se è in grado di stabilire che essa determinerebbe vizi all'opera o inconvenienti di altro genere (es. pericoli alle maestranze). In assenza di tale presupposto, il potere di ingerenza, se esercitato, può presentare seri profili di illegittimità.

1.5 I DOVERI DI COLLABORAZIONE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEGLI ALTRI ORGANI DELL'ENTE APPALTANTE.

Nell'esecuzione del contratto di appalto il pagamento del corrispettivo all'appaltatore non è l'unico obbligo dell'amministrazione. Infatti, poiché il contratto deve essere eseguito secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), la non eseguibilità del progetto, la mancanza delle istruzioni necessarie, il ritardo nel collaudo, ecc. costituiscono veri e propri inadempimenti contrattuali da parte dell'amministrazione, in quanto il contratto presuppone l'obbligo del committente di porre in essere le attività di sua competenza per la corretta tempestiva esecuzione dei lavori.

La direzione lavori è perciò tenuta ad attuare tempestivamente quanto risulti necessario all'avvio ed al completamento dell'opera nei tempi preventivati. In generale, all'inizio dei lavori l'amministrazione ha l'obbligo di assicurare all'appaltatore la libera disponibilità delle aree; nel corso dell'esecuzione deve approvare tempestivamente le varianti necessarie alla prosecuzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione deve procedere tempestivamente al collaudo onde liberare l'appaltatore dall'obbligo di custodire e mantenere l'opera.

Nei casi di mancata collaborazione (es. ritardo nell'approvazione di una variante necessaria), se l'appaltatore intima all'amministrazione di compiere gli atti di sua competenza necessari a rendere possibile (art. 1217 cod. civ.) l'esecuzione di lavori, si verificano gli effetti tipici (art. 1207 cod. civ.) della mora del creditore e cioè:

- l'esonero da responsabilità per il ritardo dell'appaltatore, il quale inoltre ha diritto ad un termine suppletivo;
- il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni subiti (es. per il fermo del cantiere).

Infine, se l'atto di mancata cooperazione non ha scarsa importanza (art. 1455 cod. civ.), ma ha incidenza rilevante sul contratto, l'appaltatore può chiederne al giudice la risoluzione per inadempimento dell'amministrazione ovvero provocarla di diritto (e cioè prescindere dall'intervento del giudice) a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.) con la quale assegna all'amministrazione un congruo termine per effettuare la cooperazione richiesta; decorso inutilmente detto termine, il contratto è risolto, appunto, di diritto e l'appaltatore può pretendere il risarcimento dei danni.

1.6 I DOVERI DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE COL DIRETTORE DEI LAVORI.

L'appaltatore non è un mero esecutore materiale delle disposizioni della direzione lavori, ma un esecutore altamente qualificato sia per l'elevato grado di specializzazione tecnica che l'attività che esercita richiede, sia perché presupposto perché egli possa essere titolare del contratto è il possesso da parte dello stesso di rilevanti requisiti di idoneità tecnica (in sostanza, quelli per ottenere la qualificazione SOA secondo il DPR 34/2000).

In tale sua veste di esecutore qualificato, l'appaltatore è tenuto a segnalare all'amministrazione qualsiasi fatto idoneo a determinare vizi all'opera e che egli possa rilevare con la media diligenza professionale richiesta all'imprenditore del suo ramo di attività.

Tali conclusioni discendono dal principio civilistico secondo cui nell'adempimento dell'obbligazione è richiesta la diligenza professionale rapportata alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, co. 2, cod. civ.), sicché l'obbligato (nel nostro caso l'appaltatore) ha l'obbligo giuridico di rilevare e segnalare alla controparte qualsiasi circostanza idonea a compromettere il risultato pattuito (la corretta esecuzione dell'opera). Tale obbligo dell'appaltatore di segnalazione concerne qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sulla corretta riuscita dell'opera e perciò anche quelle riconducibili ad errori o inadempienze dell'amministrazione committente. Egli è perciò tenuto a segnalare con immediatezza al direttore dei lavori:

- a) errori progettuali;
- b) errori negli ordini di servizio;

c) l'inidoneità dei materiali eventualmente forniti dall'amministrazione.

Ove l'appaltatore non segnali tempestivamente tali circostanze ed esse determinino successivamente vizi all'opera, di questi egli sarà corresponsabile, ancorché riconducibili ad errori del committente. In altri termini, la corresponsabilità dell'amministrazione deriva dal suo errore e quella, concorrente, dell'appaltatore dall'omesso accertamento e segnalazione di quell'errore.

L'appaltatore, dunque, per non incorrere in corresponsabilità deve vigilare diligentemente onde rilevare fatti dell'amministrazione che possano pregiudicare la buona riuscita dell'opera.

Se egli procede ad effettuare tale segnalazione (per iscritto) e nonostante ciò l'amministrazione, ritenendola infondata, confermi le sue decisioni, l'appaltatore resta esonerato da responsabilità per vizi dell'opera che quei fatti possono determinare, assumendo così, soltanto in questa specifica ipotesi, veste di *nudus minister* e cioè non di esecutore qualificato ma di mero esecutore di decisioni del committente.

Vi è però un caso in cui neppure l'avvenuta segnalazione da parte dell'appaltatore alla direzione lavori lo esonera da responsabilità: si tratta delle circostanze che possono provocare danni a terzi. Infatti, se dalle circostanze riconducibili all'amministrazione di cui si è detto (errore del progetto, errore dell'ordine di servizio, inadeguatezza dei materiali forniti dall'amministrazione) possano derivare danni a terzi o conseguenze di carattere penale, l'appaltatore, nonostante la sua segnalazione, non è esonerato da responsabilità e di conseguenza non ha altra via che quella di rifiutare la prosecuzione dei lavori. In questo caso, qualora nasca dissenso con l'amministrazione e le due parti non pervengano ad una soluzione transattiva della vicenda, non potrà essere che l'autorità giurisdizionale, investita della questione su iniziativa di uno dei due contraenti, a stabilire chi di essi sia nel giusto.

1.7 LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

La responsabilità del direttore dei lavori è disciplinata dall'art. 1176 cod. civ. che gli impone di usare, nella sua attività, la diligenza del buon padre di famiglia, valutata, peraltro, con un certo rigore, perché commisurata alla natura dell'attività professionale tecnica, richiedente di per sé particolari competenza ed attenzione; ne consegue che egli di regola risponde anche per colpa lieve. Peraltro, se nel caso specifico l'attività del direttore dei lavori comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, trova attuazione la disposizione dell'art. 2236 cod. civ. secondo cui egli, in tal caso, è tenuto al risarcimento dei danni soltanto se il suo comportamento sia derivato da dolo o da colpa grave; è però da notare che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, l'onere di provare che si trattava di problemi tecnici di particolare difficoltà incombe allo stesso direttore dei lavori.

Occorre notare che, secondo indirizzo pacifico in giurisprudenza, l'obbligazione del direttore dei lavori costituisce, di regola, una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto ha ad oggetto la prestazione di una ben specifica attività intellettuale ma non

il risultato materiale concreto della perfetta realizzazione dell'opera; il direttore dei lavori quindi, come si è detto ai paragrafi che precedono, è tenuto:

- a) ad assicurare la piena conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto appaltato nonché alle regole della tecnica delle costruzioni;
- b) a verificare che i materiali che l'appaltatore introduce in cantiere, per poi porli in opera, siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche richieste in contratto;
- c) a riferire immediatamente al responsabile del procedimento (e comunque all'amministrazione committente) qualsiasi circostanza che possa influire sulla corretta esecuzione dell'opera onde consentire l'immediata assunzione delle misure necessarie.

Naturalmente, nell'eventualità di danni a terzi, il direttore dei lavori, nei limiti in cui poteva percepire tale futura evenienza, è tenuto a vietare l'attività dannosa ed in caso contrario è responsabile in solido con il progettista e con l'impresa.

Il direttore dei lavori, in quanto ausiliario del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica ma senza alcun potere negoziale; le sue disposizioni sono perciò vincolanti per l'appaltatore soltanto se contenute in tale ambito tecnico (es. le modalità di eseguire uno scavo), mentre sono prive di tale valore se invadono campi di competenza dell'ente appaltante, quale per es. quello di disporre variazioni all'opera. Su tali presupposti egli è perciò pienamente responsabile per le conseguenze della esecuzione di opere extracontrattuali da lui ordinate all'impresa o di cui, comunque, abbia tollerato l'esecuzione.

Come si è detto, il direttore dei lavori, di regola, non è tenuto ad essere presente in tutte le fasi di esecuzione dell'opera ed a controllare di persona tutte le attività dei suoi assistenti e dell'impresa. Tuttavia egli ha la responsabilità primaria tecnica dell'opera, dell'impostazione generale del cantiere e dei tempi di esecuzione. E' tenuto perciò alla sorveglianza almeno periodica sui lavori nonché ad accertarsi che i suoi ordini e le sue istruzioni siano fedelmente eseguiti; ne consegue che egli è in ogni caso direttamente responsabile dei danni provocati dalla non corretta o infedele esecuzione delle sue disposizioni.

In ordine all'accertamento della responsabilità civile del direttore dei lavori – libero professionista – per i danni che col suo comportamento negligente abbia arrecato all'amministrazione, viene sovente affermata la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti nel presupposto, difficilmente contestabile, che egli, pur non appartenendo istituzionalmente all'apparato amministrativo, svolge un temporaneo esercizio di funzioni pubblicistiche in nome e nell'interesse della pubblica amministrazione.

I casi nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori sono numerosi, per cui ci limitiamo ad enunciare di seguito quelli di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza:

- a) l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell'organo competente dell'amministrazione;

- b) maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all'appaltatore;
- c) esecuzione di un'opera senza concessione edilizia (nei casi in cui è richiesta) o in violazione delle distanze legali;
- d) tenuta disordinata e non tempestiva del registro di contabilità ed omissione della iscrizione nello stesso delle proprie controdeduzioni alle riserve formulate dall'appaltatore;
- e) ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;
- f) mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole dell'impresa nell'ultimazione dei lavori;
- g) prescrizioni date all'appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto;
- h) omessa o inesatta attestazione di cui all'art. 71, co. 1, reg., preliminare all'avvio della procedura di gara, concernente l'accessibilità delle aree, l'assenza di impedimenti alla realizzazione dell'opera e l'eseguibilità del progetto da appaltare.

Capitolo 2.

LA CONSEGNA DEI LAVORI

2.1.- L'inizio dei lavori a seguito della loro consegna all'appaltatore. 2.2.- Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell'appaltatore. Facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto. 2.3.- Il caso della non avvenuta consegna nei termini per colpa dell'amministrazione. La facoltà di recesso dell'appaltatore. 2.4.- La consegna dei lavori in via d'urgenza. 2.5.- La consegna dei lavori frazionata. 2.6.- Compiti del direttore dei lavori.

2.1 L'INIZIO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA LORO CONSEGNA ALL'APPALTATORE.

L'esecuzione del contratto ha inizio con la "consegna dei lavori"; con essa l'ente committente immette l'appaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono essere eseguiti gli interventi appaltati. A seguito dell'immissione nel possesso dell'area, l'appaltatore, sotto la sorveglianza del direttore dei lavori, esegue il tracciamento dei lavori, e cioè l'individuazione dei siti interessati sulla base dei disegni di progetto, apponendovi picchetti, capisaldi, sagome, termini, ecc. idonei a delimitarne forme e dimensioni (art. 129, co. 3 e 5, reg.).

La competenza a disporre la consegna dei lavori appartiene al responsabile del procedimento, il quale deve autorizzare il direttore dei lavori a provvedervi (art. 129, co. 1, reg.).

Il termine stabilito per la consegna è per le amministrazioni statali di 45 giorni dalla registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o, quando questa non sia richiesta, di 45 giorni dall'approvazione del contratto da parte dell'organo competente. Per gli altri enti appaltanti la consegna deve invece aver luogo entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto (art. 129, co. 2, reg.).

Della consegna dei lavori deve essere redatto, a cura del direttore dei lavori, apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, al quale il primo deve comunicare con ragionevole anticipo giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate le relative operazioni (art. 129, co. 3 e 5, reg.); esso deve contenere l'indicazione delle operazioni eseguite, quali l'immissione dell'appaltatore nel possesso delle aree, i tracciamenti, i collocamenti di picchetti, sagome e capisaldi, l'indicazione di eventuali cave, locali o mezzi d'opera messi a disposizione dall'amministrazione per l'esecuzione dei lavori.

In sede di consegna dei lavori, inoltre, deve essere fornito all'appaltatore ogni ulteriore elaborato tecnico (disegni, piani quotati, ecc.) che ad integrazione del progetto si rendesse necessario ai fini dell'esecuzione dell'opera.

Dalla data della consegna inizia a decorrere il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori (art. 129, co. 6, reg.).

Le operazioni di consegna devono essere effettuate continuativamente ed esaurirsi nello stesso giorno in cui sono state iniziate. Può però accadere che, per l'estensione delle aree, non sia possibile completare la consegna in un unico contesto ed occorra procedervi a più riprese.

In tal caso (definibile *consegna continuata*), pur avvenendo le diverse operazioni in giorni diversi e in più luoghi, di esse deve essere dato atto in un unico verbale contenente la specifica indicazione delle singole operazioni svolte e relative date (art. 130, co. 2, reg.).

È evidente che nel caso stesso il termine di ultimazione decorre dalla data del completamento delle operazioni di consegna, conformemente al principio secondo cui il termine può iniziare a decorrere dalla piena disponibilità delle aree.

Il completamento delle operazioni di consegna deve avvenire entro il termine generale stabilito per la consegna dei lavori (45 giorni dal contratto o dall'approvazione di esso o dalla registrazione presso la Corte dei Conti); ove ciò non avvenga si determina l'ipotesi di *mancata consegna per colpa dell'amministrazione* (salve ovviamente cause di forza maggiore) con le conseguenze di cui all'art. 129, co. 8, reg. (possibilità di recesso per l'appaltatore), di cui si tratterà al paragrafo 3.

Il verbale deve contenere la dichiarazione che l'area è libera da persone e cose, e che la situazione della stessa è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. Poiché il verbale deve essere sottoscritto sia dal direttore dei lavori che dall'appaltatore, la predetta dichiarazione di eseguibilità dei lavori va attribuita anche a quest'ultimo.

Ove l'appaltatore – in difformità dall'avviso del direttore dei lavori – non ritenga sussistere tutti i presupposti per la piena eseguibilità dei lavori, ha titolo per rifiutare *in toto* la consegna dei lavori se l'impedimento precluda in tutto o in parte significativa l'esecuzione, ovvero può inserire nel verbale sua specifica dichiarazione circa gli impedimenti ravvisati nel caso in cui questi, pur consentendo l'avvio dei lavori, ne limitino in qualche modo la piena esecuzione.

Nel primo caso, il legittimo rifiuto di ricevere la consegna dei lavori comporta le stesse conseguenze di cui in seguito si dirà a proposito della ritardata consegna dei lavori per colpa dell'amministrazione (possibilità di recesso per l'appaltatore); nel secondo caso, la consegna dei lavori ha piena efficacia, ma l'appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per l'esecuzione dell'opera corrispondente al ritardo prodotto dall'impedimento, nonché al risarcimento dei danni da ridotta produzione (non c'è dubbio infatti che, a parità di corrispettivo, costituisce un danno, per es. tenere impegnato un macchinario o un operaio o pagare premi assicurativi per un tempo maggiore di quello contrattualmente stabilito). Il diritto al ristoro dei danni derivanti dalla difformità tra lo stato dei luoghi ed il progetto è subordinato, a pena di decadenza, ad iscrizione nel verbale di consegna dei lavori di apposita domanda (in gergo, riserva) dell'appaltatore, da formulare nei termini e con le modalità stabilite, relativamente alla disciplina generale sulle riserve, dall'art. 165 reg. In base a questa norma la riserva deve indicare le specifiche ragioni della domanda (*causa petendi*), nonché le precise

cifre di compenso (*petitum*) cui l'appaltatore ritiene di avere diritto. Se la quantificazione del danno non è al momento possibile, l'appaltatore eviterà la decadenza indicando nella riserva apposta nel verbale di consegna soltanto le ragioni della sua domanda, sempre che successivamente provveda a quantificare il maggiore onere subito, di cui chiede il ristoro, nel registro di contabilità non appena la determinazione del danno risulti oggettivamente possibile sulla base di criteri di media diligenza.

Compito specifico del direttore dei lavori è di verificare, in sede di consegna dei lavori, la conformità, tra lo stato effettivo dei luoghi ed il progetto: qualora ritenga sussistere detta conformità procede alla consegna dei lavori inserendo nel verbale la dichiarazione di eseguibilità di cui si è detto al precedente paragrafo (art. 131, co. 1, reg.). Se invece riscontri differenze, non deve procedere alla consegna, ma deve riferirne al responsabile del procedimento, indicandogli le cause e l'importanza delle differenze stesse e proponendo i provvedimenti da adottare (art. 131, co. 2, reg.). Chiaramente, le difformità riscontrate debbono essere tali da precludere in modo significativo l'avvio o la successiva prosecuzione dei lavori; sicché una riscontrata difformità tale da impedire solo marginalmente l'esecuzione dei lavori non costituisce valida ragione per sospendere la consegna.

2.2 IL CASO DELLA NON AVVENUTA CONSEGNA NEI TERMINI PER COLPA DELL'APPALTATORE. FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI RISOLVERE IL CONTRATTO.

L'appaltatore ha l'obbligo giuridico di intervenire alla consegna dei lavori onde consentire l'espletamento di tutte le operazioni che essa comporta (immissione in possesso, tracciamenti, ecc.) nonché il perfezionamento del relativo verbale, il quale deve essere sottoscritto da lui e dal direttore dei lavori.

Il mancato intervento dell'appaltatore costituisce perciò inadempimento all'obbligo giuridico di rendere possibile la consegna dei lavori.

Nel caso in cui l'appaltatore non si presenti alla consegna dei lavori nel giorno fissatogli dal direttore dei lavori, quest'ultimo dovrà comunicargli una nuova data. Se l'appaltatore si presenta a tale seconda convocazione la consegna dei lavori ha luogo, ma il termine contrattuale di esecuzione dell'opera decorrerà dalla prima data in precedenza fissata per la consegna (art. 129, co. 7, reg.).

Qualora invece l'appaltatore non si presenta neppure alla seconda convocazione, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione (art. 129, co. 7, reg.). In tal caso all'amministrazione è riconosciuta la facoltà (e non l'obbligo) di risolvere il contratto, e perciò nulla impedisce che essa possa ritenere opportuno tentare convocazioni ulteriori rispetto alla seconda onde evitare l'effetto della risoluzione. Può d'altronde avvenire che l'appaltatore, dopo la seconda inutile convocazione, manifesti la sua volontà di eseguire i lavori e perciò di ricevere la consegna dei lavori. Anche in tal caso, l'amministrazione può liberamente apprezzare se accedere alla richiesta dell'impresa (per es. perché ritiene plausibili

le giustificazioni da essa addotte per la mancata presentazione alle due convocazioni) ovvero se dare luogo alla risoluzione (perché, per es. il comportamento dell'appaltatore è stato tale da far venire meno la necessaria fiducia nei suoi confronti).

Qualora procede alla risoluzione, l'amministrazione incamera la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia degli obblighi nascenti dall'esecuzione del contratto. In questo caso, alla cauzione viene assegnata funzione analoga a quella della clausola penale (art. 1382 cod. civ.) perché essa viene incamerata interamente e l'amministrazione non ha l'onere di provare l'effettivo danno conseguito alla risoluzione per colpa dell'appaltatore (né, correlativamente, il diritto di richiedere un risarcimento ulteriore rispetto all'importo della cauzione). Si tratta dell'unico caso in cui la cauzione definitiva ha funzione di clausola penale, visto che in tutti gli altri casi (es. risoluzione per grave negligenza dell'appaltatore) essa ha soltanto funzione di garanzia, nel senso che l'amministrazione ha l'onere di provare il danno realmente subito, con la conseguenza che, ove questo sia maggiore dell'importo della cauzione, può pretendere dall'appaltatore il risarcimento del danno, e, ove sia inferiore, deve restituirgli la differenza.

2.3 IL CASO DELLA NON AVVENUTA CONSEGNA NEI TERMINI PER COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE. LA FACOLTÀ DI RECESSO DELL'APPALTATORE.

Nei casi in cui per negligenza dell'amministrazione la consegna dei lavori non venga effettuata entro il prescritto termine di 45 giorni dal contratto, l'appaltatore ha facoltà di formulare istanza di recesso dal contratto stesso (art. 129, co. 8, reg.).

Dal canto suo, l'ente appaltante può accogliere o meno l'istanza di recesso.

Qualora la accolga (con conseguente scioglimento del contratto), è tenuto a ristorare l'appaltatore delle spese da lui sostenute per la stipula del contratto (notarili, di registrazione, diritti vari, ecc.) nonché di tutte le ulteriori spese *effettuate* in vista dell'esecuzione dei lavori e *documentate*; ulteriori spese che però sono rimborsabili entro i limiti predeterminati dall'art. 9, co. 1, CGA (1%, per la quota dell'appalto fino a 258.230 euro; 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.380 euro; 0,20% per la parte eccedente i 1.549.380 euro). Tali ulteriori spese possono essere di vario genere: l'appaltatore in vista della consegna dei lavori può avere eseguito studi particolari, consulenze o commissionato materiali, macchinari ed attrezzature.

Il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute è soggetto al termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso (art. 9, co. 4, CGA): l'appaltatore, entro tale termine, ha l'onere – se vuole evitare la decadenza – di *inoltrare* all'amministrazione richiesta di pagamento delle spese sostenute con la quantificazione non soltanto dell'intero importo, ma anche delle singole voci che lo compongono.

L'amministrazione, come si è detto, ha facoltà di rigettare l'istanza di recesso; questa

facoltà, però, non è più esercitabile dopo che il ritardo nella consegna dei lavori abbia superato la metà del termine contrattuale di ultimazione dei lavori (art. 129, co. 9, reg.). Dunque, all'interno del ritardo corrispondente alla metà del tempo contrattuale, l'amministrazione ha facoltà di non accogliere l'istanza di recesso; decorso tale tempo la facoltà viene meno, sicché l'appaltatore ha il diritto all'accoglimento dell'istanza senza che l'amministrazione possa opporvisi.

Nel caso in cui l'ente appaltante entro il termine consentito rigetti l'istanza di recesso, l'appaltatore resta vincolato al contratto ed ha l'obbligo di accettare la consegna tardiva; ha diritto però al risarcimento, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 9, comma 2, CGA (art. 129, co. 8, seconda parte, reg.), secondo cui il risarcimento spettante all'appaltatore è quantificato nella misura degli interessi legali calcolati, a partire dall'istanza di recesso e fino alla data di consegna, sull'importo corrispondente alla produzione media nel periodo di ritardo quale è desumibile dal programma dei lavori.

Il risarcimento spettante all'appaltatore nel caso di rigetto dell'istanza di recesso è soggetto a decadenza qualora esso non formuli la relativa richiesta di pagamento nel verbale di consegna dei lavori e poi non la confermi nel registro di contabilità dei lavori in occasione della sottoscrizione di questo immediatamente successiva, che sostanzialmente coincide con l'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori (art. 9, co. 4, seconda parte, CGA).

Non è disciplinata l'ipotesi in cui l'appaltatore non faccia l'istanza di recesso e l'amministrazione poi proceda ad una consegna tardiva.

In tal caso si ritiene che l'appaltatore non possa vantare il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo. Dalla lettura dell'art. 129, comma 8, reg. si desume che il diritto al risarcimento del danno per l'appaltatore ha come *condicio sine qua non* la preventiva presentazione dell'istanza di recesso; in assenza di questa, pertanto, deve presumersi che l'appaltatore intende accettare la consegna dei lavori, seppure tardiva, incondizionatamente e senza alcuna pretesa risarcitoria perché, diversamente, avrebbe avuto il diritto (e l'onere) di formulare l'istanza di recesso.

2.4 LA CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA.

Di regola, la consegna dei lavori avviene dopo la stipulazione del contratto. Può verificarsi, però, che a volte l'amministrazione abbia necessità di fare iniziare i lavori immediatamente, senza attendere quindi la stipulazione ed il perfezionamento del contratto.

L'art. 129, co. 1, reg. dispone che qualora vi siano *ragioni di urgenza* il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori ad effettuare la consegna dei lavori "subito dopo l'aggiudicazione definitiva".

La disciplina legislativa stabilisce inoltre che in caso di consegna di urgenza "il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali

lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa", e che "ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni" (art. 130, co. 3, reg.).

Secondo il co. 4 dell'art. 129 reg., "in caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto".

Il direttore dei lavori deve perciò indicare nel verbale di consegna in via d'urgenza quali materiali l'appaltatore possa commissionare e quali lavorazioni eseguire "in relazione al programma dei lavori". Ora, poiché, come si vedrà, alla mancata stipula e approvazione del contratto nei termini stabiliti consegue la possibilità di recesso dell'appaltatore con diritto al rimborso delle spese sostenute, il direttore dei lavori in sede di consegna dei lavori in via d'urgenza deve limitare le lavorazioni eseguibili e relativi materiali a quelli previsti nel programma nei primi mesi onde evitare che, in caso di mancata stipula e conseguente recesso, l'appaltatore, a fronte di ingenti ordinativi di materiali o di una accelerata esecuzione dei lavori, possa richiedere un rimborso di costi assai gravosi per l'amministrazione.

La consegna d'urgenza è caratterizzata dal fatto che l'autonomia dell'appaltatore in ordine all'esecuzione dei lavori risulta fortemente limitata: gli è infatti preclusa la possibilità di organizzare liberamente l'attività produttiva oggetto della sua prestazione, che resta pertanto circoscritta a quegli adempimenti che gli vengono ordinati dal direttore dei lavori in sede di consegna. Tale limitazione dura fino a quando non venga stipulato il contratto; momento, questo, in cui l'autonomia dell'appaltatore si riepande in tutta la sua pienezza.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini stabiliti dal regolamento per colpa dell'amministrazione, l'appaltatore, ancorché abbia ricevuto la consegna d'urgenza, ha diritto di recedere dal rapporto ed al conseguente rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori eseguiti (sempreché rientrino tra quelli ordinati dal direttore dei lavori ed indicati nel verbale di consegna) nonché delle opere provvisorie (art. 109, co. 4, parte seconda, reg.).

2.5 LA CONSEGNA DEI LAVORI FRAZIONATA.

La consegna dei lavori può non riguardare la globalità delle aree e può perciò non essere perfezionata in una unica soluzione. Ciò generalmente accade per i lavori di notevole importanza ed estensione o nei casi in cui sia prevedibile una disponibilità soltanto parziale delle aree interessate. In queste situazioni, in base al co. 6 dell'art. 130 reg., è possibile dare luogo ad una *consegna frazionata dei lavori*; una consegna, cioè, con la quale, *mediante la redazione di distinti verbali*, si effettuano più consegne parziali dei suoli dilazionate nel tempo.

Perché si possa dare luogo a questo particolare tipo di consegna è necessario che la possibilità di essa sia espressamente stabilita nel capitolato speciale di appalto, e pertanto prevista fin dalla fase progettuale e negli atti della gara.

Con la consegna frazionata vengono consegnate - e perciò rese disponibili - con successivi verbali soltanto porzioni dell'area complessiva. Data di consegna va considerata, ad ogni effetto, quella dell'ultimo verbale di consegna frazionata, con la conseguenza che il termine di ultimazione dell'opera decorre da quest'ultimo.

Poiché la consegna frazionata è un particolare tipo di consegna, è da ritenere che l'ultimo verbale (quello che conclude la consegna e da cui decorre il termine di esecuzione) debba essere perfezionato entro il termine generale previsto per la consegna dei lavori, e cioè entro 45 giorni dalla data di stipula, approvazione o registrazione del contratto, a meno che il capitolato speciale, in relazione alla particolarità dell'appalto, non stabilisca termini più ampi per le consegne frazionate successive alla prima.

Il mancato perfezionamento dell'ultimo verbale nei termini integra gli estremi della mancata consegna, con possibilità per l'appaltatore di formulare istanza di recesso secondo quanto detto al precedente paragrafo 3.

Ove sussistano motivi di urgenza, il direttore dei lavori autorizza l'inizio dei lavori relativamente alle sole parti già consegnate (art. 131, co. 7, reg.). In tal caso l'appaltatore deve presentare un programma che preveda le opere da realizzare sulle parti di area ricevute in consegna, fermo restando che anche in tal caso il termine di esecuzione - come già detto - decorre dalla data dell'ultimo verbale.

Dopo l'avvenuta esecuzione dei lavori previsti in programma concernenti le parti di area consegnate, possono verificarsi due ipotesi: o nel frattempo la consegna è stata completata rendendo possibile l'esecuzione dell'intera opera; ovvero non è stato possibile completarla perché permangono le cause di indisponibilità delle aree ancora da consegnare. In questa seconda ipotesi, l'art. 130, co. 7, reg. prevede l'applicabilità della disciplina dell'art. 133, e cioè la formale sospensione dei lavori ad opera del direttore dei lavori.

Dunque, qualora la predetta indisponibilità sia dovuta a cause di forza maggiore, i lavori restano sospesi fino alla cessazione di tali cause e l'appaltatore nessuna pretesa può accampare né può svincolarsi dal contratto (art. 133, co. 1, reg.). Qualora l'indisponibilità sia dovuta a ragioni di pubblico interesse o necessità (es. variante determinata non da errore o imprevidenza progettuale, ma da circostanze sopravvenute o nuove esigenze che ne consigliano l'adozione), l'appaltatore, trascorso un quarto del tempo contrattuale o comunque 6 mesi, può formulare istanza di recesso senza diritto ad indennizzo alcuno qualora l'amministrazione accolga l'istanza stessa; se invece l'amministrazione si opponga al recesso, l'appaltatore resterà vincolato al contratto, ma avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto (art. 24, co. 4, CGA).

L'art. 130, co. 7, reg., con il rinviare alla disciplina dell'art. 133 (che concerne le due ipotesi di sospensione legittima per cause di forza maggiore e per ragioni di pubblico interesse o necessità), non considera l'ipotesi in cui la causa della indisponibilità dei terreni sia determinata da colpa dell'amministrazione (perché ad es. non ha provveduto tempestivamente ad acquisire, in via convenzionale o autoritativa, la disponibilità dei suoli). In tal caso l'appaltatore previa iscrizione di riserva può vantare il diritto al

risarcimento danni da sospensione illegittima secondo i criteri stabiliti dall'art. 25 CGA ed in base alla disciplina di cui in seguito si tratterà a proposito delle sospensioni illegittime.

2.6 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

La decisione di procedere alla consegna dei lavori rientra nelle competenze del responsabile del procedimento, il quale autorizza il direttore dei lavori a dar luogo a tale prima fondamentale operazione.

Quest'ultimo deve invitare l'appaltatore con congruo anticipo, indicandogli con precisione il luogo, il giorno e l'ora in cui dovrà presentarsi per consentire l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a perfezionare la formale consegna dei lavori.

Il direttore dei lavori deve dare al personale dell'appaltatore tutte le istruzioni necessarie perché questo proceda al tracciamento dell'area in aderenza ai disegni di progetto; a tal fine deve dare precise indicazioni sulla collocazione di picchetti, capisaldi e di ogni altro elemento necessario ad identificare l'ubicazione dei lavori.

Tutte le operazioni compiute vanno indicate nel verbale di consegna dei lavori, il quale deve essere sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Come si vede, una volta che il responsabile del procedimento abbia autorizzato la consegna dei lavori, tutte le conseguenti attività e responsabilità fanno capo al direttore dei lavori.

Questi, tra l'altro, è tenuto a confermare nel verbale di consegna dei lavori (art. 30, co. 1, lett. c, reg.) la dichiarazione di cui all'art. 71, co. 1, reg. precedentemente resa al responsabile del procedimento prima dell'avvio della procedura di gara in ordine alla insussistenza di elementi impeditivi all'avvio dei lavori secondo il progetto appaltato.

Come si vede, compiti e responsabilità del direttore dei lavori relativamente all'avvio degli stessi sono di estrema rilevanza; egli prima dell'indizione della gara deve attestare la piena eseguibilità del progetto, e, dopo l'aggiudicazione, deve confermarla con dichiarazione apposta sul verbale di consegna dei lavori.

Qualora all'atto della consegna egli rilevi elementi impeditivi all'esecuzione, deve sospenderla e darne immediata informazione al responsabile del procedimento per i provvedimenti conseguenti.

Pur nel silenzio della disciplina normativa (art. 131, co. 2, reg.), è da ritenere che, ove gli elementi impeditivi siano tali da consentire l'avvio di una parte significativa dei lavori ovvero possano essere rimossi in tempi ragionevolmente brevi, la consegna dei lavori, su autorizzazione del responsabile del procedimento, possa aver luogo, ma in tal caso il direttore dei lavori, in applicazione dei principi civilistici di correttezza e buona fede, deve indicare nel verbale l'esistenza di tali elementi e la loro incidenza sulla eseguibilità dei lavori anche con riferimento al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, co. 10, reg.

Sia nel caso in cui il direttore dei lavori non indichi nel verbale gli elementi impeditivi, sia nel caso in cui li indichi e l'appaltatore si ritenga danneggiato da tali circostanze, l'appaltatore stesso è tenuto a formulare riserva nel verbale stesso, a pena di decadenza, indicando con precisione le motivazioni dei danni a lui derivanti dalla non totale immediata eseguibilità di tutti i lavori di progetto.

Altro delicato compito del direttore dei lavori riguarda l'ipotesi in cui il responsabile del procedimento abbia autorizzato la consegna dei lavori in via d'urgenza, e cioè dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipula del contratto. In tal caso egli è tenuto ad indicare nel verbale di consegna i materiali che l'appaltatore può ordinare e le lavorazioni che può eseguire in modo che l'amministrazione, nel caso di mancata stipula del contratto, non si trovi esposta all'obbligo di rimborsi consistenti.

Nel silenzio della disciplina normativa, può essere suggerito il criterio in base al quale il direttore dei lavori consenta in tal caso soltanto le lavorazioni previste nel programma esecutivo e connessi ordinativi di materiali, limitando rispetto a ciò qualsiasi eccedenza.

Infine, va ricordato un compito assai delicato e di portata generale del direttore dei lavori, e cioè quello di richiedere all'impresa prima del concreto inizio dei lavori (e perciò anche dopo la consegna ma prima dell'inizio delle attività materiali di cantiere) la presentazione del programma esecutivo dei lavori articolato con l'indicazione temporale delle varie lavorazioni oggetto dell'appalto e le date di avanzamento generale in relazione agli importi (o alle date) stabiliti per l'emissione degli stati di avanzamento e dei conseguenti certificati di pagamento (art. 45, co. 10, reg.).

Il programma esecutivo redatto dall'appaltatore ha importanza rilevante in quanto sulla base di esso il direttore dei lavori procede al controllo in ordine a su eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera (art. 117, co 4, reg.) con conseguente avvio del procedimento dell'art. 119, co. 4 e segg., reg.

Pur nel silenzio della disciplina normativa, è da ritenere che il direttore dei lavori, considerata l'importanza del programma esecutivo che l'appaltatore elabora prima dell'inizio dei lavori, abbia il potere - dovere di controllarne la correttezza tecnica in modo da evitare che l'appaltatore possa artificiosamente sottrarsi al controllo sulla tempestiva esecuzione dei lavori predisponendo un programma nel quale le varie lavorazioni non siano razionalmente distribuite lungo l'intero arco temporale, ma compatte nelle fasi mediane e finali di esso.

In tal caso il direttore dei lavori può chiedere all'appaltatore le rettifiche da lui ritenute necessarie ed ove sorga dissenso rimettere la questione al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 137 reg.

Capitolo 3. CONTABILITÀ E PAGAMENTI

3.1.- Appalti a corpo e appalti a misura. 3.2.- La contabilità dei lavori. Gli atti contabili come atti pubblici. 3.3.- I singoli documenti contabili. 3.4.- La contabilità provvisoria. 3.5.- I pagamenti all'appaltatore. 3.6.- L'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto. 3.7.- Gli interessi per i ritardi nei pagamenti. 3.8.- Il premio per l'anticipato completamento dell'opera. 3.9.- Il pagamento di stipendi e contributi. 3.10.- Compiti del direttore dei lavori.

3.1 APPALTI A CORPO E APPALTI A MISURA.

Il corrispettivo dell'appalto può essere determinato a misura o a corpo.

La distinzione attiene alle modalità di contabilizzazione del corrispettivo: negli appalti a misura essa avviene sulla base di misurazioni delle quantità realmente eseguite; negli appalti a corpo si prescinde da dette misurazioni e la contabilità viene effettuata sulla base di quote percentuali dell'opera autonomamente stimate dal direttore dei lavori.

Nell'appalto a corpo, perciò, sempreché non debbano essere eseguite lavorazioni maggiori e/o diverse rispetto a quelle risultanti dagli elaborati progettuali, il corrispettivo non può subire variazioni, perché a fronte di esso l'appaltatore ha assunto l'obbligo di eseguire l'opera come risultante dal progetto a prescindere dalle effettive quantità occorrenti a realizzarla.

Ne consegue che di fatto l'appalto a corpo si traduce in un vantaggio per l'appaltatore se il computo di progetto è stato sovrastimato (perché percepisce lo stesso corrispettivo anche se risultano necessarie minori quantità) ed in uno svantaggio se il computo è stato sottostimato.

Nell'appalto a misura tale margine di rischio bilaterale evidentemente non si verifica, perché il corrispettivo reale dovuto all'appaltatore sarà quello risultante dalle misurazioni definitive che potranno discostarsi in più o in meno rispetto all'importo contrattuale calcolato in via presuntiva in base al computo.

Relativamente agli appalti a corpo occorre però sgombrare il campo da un equivoco.

La natura di appalto a corpo non esclude che competano all'appaltatore compensi per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili e che allo stesso siano imposti al di fuori delle previsioni contrattuali. In altri termini, finalità della determinazione forfettaria del prezzo di appalto è quella di evitare conteggi e misurazioni, più o meno contrastanti, al termine dei lavori; il che comporta che il compenso pattuito copra tutto quanto contrattualmente affidato ma non anche lavori eccedenti il progetto. Il corrispettivo a corpo è perciò funzionalmente collegato al contratto al quale inerisce ed è invariabile solo fino a quando l'oggetto del contratto resta immutato, mentre è soggetto a variazione qualora l'oggetto del contratto subisca mutamenti.

Tali conclusioni sono delineate dall'art. 1661 cod. civ. secondo cui il committente può apportare variazioni al progetto, ma l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato *globalmente*, cioè a corpo.

La norma dimostra il ruolo determinante che il progetto svolge nell'appalto a forfait e prova che l'invariabilità, certamente non assoluta, del prezzo in tale forma di appalto trova il suo fondamento nella determinatezza, anche sul piano delle dimensioni, dell'opera appaltata, poiché l'appaltatore deve essere posto in grado di sapersi regolare al momento della fissazione del prezzo e non deve restare esposto a sorprese.

Dunque, sul piano sostanziale non vi sono particolari differenze tra appalti a corpo e appalti a misura perché in entrambi, qualora siano necessarie lavorazioni *ulteriori rispetto al progetto*, l'appaltatore ha diritto al relativo compenso.

3.2 LA CONTABILITÀ DEI LAVORI. GLI ATTI CONTABILI COME ATTI PUBBLICI.

Avuto riguardo a quanto sancito dall'art. 155 reg., può dirsi che la contabilità dei lavori ha la finalità essenziale di accertare, man mano che i lavori vengono eseguiti, quanta parte di essi è stata realizzata; e ciò al fine di consentire il tempestivo pagamento all'appaltatore degli acconti stabiliti in contratto e rendere possibile il controllo circa lo sviluppo dell'opera per mettere in condizione gli organi dell'amministrazione di dare le necessarie disposizioni per la sua corretta e tempestiva esecuzione, e, in caso di deficienza dei fondi, di promuovere senza indugio i necessari provvedimenti. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici (art. 155 co. 4, reg.).

In base all'art. 155, co. 2, reg. gli atti contabili *redatti* dal direttore dei lavori sono *atti pubblici* (art. 2699 cod. civ.). Malgrado l'infelice formulazione della norma, è da ritenere che la qualità di atto pubblico sia da riconoscere non soltanto agli atti che materialmente compila il direttore dei lavori – quali gli stati di avanzamento dei lavori (art. 168, co. 1, reg.) ed il conto finale (art. 173 reg.) – ma anche agli altri documenti contabili, quali il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed il registro di contabilità che, pur essendo di regola compilati dagli assistenti del direttore dei lavori, devono essere da questo sottoscritti con conseguente assunzione diretta di responsabilità (art. 157, co. 4; 160, co. 1; 163, co. 2, reg.).

L'eventuale falsità (ovviamente volontaria) delle attestazioni contenute negli atti contabili configura perciò la grave ipotesi di reato di cui all'art. 476 cod. pen., e cioè quella della falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

3.3 I SINGOLI DOCUMENTI CONTABILI.

In base all'elencazione fornita dall'art. 156 reg., i documenti contabili sono:

- il giornale dei lavori;

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- le liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati d'avanzamento dei lavori;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- il conto finale e la relativa relazione.

Si passa di seguito ad analizzarne il contenuto e le finalità più salienti.

3.3.1 Il giornale dei lavori.

Il giornale dei lavori (art. 157 reg.) è tenuto da un assistente del direttore dei lavori ed in esso, giorno per giorno, vanno annotati i fatti salienti dell'appalto, quali le modalità con cui procedono i lavori, il numero e le tipologie di operai, i macchinari esistenti in cantiere ed ogni altro fatto che interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori (situazioni metereologiche, natura dei terreni, ecc.). Tali annotazioni possono rivelarsi di particolare interesse per l'amministrazione nei casi di controversie con l'appaltatore nelle quali questo lamenti sospensioni o rallentamenti dei lavori attribuibili a responsabilità dell'amministrazione stessa. In questi casi una quota consistente del danno è rappresentata dalla mancata o ridotta utilizzazione dei macchinari esistenti in cantiere e dagli stipendi improduttivamente corrisposti agli operai, sicché le attestazioni del giornale dei lavori possono risultare, sul piano probatorio, determinanti per contestare richieste dell'appaltatore ritenute infondate o spropositate.

Nel giornale devono inoltre essere annotati tutti gli ordini di servizio, le relazioni al responsabile del procedimento, i verbali di accertamento, le sospensioni e riprese dei lavori, le varianti disposte ed i nuovi prezzi approvati.

3.3.2 Il libretto delle misure.

Il libretto delle misure (art. 158 reg.) è il documento nel quale il direttore dei lavori, o un suo incaricato, registra – indicandone la misura e la classificazione – le lavorazioni eseguite “*contemporaneamente al loro accadere*” (art. 155, co. 3, reg.) e perciò via via che i lavori procedono.

La misurazione deve avvenire in contraddittorio con l'appaltatore, il quale perciò deve essere invitato ad intervenire al rilevamento delle misure (art. 185, co. 1, reg.). Qualora l'appaltatore non ottemperi all'invito, il direttore dei lavori effettua le misurazioni in presenza di due testimoni; questi, in mancanza di indicazioni legislative, è da ritenere possano essere anche soggetti facenti parte dell'ufficio della direzione dei lavori.

La tenuta del libretto delle misure è di competenza del direttore dei lavori, il quale può delegare tale compito al personale che lo coadiuva (art. 160 reg.). Qualora attui tale delega, il direttore dei lavori è comunque tenuto a verificare di tanto in tanto, con l'assiduità che ritiene necessaria, l'esattezza delle misurazioni eseguite provvedendo eventualmente alle opportune rettifiche e, successivamente, a sottoscrivere anch'egli

il libretto. La frequenza delle operazioni oggetto del libretto è diversa a seconda che si tratti di lavori a misura o di lavori a corpo. In effetti il libretto assolve alla sua funzione tipica esclusivamente per gli appalti a misura, poiché, come è noto, negli appalti a corpo l'entità del corrispettivo prescinde dalle misurazioni.

Negli *appalti a misura* il libretto deve essere compilato personalmente e deve essere sottoscritto dal funzionario che ha eseguito la misurazione (il direttore dei lavori o il suo delegato) e dall'appaltatore a conclusione di ogni operazione (art. 185 reg.). Le misurazioni, evidentemente, devono essere reali e non presuntive, devono cioè essere il risultato di una verifica geometrica di ogni tipo di lavorazione risultante dall'elenco prezzi allegato al contratto. Il libretto, pertanto, deve contenere: a) la specificazione della quantità relativa ad ogni categoria, eseguita e rilevata al termine di ogni operazione o comunque di ogni giorno, con indicazione del posto e del riferimento progettuale; b) i disegni della lavorazione eseguita, quando ciò sia ritenuto necessario per identificare le lavorazioni cui le misure si riferiscono; è invece obbligatoria l'allegazione al libretto dei profili e dei piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni quando queste modificano lo stato preesistente dei luoghi (es. uno scavo); c) eventuali altre notazioni ritenute necessarie per identificare le parti di opera cui si riferiscono le misurazioni eseguite.

Qualora non sia possibile una misurazione analitica, ma si debba procedere sulla scorta di calcoli basati su medie (es. uno sbancamento), il libretto deve indicare non soltanto i risultati del calcolo, ma anche tutti gli elementi posti alla base del calcolo stesso, e cioè i punti di riferimento (es. le sezioni dello scavo) ed il metodo geometrico seguito (art. 158, co. 2, reg.). È possibile l'utilizzo di programmi di contabilità computerizzata (art. 158, co. 3, reg.). In tal caso, la registrazione delle misurazioni eseguite viene effettuata in apposito documento (definito dalla norma brogliaccio, e cioè registro adibito alle prime annotazioni) per essere poi riportata nei libretti compilati sulla base dei programmi informatici.

Negli *appalti a corpo* il libretto delle misure viene compilato soltanto in occasione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e cioè allorché l'avanzamento stesso raggiunge l'aliquota corrispondente all'importo contrattualmente stabilito per il pagamento dell'acconto. Il libretto delle misure, pertanto, negli appalti a corpo non contiene misurazioni (e perciò impropriamente è definito libretto delle misure), ma soltanto l'indicazione delle aliquote dei lavori realizzati ai fini dell'emissione dello stato di avanzamento.

Il direttore dei lavori deve quindi valutare il momento in cui viene raggiunto l'importo per il pagamento dell'acconto attraverso la determinazione della quota di ogni gruppo di lavorazioni (o di ogni lavorazione) effettivamente eseguite.

In base all'art. 159, co. 3, seconda parte, reg., il direttore dei lavori ha facoltà (scelta, perciò, rimessa ad un suo libero apprezzamento) di verificare il raggiungimento delle aliquote attraverso un riscontro con il *computo metrico* estimativo di progetto che, come è noto, è il documento nel quale il progettista deve indicare le quantità di ogni singola categoria di lavoro per dare l'opera compiuta. Peraltro, la stessa disposizione

si preoccupa di evidenziare che, nel caso degli appalti a corpo, detto computo metrico non è documento contrattuale e non dispiega, perciò, nessun effetto ai fini della determinazione del corrispettivo. Esso è un semplice documento di ausilio per il direttore dei lavori nelle sue operazioni di determinazione dell'avanzamento dei lavori. E perciò, ove al termine dell'opera dovesse risultare che per realizzare i lavori come risultanti dai disegni di progetto l'appaltatore ha dovuto eseguire quantità maggiori o minori rispetto a quelli indicati nel computo, la circostanza non ha alcuna rilevanza, ed il corrispettivo a corpo pattuito resta fisso e non subisce alcun aggiustamento; ciò perché il corrispettivo a corpo è soggetto ad aumenti o decurtazioni esclusivamente nel caso in cui vengono eseguite legittimamente opere in più o in meno rispetto ai disegni di progetto. In occasione di ogni stato di avanzamento le quote percentuali annotate sul libretto delle misure vanno trascritte sul registro di contabilità, ai fini del pagamento dell'acconto (art. 159, co. 2, reg.). Negli appalti a corpo, dunque, il libretto delle misure sostanzialmente è un doppio del registro di contabilità.

3.3.3 Le liste settimanali.

Le liste settimanali sono il documento nel quale vengono registrati, dall'assistente del direttore dei lavori, i lavori in economia previsti nel contratto, e cioè le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera messi dall'appaltatore a disposizione dell'amministrazione (art. 162 reg.).

Esse, una volta compilate, devono essere sottoposte all'appaltatore per la sottoscrizione.

3.3.4 Il registro di contabilità.

Negli appalti a misura i rilevamenti dei lavori eseguiti e registrati nel libretto delle misure e quelli in economia risultanti dalle fatture e dalle liste settimanali vengono trascritti nel *registro di contabilità* (artt. 163 e 166 reg.) che è il documento tenuto dal direttore dei lavori o da un suo assistente, che accentra e riassume l'intera contabilizzazione dell'opera; in esso, alle quantità e qualità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto e nelle liste, vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, sicché viene determinato l'avanzamento dei lavori non soltanto dal punto di vista delle quantità, ma anche da quello del corrispettivo maturato a favore dell'appaltatore.

In particolare: a) alle quantità risultanti dal libretto delle misure vengono applicati i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta; b) alle prestazioni di operai e mezzi d'opera risultanti dalle liste settimanali vengono applicati i prezzi di contratto al lordo del ribasso d'asta (art. 153 reg.); c) le fatture sono trascritte per il corrispondente importo sotto un capo distinto (art. 166, co. 2, reg.).

Negli appalti a corpo le quote percentuali di ogni gruppo di categorie di lavorazioni (o di ogni categoria) annotate sul libretto delle misure in occasione dello stato di avanzamento vengono riportate sul registro di contabilità ed in questa sede completate con l'indicazione della quota parte dei prezzi corrispondenti, indicati nel capitolato speciale (es. scavi, 100; eseguiti 30%; credito maturato 30).

Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o dal personale da lui designato ed è sottoposto all'appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione della maturazione di ogni stato di avanzamento, perché è questo il momento da cui contabilmente deriva la più significativa delle conseguenze, e cioè il sorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento dell'acconto.

3.3.5 Sommario del registro di contabilità.

Tale documento contabile ha importanza del tutto secondaria, e nessuna finalità sostanziale, poiché serve soltanto a riassumere i dati del registro di contabilità onde consentire alla direzione dei lavori di avere un quadro sintetico di insieme dei lavori via via eseguiti.

3.3.6 Lo stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento.

Quando dalle risultanze del registro di contabilità o del sommario del registro di contabilità il direttore dei lavori ricava che l'appaltatore ha raggiunto l'importo stabilito nel capitolato speciale per il pagamento della rata di acconto, deve emettere entro il termine fissato dallo stesso capitolato, al fine di consentire il pagamento dell'acconto, un documento contabile denominato *stato di avanzamento dei lavori*, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'appaltatore dall'inizio dei lavori. Tale documento inoltre, in relazione all'indicazione di tutte le lavorazioni eseguite, deve precisare il corrispettivo complessivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, costituito dalla differenza tra i primi due.

Il direttore dei lavori deve trasmettere immediatamente lo stato di avanzamento al responsabile del procedimento, il quale, sulla base di esso, deve emettere tempestivamente il documento contabile denominato *certificato di pagamento* (art. 156, co. 4, reg.), la cui funzione è semplicemente quella di indicare il credito liquido dell'appaltatore ai fini del pagamento.

Il responsabile del procedimento nella emissione del certificato deve procedere ad una verifica soltanto formale e contabile dello stato di avanzamento. Ciò, peraltro, non esclude che, ove egli nutra dubbi circa la regolarità della contabilità e della conseguente maturazione dello stato di avanzamento, abbia pieno titolo per procedere ad ogni altro controllo da lui ritenuto necessario (art. 8, co. 1, lett. r, reg.).

Il certificato di pagamento viene annotato sul registro di contabilità e deve essere tempestivamente trasmesso all'amministrazione appaltante perché proceda alla corresponsione dell'acconto a favore dell'appaltatore con l'emissione del *mandato di pagamento*.

3.3.7 Il conto finale e la relativa relazione.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori compila il *conto finale dei lavori* (art. 173 reg.), che è il documento contabile nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto e fino all'ultimazione, con l'indicazione del corrispettivo complessivo dell'appaltatore e degli acconti corrisposti, la cui differenza costituisce la rata di saldo che dovrà essere corrisposta all'appaltatore dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Unitamente al conto finale il direttore dei lavori compila una relazione illustrativa delle vicende significative dell'appalto, con allegata la relativa documentazione (verbale di consegna dei lavori, atti di approvazione di perizie, ordini di servizio, ecc.). Tale relazione non contiene alcuna valutazione o parere sulle riserve dell'appaltatore.

Acquisita la firma dell'appaltatore sul conto finale, questo e la relazione illustrativa del direttore dei lavori vengono trasmessi al responsabile del procedimento, che a sua volta li trasmette al collaudatore perché possa dare inizio alle operazioni di collaudo (art. 190 reg.).

3.4 LA CONTABILITÀ PROVVISORIA.

Secondo l'art. 165, co. 6, reg. il direttore dei lavori, qualora per "*qualsiasi legittimo impedimento*" non sia possibile procedere a misurazioni precise, esegue misurazioni sommarie, e cioè approssimative, che registra sul libretto delle misure e sul registro di contabilità con l'annotazione che esse sono "in partita provvisoria".

In sostanza, ai sensi di questa norma, il direttore dei lavori ha facoltà di far luogo alla contabilità provvisoria in tutti i casi in cui ritenga che la situazione di fatto non consenta misurazioni precise come richiede l'art. 158 reg. e che siano possibili soltanto misurazioni sommarie, fondate cioè non sul rilevamento puntuale e analitico delle quantità eseguite, ma su una stima di larga massima. Quando, poi, si verificano i presupposti per le misurazioni definitive, egli deve procedere alla contabilizzazione delle quantità realmente eseguite.

La distinzione tra contabilità provvisoria e definitiva rileva sul piano sostanziale perché la mancata iscrizione di riserve sulla prima non determina decadenza, sorgendo l'onere di formulazione delle riserve stesse solo all'atto della redazione della seconda, quando l'appaltatore viene invitato a sottoscriverla (art. 165, co. 6, seconda parte, reg.).

Nei casi in cui il direttore dei lavori abbia dato luogo a misure provvisorie, lo stato di avanzamento viene da lui redatto ed emesso sulla base di dette misurazioni provvisorie (art. 168, co. 3, reg.).

3.5 I PAGAMENTI ALL'APPALTATORE.

L'amministrazione committente è tenuta a prevedere nel capitolato speciale la corresponsione all'appaltatore sia di acconti con le relative modalità e tempi di

liquidazione (art. 114, co. 1, reg.) sia di una rata di saldo da erogare soltanto dopo che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell'opera e previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore pari all'importo della rata stessa (art. 205, co. 2, reg.).

Il credito finale complessivo dell'appaltatore diviene però certo soltanto con il collaudo dell'opera.

Gli acconti e la rata di saldo quindi non hanno carattere definitivo e non implicano riconoscimento di debito nei confronti dell'appaltatore, né tanto meno accettazione dell'opera.

L'amministrazione, nonostante l'avvenuto pagamento di una rata di acconto, mantiene il potere di esercitare il controllo sui lavori oggetto di quella rata ed eventualmente ordinarne la demolizione ed il rifacimento (art. 18 CGA), così come mantiene il diritto di rifiutare l'opera ove ritenuta dal collaudatore affetta da vizi tali da renderla inidonea alle sue finalità.

Anche il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Di conseguenza, anche dopo il collaudo provvisorio l'amministrazione, ove non ne condivida le risultanze, conserva il potere di rifiutarne l'approvazione e perciò rifiutare l'opera (se ritenuta non correttamente eseguita ed inidonea alle finalità cui è preordinata) ovvero disporre un nuovo collaudo, ovvero ancora, disporre d'ufficio detrazioni sul credito dell'appaltatore non effettuate dal collaudatore (art. 205, co. 3, reg.).

In conclusione, dalla avvenuta corresponsione degli acconti e della rata di saldo nessuna presunzione può trarsi circa la corretta esecuzione dei lavori cui gli acconti stessi e la rata di saldo si riferiscono.

L'entità degli acconti e della rata di saldo è rimessa alla valutazione del progettista in sede di redazione del capitolato speciale. Tuttavia è da ritenere che il responsabile del procedimento, in sede di convalidazione del progetto, possa modificarne la misura in relazione alle concrete esigenze dell'appalto. Egli in questa sua valutazione deve tener conto dell'esigenza di temperare la finalità di evitare anticipazioni eccessive da parte dell'appaltatore con l'altra di evitare l'emissione di stati di avanzamento troppo frequenti. Relativamente alla rata di saldo deve tenere conto dell'esigenza di stabilirne la misura in modo che essa abbia entità significativa e che possa perciò assolvere alla sua funzione di garanzia per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo provvisorio.

Quando maturano le condizioni per il pagamento dell'acconto, il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento devono tempestivamente rilasciare, rispettivamente, lo stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento onde consentire all'amministrazione di emettere il mandato di pagamento.

Lo stato di avanzamento può contenere parte del valore dei materiali e dei manufatti introdotti in cantiere e non ancora posti in opera (art. 28 CGA).

Relativamente ai manufatti, qualora il capitolato speciale nulla dica, il loro corrispettivo

può essere liquidato all'appaltatore, conformemente alla disciplina generale, soltanto dopo che essi siano stati posti in opera. L'amministrazione, peraltro, ha facoltà di prevedere nel capitolato speciale che il corrispettivo dei manufatti possa essere liquidato in una determinata misura (non superiore comunque al 50% del loro valore) anticipatamente e cioè all'atto in cui essi vengono introdotti in cantiere. Peraltro, condizione perché nei capitolati speciali possa essere legittimamente stabilito detto pagamento anticipato è che si tratti di manufatti il cui valore sia preminente rispetto al costo della loro posa in opera.

La disciplina dei materiali è opposta a quella dei manufatti. Infatti qualora il capitolato nulla dica, è obbligo dell'amministrazione liquidare all'appaltatore l'importo corrispondente al 50% *fisso* del valore dei materiali allorché essi vengono introdotti nel cantiere (a differenza dei manufatti, per i quali il capitolato speciale può stabilire pagamenti *fino* al 50% del loro valore, e quindi anche di importo inferiore).

Il capitolato speciale può escludere con apposita clausola il parziale pagamento dei materiali prima della loro posa in opera, ma ove ciò non faccia tale pagamento costituisce per essa obbligo.

La disciplina dei pagamenti dei manufatti e materiali è rimessa al progettista in sede di redazione del capitolato speciale, ma il responsabile del procedimento ha facoltà di modificarla in base ad un suo diverso apprezzamento delle concrete esigenze del caso.

Il pagamento anticipato della quota parte di manufatti e materiali è subordinato alla loro accettazione da parte del direttore dei lavori, il quale deve constatarne la qualità e conformità ai requisiti tecnici prescritti.

In alcuni casi il prezzo specifico di materiali e manufatti non è indicato (generalmente ciò avviene negli appalti a corpo e negli appalti a misura allorché il prezzo di manufatti e materiali è conglobato in un unico prezzo contenente anche la posa in opera); in queste ipotesi la valutazione avviene "ai prezzi di stima" e cioè secondo l'apprezzamento del direttore dei lavori, il quale si basa sulle analisi di progetto, sulle fatture di acquisto fornitegli dall'appaltatore e sui prezziari vigenti nel luogo dei lavori.

3.6 L'ANTICIPAZIONE SUL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

La legge 28.5.1997, n. 140, art. 5, ha vietato alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici economici di concedere, sotto qualsiasi forma, anticipazioni del corrispettivo in materia di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data del 29.3.1997 e dei contratti da eseguire con cofinanziamento da parte dell'UE.

Allorché sia prevista la corresponsione dell'anticipazione, questa costituisce non una facoltà, ma un obbligo per l'amministrazione che deve provvedere all'erogazione entro il termine di 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata e certificata dal responsabile del procedimento (art. 113, co. 1, reg.). L'erogazione è però subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della restituzione dell'anticipazione stessa, pari all'importo di questa

maggiorato degli interessi legali calcolati per il periodo necessario al recupero secondo il cronoprogramma (art. 102, co. 1, reg.).

L'“*effettivo inizio dei lavori*” non coincide necessariamente con la data del verbale di consegna dei lavori, visto che di regola con la consegna dei lavori si dà luogo esclusivamente alla messa a disposizione dell'appaltatore, da parte dell'amministrazione, delle aree su cui eseguire i lavori. Esso consiste nel concreto avvio di qualsiasi attività oggetto della prestazione posta dal contratto a carico dell'appaltatore. Per es. se il contratto pone a carico dell'appaltatore indagini preliminari o anche attività immateriali, quali l'attuazione delle procedure per occupazioni ed espropriazioni, il concreto inizio di tali prestazioni, pur essendo esse propedeutiche alla esecuzione dell'opera, costituisce “*effettivo inizio dei lavori*”.

3.7 GLI INTERESSI PER I RITARDI NEI PAGAMENTI.

Relativamente agli interessi per il ritardo nei pagamenti, sono previsti tre tipi di ritardi: il primo concerne il ritardo nel pagamento degli acconti; il secondo riguarda il ritardo nella emissione, da parte del responsabile del procedimento, del certificato di pagamento (art. 30 CGA); il terzo il ritardo nel pagamento della rata di saldo.

- a) Quanto al primo tipo di ritardo, va ricordato che il pagamento degli acconti passa attraverso tre momenti, e cioè:
- l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori cui il direttore dei lavori deve procedere non appena rilevi dal registro di contabilità che è stato raggiunto l'importo per il pagamento;
 - l'emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento;
 - l'effettivo pagamento ad opera dell'amministrazione.

La disciplina temporale dei tre adempimenti risulta così articolata:

- 1) quando è raggiunto, secondo le risultanze del registro di contabilità, l'importo stabilito per il pagamento dell'acconto, il direttore dei lavori deve emettere lo stato di avanzamento nel termine indicato nel capitolato speciale di appalto (art. 168, co. 1, reg.);
- 2) il responsabile del procedimento deve emettere il certificato di pagamento entro 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento (art. 29, co. 1, CGA);
- 3) infine, il pagamento deve avvenire, con l'emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento (art. 29, co. 1, secondo periodo, CGA).

A partire dal momento in cui dal registro di contabilità risulta raggiunto l'importo per l'acconto, l'amministrazione, per effettuare il pagamento, dispone del termine complessivo di 75 giorni, cui va aggiunto l'ulteriore termine indicato nel capitolato speciale per l'emissione dello stato di avanzamento.

Peraltro, il termine per l'emissione dello stato di avanzamento di cui al punto 1 deve essere stabilito nel capitolato speciale in misura del tutto ragionevole (tutt'al più 15 giorni, salvi casi particolari).

Infatti l'art. 155, co. 3, reg. prevede che, una volta maturato l'importo per l'acconto secondo le risultanze della contabilità, l'ufficio della direzione dei lavori deve "rilasciare prontamente" lo stato di avanzamento. Ne consegue che questo deve essere emesso immediatamente e che l'amministrazione può legittimamente stabilire nel capitolato speciale un termine ragionevolmente breve.

Se il capitolato speciale nulla stabilisce, lo stato di avanzamento deve essere emesso immediatamente e cioè contestualmente al raggiungimento dell'importo per l'acconto, con la conseguenza che l'amministrazione in tal caso dispone per il pagamento soltanto di 75 giorni.

Se il pagamento non è effettuato entro il termine a disposizione dell'amministrazione, e cioè entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore a partire dal 31° giorno gli interessi legali per i primi 60 giorni e quelli moratori per il periodo successivo. La misura degli interessi moratori è determinata ogni anno con decreto del Ministero dei LL. PP. ed è comprensiva del maggior danno di cui all'art. 1224, co. 2, cod. civ.

- b) Una disciplina particolare (art. 30, co. 1, CGA) è prevista per il caso che il ritardo nel pagamento dipenda da ritardo nell'emissione del certificato di pagamento oltre il 45° giorno dalla data dello stato di avanzamento. In tal caso, la disposizione fa retroagire la maturazione degli interessi (legali per i primi 60 giorni e moratori per il periodo successivo) facendoli decorrere dalla data di scadenza del termine per l'emissione del certificato di pagamento, e cioè dal 46° giorno successivo all'emissione dello stato di avanzamento. In altri termini, se il certificato di pagamento viene emesso dopo i 45 giorni consentiti, gli interessi, nelle stesse misure prima dette, decorrono dal 46° giorno (e cioè, al tasso legale dal 46° al 106° giorno, ed al tasso degli interessi moratori oltre il 106° giorno) fino alla data di emissione del certificato di pagamento.
- c) Relativamente alla rata di saldo, il suo pagamento deve avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (che a sua volta deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori: art. 192, co. 1, reg.) o di quello di regolare esecuzione (che a sua volta deve essere rilasciato nei tre mesi successivi alla ultimazione dei lavori: art. 208, co. 1, reg.). Se il pagamento non avviene entro questo termine spettano all'appaltatore gli interessi legali per 60 giorni (e cioè dal 91° giorno successivo all'emissione del certificato fino al 151° giorno) e quelli moratori per il periodo successivo (art. 30, co. 3, CGA). Anche in tal caso gli interessi moratori sono comprensivi del maggior danno di cui all'art. 1224, co. 2, cod. civ.

Se il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione vengono emessi fuori dai termini (rispettivamente, 6 e 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori), la franchigia di 90 giorni decorre dalla scadenza del termine per

emettere il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione, sicché da tale scadenza (sei mesi dall'ultimazione per il certificato di collaudo, e tre mesi per quello di regolare esecuzione) decorrono 90 giorni di franchigia e successivamente per 60 giorni gli interessi legali e poi quelli moratori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria pari all'importo della rata stessa (art. 205, co. 2, reg.) maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente fino al collaudo definitivo e perciò in pratica per il tempo intercorrente tra il pagamento della rata di saldo e la scadenza di due anni decorrenti dal certificato di collaudo provvisorio (art. 102, co. 3, reg. ed art. 28, co. 3, della legge). Pertanto, se l'appaltatore non perfeziona tale garanzia non mette in condizione l'amministrazione di poter effettuare il pagamento, dando così luogo all'ipotesi tipica di mora del creditore, tra i cui effetti vi è quello che non sono dovuti gli interessi.

Infine, l'art. 29, co. 2, seconda parte, CGA stabilisce che, qualora l'appaltatore non abbia presentato la garanzia fideiussoria prima o contestualmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ma la presenti solo successivamente, il termine di franchigia di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia.

- d) Per quanto concerne il ritardato pagamento degli acconti di cui ai precedenti punti a) e b), l'art. 116, co. 4, reg. stabilisce che, nel caso in cui relativamente ad uno stato di avanzamento siano maturati interessi, questi debbono essere computati e corrisposti in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità per l'appaltatore di formulare alcuna domanda o di iscrivere riserva negli atti contabili (per es. se il primo stato di avanzamento viene pagato in ritardo e ciò ha comportato la maturazione di interessi, questi debbono essere determinati direttamente dall'amministrazione e corrisposti dalla stessa in occasione del pagamento del secondo stato di avanzamento).

La norma non esclude la possibilità di attuare quella che dovrebbe essere la prassi ordinaria, e cioè il pagamento degli interessi contestualmente al pagamento ritardato dello stesso stato di avanzamento (e non di quello successivo) cui essi si riferiscono, sempreché ovviamente sussista l'immediata disponibilità economica.

3.8 IL PREMIO PER L'ANTICIPATO COMPLETAMENTO DELL'OPERA.

In base all'art. 23 CGA l'amministrazione ha facoltà di stabilire nel capitolato speciale, e perciò nel contratto, un premio di acceleramento per l'ipotesi che l'appaltatore concluda i lavori in anticipo rispetto al termine di esecuzione. Il premio va stabilito nella stessa misura prevista per la penale nel capitolato speciale e deve corrispondere

agli stessi criteri di questa (tra lo 0,3 e l'1 per mille al giorno).

Il premio può essere previsto soltanto “*in casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo*”. L'interesse sussiste sia quando si tratta di opera suscettibile di produrre reddito, e la cui anticipata ultimazione ne anticipa perciò la fruibilità economica, sia nei casi di opere con rilevanti finalità sociali con caratteri di urgenza.

Presupposto logico per la previsione del premio è che il termine di ultimazione sia stabilito in modo rigoroso attraverso la simulazione di produzioni molto elevate; perché diversamente, ove il tempo contrattuale fosse stabilito con larghezza, il premio di acceleramento risulterebbe privo di fondamento sostanziale. In altri termini l'appaltatore, per ottenere il premio, deve porre in essere uno sforzo produttivo notevole; circostanza che ricorre soltanto se il termine contrattuale è determinato con severità.

Il diritto dell'appaltatore a percepire il premio sorge all'atto del certificato di collaudo provvisorio in quanto a seguito di questo risulta accertato il presupposto che lo determina, e cioè la anticipata ultimazione dell'opera e la sua avvenuta esecuzione a regola d'arte.

3.9 IL PAGAMENTO DI STIPENDI E CONTRIBUTI.

Con la stipula del contratto l'appaltatore assume non soltanto l'obbligo nei riguardi dell'amministrazione di eseguire l'opera correttamente e nei tempi pattuiti, ma anche le obbligazioni nei confronti del proprio personale dipendente per il pagamento dei contributi previdenziali e per quello degli stipendi.

Ove si verificano le inadempienze in questione, l'amministrazione procede al pagamento diretto delle somme dovute ai titolari del relativo credito (personale dipendente o enti previdenziali) detraendo il relativo importo dagli acconti maturati in favore dell'appaltatore (artt. 7 e 13, co. 1, CGA). Se gli acconti non sono sufficienti, l'amministrazione si rivale sulla cauzione definitiva e, per quanto concerne i contributi, sulla trattenuta dello 0,5% operata su ogni stato di avanzamento (art. 7 CGA).

La disciplina del pagamento diretto degli stipendi e dei contributi è però diversa e le due ipotesi vanno perciò trattate distintamente.

Quando il responsabile del procedimento viene a conoscenza del mancato pagamento delle retribuzioni, diffida l'appaltatore invitandolo ad adempiere ai suoi obblighi entro 15 giorni. Se l'appaltatore contesta il diritto del personale alle retribuzioni, il responsabile del procedimento informa l'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti; dà luogo ai pagamenti delle retribuzioni detraendoli dai crediti dell'appaltatore soltanto se e quando l'ufficio provinciale del lavoro gli abbia comunicato l'esito dei suoi accertamenti in ordine all'inadempimento dell'appaltatore.

Se, invece, l'appaltatore a seguito della diffida non contesta la legittimità del diritto dei propri dipendenti, il responsabile del procedimento procede senz'altro al pagamento diretto delle retribuzioni loro spettanti detraendone gli importi dal credito dell'appaltatore maturato con le rate di acconto o con la rata di saldo. La cauzione ha perciò carattere

sussidiario in quanto ad essa l'amministrazione può fare ricorso soltanto se le rate di acconto o quella di saldo su cui operare le ritenute necessarie risultino insufficienti.

La disciplina legislativa concerne le “*retribuzioni dovute al personale dipendente*”; sicché il dovere di pagare direttamente riguarda non soltanto le retribuzioni degli operai, ma anche quelle degli impiegati e dei dirigenti purché addetti all'esecuzione dei lavori.

Relativamente al mancato pagamento dei contributi, l'art. 7 CGA dispone che a garanzia dell'osservanza delle relative norme venga trattenuta sull'ammontare netto progressivo dei lavori (e cioè sugli acconti e, riteniamo, anche sulla rata di saldo) un importo pari allo 0,5% ed inoltre che il responsabile del procedimento dia comunicazione agli enti previdenziali dell'emissione di ogni certificato di pagamento. Se l'ente previdenziale comunica l'inadempienza dell'appaltatore quantificando l'importo dei contributi non versati, l'amministrazione procede al loro pagamento diretto all'ente stesso attingendo alle somme accantonate con la trattenuta dello 0,5% (art. 7, co. 3, CGA).

Se le somme accantonate risultano insufficienti l'amministrazione deve trattenere i contributi da versare sulle somme dovute all'appaltatore a titolo di acconto o di saldo.

3.10 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

L'art. 186, co. 2, reg. afferma che il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Da tale ampia attribuzione di compiti si deduce agevolmente che il direttore dei lavori deve sottoscrivere tutti i documenti contabili assumendo, di conseguenza, la piena responsabilità in ordine al loro contenuto anche nei casi in cui la loro compilazione o la loro tenuta siano attribuite dalla legge o per delega dello stesso direttore dei lavori ai suoi ausiliari, e cioè agli ispettori di cantiere (art. 126, co. 2, lettera g, reg.).

Peraltro, deve ritenersi escluso dal novero dei documenti contabili di competenza del direttore dei lavori il certificato di pagamento, essendo questo l'unico documento contabile di competenza specifica, secondo il disposto dell'art. 169, co. 1, reg. del responsabile del procedimento. Poiché questo emette il certificato sulla base dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, non avrebbe alcun senso ritenere che quest'ultimo debba sottoscrivere anch'egli il certificato di pagamento.

Fatta tale precisazione, va detto che l'intera contabilità dei lavori, e perciò la sua correttezza e veridicità, fa capo al direttore dei lavori, che pertanto, circa le relative operazioni, ha responsabilità diretta, piena ed esclusiva.

Per quanto concerne il giornale dei lavori, questo è tenuto da un ispettore di cantiere, ma la paternità delle annotazioni in esso contenute va ricondotta al direttore dei lavori.

Relativamente alle misurazioni, il direttore dei lavori può attribuire tale compito all'ispettore di cantiere, ma ciò non lo esime dall'obbligo di verificarne la correttezza ed esattezza (art. 160, co. 1, reg.).

Particolarmente delicato è il compito del direttore dei lavori per quanto riguarda il

libretto delle misure negli appalti a corpo. In tal caso, infatti, come si è detto al paragrafo 3.3.2, non vengono fatte misurazioni, ed il direttore dei lavori stima il momento in cui è raggiunto l'importo per l'emissione dello stato di avanzamento secondo sue autonome valutazioni (art. 159, co. 3, reg.).

Ciò vuol dire che in questi casi il compito del direttore dei lavori è delicatissimo perché in pratica l'inesistenza di misurazioni comporta l'esigenza che egli valuti con il maggior grado di approssimazione possibile il raggiungimento dell'aliquota per l'emissione dello stato di avanzamento.

Nella prassi sovente avviene che, anche negli appalti a corpo, il direttore dei lavori procede a sommarie misurazioni onde non essere esposto al rischio di contestazioni da parte dell'impresa appaltatrice, fermo restando però che il corrispettivo prestabilito (sempre che, ovviamente, il progetto non subisca variazioni) resta fisso a prescindere dai risultati delle misurazioni stesse, a differenza di quanto invece avviene negli appalti a misura.

Anche il registro di contabilità, che di fatto è il documento contabile principe in quanto compendia tutte le lavorazioni eseguite ed i relativi crediti maturati dall'appaltatore, è atto di cui il direttore dei lavori ha la piena ed esclusiva responsabilità anche nei casi in cui ne delega la tenuta ai suoi ausiliari.

Importante ricordare che nei casi in cui l'appaltatore formuli nel registro riserve, il direttore dei lavori deve nei quindici giorni successivi formulare anch'egli nel registro, di seguito alle riserve dell'appaltatore, sue motivate deduzioni. Queste sono particolarmente importanti allorché si tratti di questioni attinenti a misurazioni o a fatti successivamente non più verificabili.

Qualora dall'omissione delle deduzioni o da una loro incompleta esposizione derivi all'amministrazione un danno, è prevista per questo la responsabilità diretta del direttore dei lavori (art. 165, co. 4, reg.) che perciò deve prestare, relativamente a tale incombenza, la massima attenzione.

Quanto all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, le responsabilità del direttore dei lavori sono particolarmente delicate, potendo determinare il ritardo nella loro emissione maturazione di interessi a favore dell'appaltatore.

E' perciò da condividere la prassi, sovente attuata, di dar luogo all'immediata emissione degli stati di avanzamento al raggiungimento dell'importo stabilito per ciascun pagamento secondo le risultanze del libretto delle misure e del registro di contabilità.

Per quanto concerne infine il conto finale, va raccomandata la sua tempestiva emissione subito dopo la certificazione dell'ultimazione dei lavori. Ciò perché dalla data di quest'ultima decorre il termine perentorio di sei mesi per l'emissione del certificato di collaudo.

Ora, il collaudatore può avviare le sue operazioni solo dopo avere ricevuto dal responsabile del procedimento tutta la documentazione necessaria (art. 190 reg.) tra cui il conto finale.

Il direttore dei lavori deve perciò, dopo la certificazione dell'ultimazione dei lavori (art. 172 reg.), emettere nel più breve tempo possibile il conto finale e trasmetterlo al responsabile del procedimento unitamente a tutti gli atti prescritti (art. 173 reg.); ciò

perché il responsabile del procedimento possa a sua volta trasmettere al collaudatore la documentazione prescritta (art. 175 reg.) in modo da consentirgli il rispetto del termine di sei mesi per l'emissione del certificato di collaudo.

Capitolo 4.

INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI AI LAVORI DETERMINATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE

4.1.- Nozione e contenuto dei danni derivanti da cause di forza maggiore. 4.2.- I danni indennizzabili ed il presupposto per il loro ristoro. 4.3.- La perizia, l'impegno di spesa e i tempi contrattuali. 4.4.- Compiti del direttore dei lavori.

4.1 NOZIONE E CONTENUTO DEI DANNI DERIVANTI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

Nella disciplina dei lavori pubblici è stabilito che, nel caso in cui eventi di forza maggiore determinino danni ai lavori eseguiti, compete all'appaltatore, a certe condizioni, un compenso corrispondente all'importo dei lavori necessario per le riparazioni ed i rifacimenti occorrenti (art. 139 reg.; art. 20 CGA).

La finalità legislativa è di ridurre l'area di rischio per l'appaltatore in vista del perseguimento dell'interesse pubblico primario, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica nei termini preventivati.

Condizione perché sorga il diritto dell'appaltatore al compenso è che l'evento produttivo del danno sia qualificabile come evento di forza maggiore, tenuto conto che questa si configura allorché possa escludersi qualsiasi responsabilità in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento (art. 1218 cod. civ.). Viene perciò meno il carattere di forza maggiore di un evento (e di conseguenza il diritto al compenso) nei casi in cui l'appaltatore poteva prevederlo ed evitare le conseguenze dannose sulle opere con la diligenza professionale richiesta a chi esercita questo tipo di complessa e delicata attività (art. 1176, co. 2, cod. civ.). In definitiva la prevedibilità ed evitabilità degli effetti dell'evento escludono la forza maggiore e di conseguenza l'indennizzabilità del danno.

In alcuni casi un evento (es. una mareggiata) poteva essere previsto ed i suoi effetti evitati con accorgimenti rientranti nell'obbligazione dell'appaltatore, il quale, come è noto, è tenuto ad attuare tutto ciò che è necessario per il corretto adempimento della sua obbligazione (realizzando per es. adeguate opere provvisorie a protezione dei lavori); in questa ipotesi la mancata attuazione di misure preventive rientranti nell'obbligazione assunta (comprendente tutte le misure preventive ed opere provvisorie necessarie a consentire il raggiungimento del risultato) configura la negligenza dell'appaltatore, l'imputabilità allo stesso degli effetti dell'evento e l'esclusione della configurabilità della forza maggiore (art. 14 CGA).

In altri casi un evento poteva essere previsto ma i suoi effetti evitati non con accorgimenti rientranti nell'obbligazione assunta, bensì con l'esecuzione di opere (si pensi ad una scogliera di protezione per evitare gli effetti delle mareggiate) non

previste nell'appalto; ove ricorra tale ipotesi, la mancata previsione, nel progetto posto a base di gara dall'amministrazione e poi appaltato, di opere necessarie ad evitare gli effetti di un evento prevedibile esclude la responsabilità dell'appaltatore, visto che questo non ha alcun potere ed anzi gli è vietato di eseguire opere aggiuntive senza la preventiva formale approvazione di apposita perizia da parte del competente organo dell'amministrazione.

La causa di forza maggiore viene identificata in eventi naturali, quali ad es. nubifragi, mareggiate, fulmini, terremoti, ecc.

Possono però rientrare nel concetto di causa di forza maggiore anche fatti umani, quali ad es. tumulti, rivoluzioni, guerre, ecc. poiché è forza maggiore tutto ciò che trascende la possibilità di evitare l'evento da parte del soggetto interessato, indipendentemente dalla natura del fatto stesso.

Evidentemente anche in questo caso deve trattarsi di eventi i cui effetti non erano evitabili con la dovuta diligenza o a determinare i quali non abbia concorso la colpa dell'appaltatore (per es. uno sciopero delle maestranze, con danneggiamenti alle opere, determinato da una condotta dell'appaltatore giudicata antisindacale).

Rientrano inoltre nel concetto di forza maggiore anche i danni provocati da fatto illecito volontario del terzo (es. un attentato dinamitardo da parte della criminalità organizzata o atti vandalici di ignoti).

Occorre però precisare che l'appaltatore ha l'obbligo della custodia delle opere fino all'approvazione del collaudo o fino alla consegna provvisoria delle opere eventualmente effettuata prima del collaudo. Pertanto, perché abbia diritto al compenso, l'appaltatore deve dimostrare di avere attuato tutte le necessarie cautele relative alla custodia delle opere e che, nonostante esse, l'evento non poteva essere evitato.

La disciplina legislativa stabilisce che nessun compenso è dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la sua colpa o quella dei suoi ausiliari ed operai (art. 20, co. 3, CGA). Vi sono casi cioè nei quali l'evento di forza maggiore ha i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità e però i suoi effetti negativi avrebbero potuto essere attenuati da una condotta diligente dell'appaltatore. Si pensi al caso in cui l'appaltatore non abbia realizzato a regola d'arte o non abbia realizzato nei tempi programmati opere di protezione ovvero altre opere di progetto la cui esecuzione avrebbe ridotto i danni. Altra ipotesi significativa è quella nella quale l'appaltatore, pur avendone la possibilità, abbia ommesso di adottare quei comportamenti che, se adottati, avrebbero limitato il danno (per es. la ritardata attivazione dell'impianto antincendio in caso di sinistro provocato da un fulmine).

La corresponsabilità dell'appaltatore può perciò manifestarsi sotto due aspetti: o con la non corretta o mancata esecuzione di opere che avrebbero limitato il danno, o con la mancata attuazione di quei comportamenti che, indipendentemente dalla completezza e correttezza delle opere realizzate, l'appaltatore stesso avrebbe potuto e dovuto attuare per limitare gli effetti dannosi del sinistro.

Secondo il co. 3 dell'art. 20 CGA, nel caso di corresponsabilità dell'appaltatore il diritto al compenso viene meno totalmente. Questa conclusione deve però essere ridimensionata in base all'esigenza del nesso di causalità tra la colpa dell'appaltatore e l'evento.

Infatti, può accadere che concorso di colpa dell'appaltatore vi sia, ma che essa abbia nesso causale non con l'intero danno, ma soltanto con una parte di esso: come ad es. allorché la non corretta esecuzione di un'opera di protezione abbia concorso a determinare il danno soltanto ai meccanismi di un impianto mentre il danno alle opere civili dello stesso si sarebbe comunque prodotto anche in assenza di colpa. La norma in questione deve perciò essere intesa nel senso che, in ipotesi di concorso di colpa dell'appaltatore, il diritto al compenso viene meno soltanto relativamente alle opere danneggiate per le quali sia individuabile un nesso di causalità diretto tra la condotta dell'appaltatore ed il danno; mentre il diritto al compenso permane per le opere danneggiate relativamente alle quali tale nesso di causalità non sia configurabile, perché il danno si sarebbe verificato in tutta la sua interezza anche in assenza della colpa dell'appaltatore.

4.2 I DANNI INDENNIZZABILI ED I PRESUPPOSTI PER IL LORO RISTORO.

I danni causati da forza maggiore che danno luogo al diritto dell'appaltatore al compenso devono riguardare i lavori (art. 20, co. 1, CGA) e cioè le opere o porzioni di esse già eseguite a prescindere dal fatto che richiedano o meno l'incorporazione di materiali. E perciò danno luogo al diritto al compenso i danni ad uno scavo già eseguito, nel quale non v'è alcun materiale posto in opera, analogamente ai danni ad un edificio nel quale risultano posti in opera vari materiali, quali il cemento, il ferro, ecc. Poiché l'indennizzabilità riguarda i lavori già eseguiti, è a carico dell'appaltatore il rischio dei danni da forza maggiore ai materiali non ancora posti in opera (quando ovviamente siano da lui forniti, perché nel caso in cui siano forniti dall'amministrazione il rischio è a carico di quest'ultima), nonché agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera in genere. Si tratta infatti di beni di cui è proprietario l'appaltatore che ne mantiene la proprietà anche dopo l'esecuzione dell'opera (le baracche, i ponteggi, ecc.) a differenza dei lavori già eseguiti, la cui proprietà viene automaticamente acquisita dall'amministrazione nel corso dell'appalto man mano che gli stessi vengono realizzati.

Si discute se diano diritto al compenso le cosiddette *opere provvisionali*, quelle cioè che hanno funzione soltanto strumentale e sono perciò destinate ad essere rimosse o distrutte al termine dell'esecuzione dell'opera (strade di accesso al cantiere, deviazione provvisoria di un corso d'acqua, sostegni provvisori nello scavo, ecc.).

Il quesito trova risposta nella lettera e nella *ratio* dell'art. 20, co. 1, CGA, il quale, parlando di "*danni ai lavori causati da forza maggiore*", fa riferimento a tutti i lavori previsti nel progetto appaltato. Ne consegue che, se una determinata opera provvisoria è prevista nel progetto appaltato (es. infilaggi di sostegno nello scavo in galleria), essa va considerata alla stessa stregua delle opere definitive, cui è funzionalmente preordinata al punto da costituire specifico obbligo contrattuale. Al contrario, se l'opera provvisoria non è prevista nel progetto appaltato, la sua esecuzione è rimessa alla discrezionalità e scelta dell'appaltatore e su tale presupposto si può ritenere sia finalizzata e preordinata più all'allestimento e funzionamento del cantiere che non alla realizzazione in senso stretto dell'opera (così per es. le strade di servizio).

È perciò da ritenere che soltanto le opere provvisorie previste in progetto siano indennizzabili nel caso di danni da forza maggiore.

Secondo la disciplina legislativa, il compenso spettante all'appaltatore consiste nell'importo dei lavori necessari per eseguire le riparazioni o i rifacimenti, valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto (art. 20, co. 2, CGA).

Vi sono però ipotesi in cui il danno investe non soltanto l'opera, ma anche il terreno su cui essa insiste o che comporta l'esigenza di lavorazioni non previste in contratto (per es. in caso di inondazione, l'esigenza di rimuovere fango residuo all'interno di una costruzione). Si tratta anche in tal caso di lavorazioni necessarie per procedere alla riparazione delle opere danneggiate e perciò indennizzabili.

Ove manchino i prezzi contrattuali si deve fare riferimento alla disciplina concernente la determinazione dei nuovi prezzi di cui all'art. 136 reg. e perciò si dovrà stabilire il compenso per le nuove lavorazioni sulla base del prezzario dell'amministrazione o dei listini correnti ovvero mediante assimilazione a lavorazioni similari previste in contratto ovvero infine, allorché non sia possibile seguire le prime due strade, mediante nuove regolari analisi. Naturalmente, dovendo farsi riferimento alle condizioni di contratto, sia i prezzi sia i nuovi prezzi occorrenti per le riparazioni sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Il corrispettivo per i lavori eseguiti e danneggiati, se ancora non contabilizzato e/o liquidato, deve essere contabilizzato e/o liquidato col primo stato di avanzamento maturato successivamente all'evento di forza maggiore, mentre l'ulteriore corrispettivo per le riparazioni sarà liquidato successivamente alla loro esecuzione.

Al fine di evitare incertezze e dubbi circa le cause e gli effetti dei danni provocati da eventi di forza maggiore, è stabilito che l'appaltatore deve farne denuncia alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine stabilito nel capitolato speciale o, in mancanza di questo, entro 5 giorni dall'evento (art. 20, co. 1, CGA).

Va rilevato, al riguardo, che mentre l'art. 20, co. 1, CGA stabilisce quale termine di decadenza 5 giorni dall'evento, l'art. 139, co. 1, reg. stabilisce il termine di 3 giorni. La contraddizione va risolta nel senso della prevalenza del termine più lungo di 5 giorni per l'ovvia esigenza di tutela dell'affidamento dell'appaltatore.

È consentito che l'amministrazione stabilisca nel capitolato speciale un termine maggiore o minore di 5 giorni che perciò, in tal caso, assume valore contrattuale.

Qualora però il capitolato stabilisse un termine di decadenza esiguo (es. qualche ora), tale da rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto (art. 2965 cod. civ.), la clausola sarebbe nulla e verrebbe automaticamente sostituita con la previsione legale del termine di decadenza di 5 giorni (inserzione automatica ai sensi dell'art. 1419, co. 2, cod. civ.).

In base agli artt. 139 reg. e 20 CGA il termine di decadenza di 5 giorni (o quello diverso stabilito nel capitolato speciale) decorre dal verificarsi dall'evento. Occorre però considerare che vi sono ipotesi in cui l'appaltatore viene a conoscenza dell'evento dannoso, senza sua colpa, oltre il termine di 5 giorni dall'evento stesso (come per es. nel caso di una condotta lunga numerosi chilometri che subisca danni da forza maggiore in un tratto già costruito assai distante dal tratto in costruzione o dal cantiere). È perciò da ritenere che il termine decorra dal momento della conoscenza dell'evento, salvo che la conoscenza stessa sia avvenuta con ritardo per colpa dell'appaltatore.

Immediatamente dopo la denuncia, il direttore dei lavori deve procedere all'accertamento dei fatti e redigere processo verbale su tre elementi: 1) lo stato delle opere dopo il danno rispetto allo stato antecedente; 2) la causa dei danni, precisando se si sia trattato di causa di forza maggiore ed in cosa essa sia consistita; 3) eventuali negligenze dell'appaltatore che possano configurare concorso di colpa e perciò escludere il diritto al compenso.

La mancata o ritardata attuazione da parte del direttore dei lavori dell'accertamento e del relativo verbale può comportare la diminuzione di garanzie e cautele per l'amministrazione in caso di contrasto con l'appaltatore, considerato che, a fronte di una denuncia di questo che affermi con precisione determinati eventi, un accertamento omissivo o posto in essere tardivamente (in base all'art. 139, co. 2, reg. esso dovrebbe avvenire "appena ricevuta la denuncia", e cioè immediatamente) potrebbe rendere l'amministrazione in un eventuale giudizio priva di adeguati elementi di difesa.

Qualora sorga contestazione sull'accertamento del direttore dei lavori in ordine alla indennizzabilità dei danni o in ordine alla misura dell'indennizzo, l'appaltatore è tenuto a pena di decadenza ad iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e tempi indicati nell'art. 165 reg. È invece da escludere che l'appaltatore abbia l'onere, a pena di decadenza, di iscrivere riserva anche sul verbale di accertamento dei danni, per il semplice motivo che questo non deve essere da lui sottoscritto, e pertanto non può costituire "atto dell'appalto idoneo a ricevere le riserve" secondo la formulazione dell'art. 31, co. 2, CGA.

I casi di contestazione possono essere vari: a) quello in cui l'amministrazione neghi all'evento i requisiti della forza maggiore (imprevedibilità ed inevitabilità); b) quello in cui ritenga sussistere un concorso di colpa dell'appaltatore; c) quello in cui, pur ritenendo l'evento di forza maggiore, vi sia dissenso sull'entità dei danni e perciò delle lavorazioni occorrenti per le riparazioni; d) quello, infine, in cui ritenga tardiva la denuncia, con conseguente decadenza dell'appaltatore dal diritto al compenso.

Qualora le contestazioni vengano fatte dal direttore dei lavori nel verbale di accertamento, l'appaltatore ha l'onere di iscrivere riserva a pena di decadenza all'atto della firma del registro di contabilità immediatamente successiva, e cioè all'atto dello stato di avanzamento successivo (nulla vieta, comunque, che l'appaltatore manifesti il suo dissenso su atti precedenti - come ad es. sul verbale - se gli viene sottoposto per la firma - o mediante apposito scritto). Se il direttore dei lavori riconosce nel verbale il diritto dell'appaltatore e poi tale giudizio non sia condiviso dal competente organo dell'amministrazione all'atto dell'assunzione del conseguente provvedimento di impegno di spesa, l'onere di iscrizione di riserva nasce al momento in cui l'appaltatore è edotto della decisione dell'amministrazione difforme dall'accertamento del verbale del direttore dei lavori e perciò all'atto della firma del registro di contabilità successiva a tale momento.

4.3 LA PERIZIA, L'IMPEGNO DI SPESA E I TEMPI CONTRATTUALI.

Sebbene la legge nulla dica in proposito, è da ritenere che al verbale di accertamento che riconosce l'evento come di forza maggiore e riconosce perciò il diritto dell'appaltatore al compenso per le necessarie riparazioni deve fare seguito la predisposizione di perizia analitica contenente nel dettaglio le quantità delle categorie di lavoro occorrenti, i relativi prezzi ed eventuali nuovi prezzi e l'impegno di spesa complessivo da assumere.

In applicazione della disciplina delle varianti di cui all'art. 134 reg. la competenza ad approvare la perizia concernente il compenso per i danni derivanti da causa di forza maggiore spetta al responsabile del procedimento nei casi in cui essa - potendosi far fronte alla esigenza determinatasi con somme stanziata per imprevisti o accantonate a seguito di economie - non comporta maggiore spesa rispetto a quella stanziata con l'approvazione del progetto originario. Ove invece occorre un ulteriore stanziamento, la competenza appartiene all'organo decisionale del soggetto appaltante.

La liquidazione del corrispettivo delle opere danneggiate, se non già effettuata, deve essere disposta all'atto della maturazione dello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento. Il pagamento del compenso per le riparazioni può invece essere effettuato soltanto dopo l'approvazione della perizia e l'esecuzione delle riparazioni stesse, seguendo la medesima disciplina contrattuale per i pagamenti in genere, compresa l'entità del corrispettivo richiesta per l'emissione dello stato di avanzamento.

Le riparazioni devono avere inizio subito dopo l'accertamento dei fatti con l'apposito

verbale da parte del direttore dei lavori e perciò prima dell'approvazione della perizia e dello stanziamento della maggiore spesa (arg. art. 20, co. 4, CGA). Per le riparazioni di *somma urgenza*, invece trova applicazione l'art. 147 reg. secondo cui esse possono essere ordinate all'appaltatore dal responsabile del procedimento o dal tecnico da lui incaricato anche immediatamente (e cioè prima dell'accertamento), salvo l'obbligo dell'uno o dell'altro di compilare subito un verbale indicante i motivi d'urgenza e redigere entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione una perizia giustificativa da trasmettere entro lo stesso termine all'amministrazione per la sua rapida approvazione.

I danni da forza maggiore, poiché comportano il rifacimento di opere già eseguite o la loro riparazione, determinano l'esigenza di un termine suppletivo per l'ultimazione delle opere; termine suppletivo la cui definizione e statuizione costituiscono un diritto soggettivo per l'appaltatore ed un obbligo giuridico per l'amministrazione.

L'appaltatore non può però pretendere alcun risarcimento per ridotta produttività di cantiere connessa ai maggiori tempi occorrenti per l'esecuzione dell'opera, non essendo questi imputabili a colpa dell'amministrazione.

Da quanto ora detto consegue che qualora l'appaltatore non abbia fatto la denuncia entro il termine di 5 giorni, perde il diritto al compenso ma, poiché la decadenza riguarda solo questo, mantiene il diritto al termine suppletivo in base ai principi generali sulla responsabilità (art. 1218 cod. civ.).

Secondo l'art. 20, co. 4, CGA l'appaltatore, una volta verificatosi l'evento, non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, ad eccezione di quelli relativamente ai quali lo stato delle cose deve restare inalterato fino all'accertamento e redazione del relativo verbale da parte del direttore dei lavori. Tale norma non tiene conto del fatto che il fermo determinato ad alcune opere dai danni dovuti a forza maggiore spesso comporta il fermo di altre opere cui le prime sono propedeutiche. In questi casi la legittima esigenza di sospensione dei lavori ovviamente non riguarda soltanto le opere interessate dall'evento, ma anche quelle la cui esecuzione è da esse impedita o condizionata. Il termine suppletivo deve essere perciò calcolato tenendo conto di tutte le opere, comprese quelle non interessate dall'evento, la cui esecuzione ha dovuto subire necessariamente uno slittamento nel tempo.

Va infine tenuto conto che spesso ai lavori di rifacimento delle opere danneggiate si aggiungono necessariamente ulteriori lavori non previsti nel contratto principale (es. rimozione detriti). In tal caso, in sede di perizia il direttore dei lavori dovrà stimare l'intero termine suppletivo, considerando non soltanto il tempo previsto nel programma contrattuale per l'esecuzione dei lavori danneggiati, ma anche il tempo occorrente per i nuovi necessari lavori.

4.4 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

I compiti e le responsabilità del direttore dei lavori in tema di indennizzabilità di danni alle opere causati da eventi di forza maggiore sono particolarmente delicati.

Infatti, come si è visto, il diritto dell'appaltatore è soggetto alla condizione che egli abbia fatto denuncia dei danni entro tre giorni al direttore dei lavori; quest'ultimo perciò deve preliminarmente attestare che tale denuncia (per la quale non è stabilita la forma scritta, e che pertanto può essere formulata anche verbalmente) ha avuto luogo nel predetto termine stabilito a pena di decadenza.

Una volta ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori deve immediatamente effettuare il sopralluogo e redigere apposito verbale di accertamento contenente:

- a) la descrizione delle opere prima e dopo il danno, con individuazione perciò delle parti e quantità di opere danneggiate;
- b) la tipologia di evento che ha provocato i danni, precisando se lo stesso abbia o meno natura di evento di forza maggiore;
- c) il giudizio se a determinare il danno abbiano concorso omissioni o colpe dell'appaltatore o di soggetti di cui l'appaltatore stesso risponde (es. subappaltatori, direttore di cantiere, ecc.), nel qual caso, come si è visto, è escluso il diritto all'indennizzo (art. 20, co. 3, CGA).

Nella materia *de qua*, pertanto, l'intera attività istruttoria è rimessa alla competenza del direttore dei lavori, il quale peraltro, una volta perfezionato il verbale di accertamento, deve tempestivamente trasmetterlo al responsabile del procedimento per i provvedimenti conseguenti.

Qualora il responsabile del procedimento nulla abbia da eccepire in ordine al verbale, autorizza il direttore dei lavori alla redazione di perizia inerente ai lavori necessari per riparare i danni.

Il direttore dei lavori procede tempestivamente in tale operazione valutando l'importo occorrente per le riparazioni ai prezzi di contratto al netto del ribasso offerto.

Una volta redatta la perizia, la trasmette al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti, che possono essere:

- a) l'approvazione da parte dello stesso responsabile del procedimento, se alla maggiore spesa possa farsi fronte con somme già stanziare (generalmente sotto la voce "imprevisti");
- b) l'inoltro, da parte del responsabile del procedimento, della perizia per la sua approvazione all'organo decisionale dell'amministrazione quando occorre un nuovo impegno di spesa in quanto questa non trova copertura nelle somme stanziare.

Nel redigere la perizia il direttore dei lavori deve quantificare, per proporre l'approvazione, il termine suppletivo spettante all'appaltatore per il completamento dell'opera in ragione del tempo inutilmente decorso a causa dell'evento e del tempo occorrente per effettuare le riparazioni.

Sotto il profilo dei tempi, va notato che all'atto dell'evento il direttore dei lavori sospende i lavori interdetti per effetto dei danni finché non sia approvata la perizia.

Occorre però sottolineare che la decisione se sospendere in tutto o in parte i lavori va fatta con ragionevolezza e non in modo meccanico. In altri termini, il direttore dei lavori potrà ragionevolmente sospenderli *in toto* anche nei casi in cui una parte di essi siano in astratto eseguibili, ma la cui esecuzione sia resa più onerosa per effetto dei danni o finché questi non siano stati riparati.

Capitolo 5. LE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

5.1.- Le varianti non autorizzate. 5.2.- Le varianti non autorizzate ma indispensabili alla corretta esecuzione dell'opera. 5.3.- Casi di ammissibilità delle varianti. 5.4.- La forza maggiore determinante varianti. 5.5.- Le varianti migliorative. 5.6.- Le variazioni dovute ad errori progettuali. 5.7.- Le varianti di dettaglio. 5.8.- Le varianti su proposta dell'appaltatore determinanti economie. 5.9.- L'imprevisto geologico come fatto non producente varianti ma soltanto il diritto dell'appaltatore a nuovi prezzi o ad un equo compenso. 5.10.- Limiti al potere dell'amministrazione di imporre variazioni all'appaltatore. 5.11.- Compiti del direttore dei lavori.

5.1 LE VARIANTI NON AUTORIZZATE.

L'appaltatore di opere pubbliche può legittimamente introdurre variazioni all'opera, come risultante del progetto appaltato, soltanto a seguito di un ordine (scritto, arg. *ex art. 128 reg*) del direttore dei lavori dato in base ad una preventiva approvazione delle stesse ad opera del competente organo dell'amministrazione. Egli, pertanto, è tenuto non soltanto a verificare l'esistenza e la correttezza dell'ordine del direttore dei lavori, ma ad accertarsi altresì che sia intervenuto il provvedimento di approvazione della variante.

Qualora l'appaltatore introduca varianti di sua iniziativa, o qualora, pur avendone ricevuto l'ordine scritto del direttore dei lavori, non si sia accertato dell'esistenza della loro preventiva approvazione da parte dell'amministrazione ed abbia perciò attuato le varianti in assenza di tale approvazione, queste sono da considerare arbitrariamente eseguite dall'appaltatore e perciò illegittime. La finalità della prescrizione risiede nell'esigenza di evitare che l'amministrazione sia esposta all'eventualità del pagamento di maggiori corrispettivi a seguito di un'iniziativa a lei estranea od assunta unilateralmente dall'appaltatore.

La violazione del divieto, da un lato, non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e, dall'altro, comporta l'obbligo per l'appaltatore di demolire a sue spese le lavorazioni eseguite in variante (artt. 134, co. 1, reg. e 10, co. 1, CGA).

La disposizione configura perciò due ipotesi: la prima è che le variazioni siano risultate peggiorative rispetto al progetto e in tal caso non è dubbio che si debba dare luogo alla demolizione o, in alternativa, qualora detta circostanza sia accertata in sede di collaudo, alle detrazioni sul credito dell'appaltatore da parte del collaudatore; la seconda è che le varianti arbitrariamente eseguite dall'appaltatore costituiscano un miglioramento dell'opera, sicché, ove l'amministrazione accerti tale elemento, può non disporre la demolizione, ed in tal caso la sanzione per l'appaltatore consiste unicamente nel mancato pagamento di tali miglioramenti, avendo egli diritto soltanto al corrispettivo contrattuale dei lavori (di minor pregio) come originariamente previsti in contratto. L'appaltatore

non potrebbe pretendere l'ulteriore compenso per il maggior pregio delle lavorazioni effettuate neppure a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., dovendosi ritenere tale azione preclusa dall'esistenza nei suoi riguardi dell'espresso e perentorio divieto legislativo di introdurre varianti arbitrarie e della sancita esclusione di ogni compenso in caso di violazione del divieto stesso.

5.2 LE VARIANTI NON AUTORIZZATE MA INDISPENSABILI ALLA CORRETTA ESECUZIONE DELL'OPERA.

La perentorietà della disciplina esposta al precedente paragrafo è attenuata dalla previsione dell'art. 198 reg. secondo cui, in sede di collaudo, qualora il collaudatore accerti l'avvenuta esecuzione di lavorazioni non autorizzate ma "meritevoli di collaudo", sospende il rilascio del certificato di collaudo e formula le sue proposte al responsabile del procedimento, il quale le trasmette all'organo deliberante dell'amministrazione con proprio parere. È da ritenere che l'amministrazione possa approvare dette varianti non preventivamente autorizzate (e perciò corrispondere all'appaltatore il loro prezzo) soltanto se esse siano ritenute *indispensabili* per l'esecuzione dell'opera o del lavoro.

Infatti, l'art. 134, co. 2, reg. e l'art. 10, co. 1, CGA, stabiliscono perentoriamente che la esecuzione delle varianti non autorizzate non dà titolo all'appaltatore per ottenere compensi ulteriori; sicché la deroga contenuta all'art. 198 reg. laddove si parla di lavorazioni non preventivamente autorizzate ma "meritevoli di collaudo" va necessariamente circoscritta alle lavorazioni indispensabili perché altrimenti i divieti di cui agli artt. 134 reg. e 10 CGA risulterebbero in pratica svuotati di contenuto.

La finalità della disposizione così interpretata risulta chiara: nel caso in cui l'appaltatore esegua varianti non autorizzate ma indispensabili per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, egli di fatto, anche se attraverso un comportamento formalmente non corretto, evita conseguenze pregiudizievoli per l'amministrazione (vizi dell'opera), realizzando così in pieno il pubblico interesse; e, pertanto, non soltanto non è soggetto a sanzioni, ma ha diritto al corrispettivo delle varianti.

Come si è detto, si deve però trattare di lavorazioni in variante non soltanto utili o migliorative od opportune o apprezzabili, ma anche indispensabili; cioè tali che, ove non attuate, avrebbero compromesso la realizzazione dell'opera a regola d'arte determinando vizi o difetti incidenti sulla qualità o funzionalità dell'opera nella loro accezione più ampia.

Qualora il collaudatore accerti l'indispensabilità delle varianti nel senso sopra detto ed inoltre le ritenga meritevoli di collaudo perché eseguite correttamente a regola d'arte, sospende il rilascio del certificato di collaudo e propone "*i provvedimenti che ritiene opportuni*". Ciò sta a significare che il collaudatore propone all'amministrazione di ammettere in contabilità a sanatoria il corrispettivo per le lavorazioni medesime contenenti o meno nuovi prezzi.

Nel caso in cui l'amministrazione accoglie la proposta, avviene l'ammissione in contabilità e la conseguente emissione del certificato di collaudo.

Va pertanto chiarito che, quando le lavorazioni in variante non autorizzate hanno il carattere della indispensabilità, l'appaltatore - come detto - è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al pagamento del relativo corrispettivo, senza alcun potere discrezionale dell'amministrazione di limitarlo (salvo, ovviamente, che essa neghi il carattere di indispensabilità, nel qual caso la questione non può trovare soluzione se non nella sede giurisdizionale). Il diritto soggettivo sorge direttamente per effetto della esecuzione dei lavori indispensabili, ma resta subordinato nella sua efficacia al giudizio di indispensabilità espresso dall'amministrazione in sede di approvazione della variante ed al successivo certificato di collaudo.

Il pagamento dei lavori variati allorché essi siano riconosciuti indispensabili avviene con ritardo rispetto alla loro esecuzione, e cioè soltanto a seguito dell'approvazione del collaudo, perciò sorge il problema se all'appaltatore competano gli interessi sulle somme a lui corrisposte in ritardo.

In proposito non può disconoscersi che il riconoscimento da parte del collaudatore e dell'amministrazione del carattere di indispensabilità delle eseguite varianti non preventivamente autorizzate postula che, da un canto, l'impresa con la sua iniziativa ha evitato un danno per l'amministrazione e, dall'altro, che quest'ultima nel fisiologico svolgimento dell'appalto avrebbe dovuto tempestivamente procedere in corso d'opera all'approvazione di apposita perizia concernente le lavorazioni indispensabili; e ciò perché tale onere rientra nell'ambito dei suoi doveri di cooperazione nell'esecuzione dell'opera. Deve perciò concludersi che, qualora per l'esecuzione delle varianti non autorizzate ma indispensabili l'appaltatore riceva il pagamento con ritardo rispetto a quando lo avrebbe ricevuto se l'amministrazione avesse proceduto nel corso dell'appalto alla tempestiva approvazione della perizia, allo stesso compete la corresponsione degli interessi calcolati a decorrere dall'esecuzione dei lavori.

5.3 CASI DI AMMISSIBILITÀ DELLE VARIANTI.

Le ipotesi nelle quali l'amministrazione può legittimamente, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni al progetto appaltato sono indicate dall'art. 25, co. 1, della legge che ammette tale possibilità esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari (lett. a);
- 2) cause impreviste o imprevedibili (es. un evento naturale che modifica lo stato dei luoghi) (lett. b);
- 3) rinvenimenti imprevisi o imprevedibili (es. di carattere archeologico o relativi ad opere preesistenti) (lett. b-bis);
- 4) manifestarsi di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene (lett. b-bis);

- 5) manifestarsi di cause geologiche, idriche o simili non prevedibili in fase di progettazione di cui all'art. 1664, co. 2, cod. civ.;
- 6) sopravvenuta possibilità di migliorare l'opera con l'utilizzazione di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione dell'opera stessa (lett. b, parte seconda) ovvero di migliorarla a seguito di altre circostanze sopravvenute (co. 3, parte seconda);
- 7) manifestarsi di un errore commesso nella fase della progettazione (lett. d).

I casi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), rientrano nella nozione della forza maggiore, che consiste, secondo i principi della dottrina civilistica, in qualsiasi evento (perciò non soltanto di origine naturale) non prevedibile o non evitabile con la necessaria diligenza richiesta nella esecuzione del contratto.

Per la verità, alquanto generica risulta la definizione di cui al punto 4 (art. 25, co. 1, lett. b-bis, prima parte) che parla di "eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene". La disposizione sembra fare riferimento ai lavori da eseguire su beni preesistenti (es. la ristrutturazione di un monastero o di un ospedale) e concerne l'ipotesi in cui nel corso dei lavori si rivelino esigenze non previste né prevedibili nella fase di progettazione (es. il ritrovamento di un affresco ovvero di fondazioni da consolidare di natura diversa da quella ipotizzata).

In conclusione, i primi cinque casi vanno accomunati sotto il comune denominatore della forza maggiore ed in questi termini non coinvolgono la responsabilità di alcuno ed inoltre la variante risulta *necessaria* all'esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il caso di cui al punto 6 invece è eterogeneo rispetto alla forza maggiore perché consiste nell'eventualità di apportare miglioramenti all'opera che anche senza detti miglioramenti sarebbe comunque realizzabile così come originariamente progettata. Non si tratta perciò, come nell'ipotesi della forza maggiore, di una necessità, bensì di una facoltà consistente nell'opportunità di migliorare l'opera.

Il caso di cui al punto 7, infine, non rientra né nel concetto di forza maggiore né in quello della opportunità di introdurre varianti migliorative, in quanto consiste nell'esigenza di apportare variazioni al progetto appaltato dipendenti dal fatto che esso è risultato non correttamente elaborato perché affetto da carenze o errori. In tal caso, dunque, la variante è necessaria per la corretta esecuzione dell'opera e fa emergere la responsabilità del progettista.

Sintetizzando quanto sin qui esposto, si può affermare che i casi generali di ammissibilità delle varianti sono:

- a) la forza maggiore;
- b) l'opportunità di introdurre miglioramenti all'opera;
- c) il manifestarsi dell'errore progettuale.

La legge prevede poi due ulteriori casi particolari di varianti, peraltro di assai minore significatività rispetto a quelli esposti, e cioè:

- d) le variazioni concernenti aspetti di dettaglio disposte dal direttore dei lavori (art. 25, co. 3, parte prima, della legge);
- e) le variazioni migliorative in diminuzione proposte dall'appaltatore (art. 11 CGA).

Si passa, ora, di seguito, ad esaminare in dettaglio tali cinque figure di variante.

5.4 LA FORZA MAGGIORE DETERMINANTE VARIANTI.

Secondo la dottrina civilistica rientra nel concetto di forza maggiore tutto ciò che non è prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza da parte di chi è tenuto alla prestazione. Rientrano, perciò, nel concetto di forza maggiore i cinque casi prima enunciati di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, di sopravvenute cause imprevedibili, e di imprevisti di carattere geologico, sempre che si accerti e risulti che effettivamente si tratti di cause imprevedibili e perciò non evitabili: ciò perché, altrimenti, ove si trattasse di eventi prevedibili, verrebbe meno il loro carattere di forza maggiore e si ricadrebbe necessariamente nell'ipotesi di imprevisione e, perciò, di errore progettuale.

Per tutte e cinque le ipotesi di variazioni determinate da cause di forza maggiore prima indicate non è posta alcuna limitazione di spesa in ordine alla loro ammissibilità. Ciò perché, ove una causa di forza maggiore sopravvenuta ed imprevedibile determini l'esigenza di una variante comportante un aumento di spesa (quale che sia la sua entità), l'amministrazione, se vuole realizzare l'opera, non può che approvarla, a meno che non ritenga che il maggior costo renda eccessivamente onerosa e perciò antieconomica la realizzazione dell'opera e decida, di conseguenza, di non eseguirla (ritenendo perciò il contratto risolto per eccessiva sopravvenuta onerosità della prestazione ai sensi dell'art. 1467 cod. civ.).

Occorre però chiarire che se, come si è visto, non v'è alcun limite quantitativo al potere dell'amministrazione di approvare varianti necessarie derivanti da cause di forza maggiore, esiste però un limite concettuale consistente nel fatto che la variante può essere legittimamente approvata soltanto se riguarda maggiori lavori di natura *contrattuale* e non *extra-contrattuale*. La facoltà per l'amministrazione di approvare varianti senza limiti quantitativi (nelle ipotesi in cui le varianti stesse siano imposte da eventi di forza maggiore) postula che si tratti di nuovi o maggiori lavori *indispensabili* alla realizzazione dell'opera nella sua impostazione originaria; che si tratti, cioè, di lavori contrattuali.

Più precisamente, si intendono per contrattuali non soltanto i lavori previsti in contratto, bensì anche i lavori non previsti in contratto ma divenuti, per circostanze sopravvenute, *indispensabili* a realizzare l'opera così come originariamente concepita. Costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli non indispensabili alla realizzazione dell'opera

nella sua impostazione originaria, ma che hanno ad oggetto *interventi nuovi* i quali, seppure legati all'appalto iniziale da una qualche connessione, sono autonomi rispetto ad esso.

I maggiori lavori extracontrattuali non possono formare oggetto di perizia di variante ed essere affidati sotto questa forma all'appaltatore originario perché in tal caso si configurerebbe l'affidamento di una nuova opera a trattativa privata dissimulato da un provvedimento amministrativo qualificato perizia di variante; situazione, questa, con indubbi profili di illegittimità, visto che l'affidamento a trattativa privata è possibile soltanto in alcuni limitatissimi casi legislativamente previsti e postula che nel relativo provvedimento sia indicata la norma e le motivazioni di fatto che nel caso specifico la legittimano.

Così chiarito che l'approvazione di perizia di variante determinata da forza maggiore è legittima soltanto per i maggiori lavori di natura contrattuale nel senso sopradetto, occorre verificare la posizione dell'appaltatore, chiarire cioè entro quali limiti questo è tenuto ad eseguire la variante.

Come si è detto, nei casi di forza maggiore non sussistono limiti di spesa per l'approvazione delle varianti, ma l'amministrazione può imporre all'appaltatore la loro esecuzione soltanto entro i limiti qualitativi e quantitativi ben precisi di cui si tratterà più diffusamente al successivo paragrafo 10.

Più precisamente, l'amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione della variante agli stessi prezzi e patti del contratto originario (salvo ovviamente il maggior termine occorrente) fino al limite del 20% dell'importo di questo e sempreché non risulti sensibilmente alterata la natura dell'opera. Entro questi limiti l'appaltatore è tenuto ad eseguire la variante e se ne rifiuta l'esecuzione incorre in inadempimento contrattuale con la conseguenza che l'amministrazione può ritenere il contratto risolto per sua colpa e richiedergli il conseguente risarcimento dei danni.

Invece oltre i limiti sopra indicati (20% del corrispettivo originario o alterazione sostanziale della natura dell'opera) l'appaltatore può rifiutare l'esecuzione della variante, sicché l'assunzione della parte di perizia eccedente il venti per cento (ovvero dell'intera perizia nel caso di snaturamento dell'opera) può eventualmente aver luogo a seguito di nuovo accordo, tra amministrazione ed appaltatore, sul corrispettivo e sulle altre pattuizioni contrattuali.

A tale riguardo, e cioè quando la variante comporti un incremento di spesa eccedente il venti per cento dell'importo dell'appalto, l'art. 10, co. 3, CGA prevede l'attivazione di un meccanismo particolare. Ricorrendo tale ipotesi, infatti, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore, il quale nei successivi 10 giorni deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; qualora l'appaltatore ometta di rispondere nel termine, si verifica una situazione di silenzio - assenso, nel senso che la variante si intenderà accollata allo stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Per quanto riguarda l'amministrazione, questa, nel termine di 45 giorni successivi alla ricevuta comunicazione dell'appaltatore contenente le nuove proposte di questo, è tenuta a

comunicare allo stesso le proprie determinazioni e se omette di farlo si verifica anche in questo caso una situazione di silenzio - assenso: la variante, cioè, si intenderà accollata all'appaltatore alle più onerose condizioni da questo richieste.

In definitiva, dunque, l'assenza di limiti di spesa, in presenza di varianti indispensabili perché dettate da forza maggiore, riguarda una potestà della stazione appaltante in ordine ad un atto amministrativo (la perizia di variante), cui però non corrisponde un analogo diritto potestativo nei confronti dell'appaltatore, il quale, superati i limiti di cui si è detto, ha facoltà di ritenersi sciolto dal contratto se l'amministrazione non accetta le diverse condizioni da lui proposte.

5.5 LE VARIANTI MIGLIORATIVE.

Secondo l'art. 25, co. 1, lett. b), seconda parte, dalla legge è ammessa la possibilità di variazioni determinanti miglioramenti alla qualità dell'opera a due condizioni: a) che i miglioramenti derivino dalla possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie nuovi, e cioè non esistenti al momento della progettazione; b) che non vi sia alcun aumento dell'importo contrattuale.

Una previsione dal tenore simile è contenuta al successivo comma 3, parte seconda, che, in termini più generali, ammette varianti finalizzate al miglioramento dell'opera a condizione che la loro possibilità derivi da circostanze successive ed imprevedibili al momento del contratto. In questo secondo caso (miglioramenti diversi dalla possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie nuovi), la variante migliorativa è ammessa anche se comporta un maggior importo rispetto al corrispettivo contrattuale, ma a due condizioni: 1) che esso non superi il 5% dell'importo del contratto; 2) che trovi copertura nella somma globale originariamente stanziata per l'esecuzione dell'opera; somma che generalmente è più elevata rispetto all'importo del contratto (perché, per es. contiene importi per imprevisti o la possibilità di accantonare economie da ribasso d'asta).

5.6 LE VARIAZIONI DOVUTE AD ERRORI PROGETTUALI.

L'esigenza di apportare varianti al progetto può derivare dal fatto che esso non era correttamente o compiutamente elaborato, sicché la sua esecuzione si tradurrebbe in vizi dell'opera. Analogamente può verificarsi che, pur dipendendo la variante da sopravvenienze oggettive, si accerti che queste erano prevedibili con l'ordinaria diligenza in sede di progettazione e che, pertanto, la sua esigenza scaturisca da errore progettuale in quanto in rapporto di causalità con l'omissione del progettista (che per es. non ha accertato la natura dei terreni).

L'accertamento dell'errore progettuale compete al responsabile del procedimento (art. 134, co. 7, reg.) il quale deve darne conto con adeguate argomentazioni nella relazione di accompagnamento della proposta di approvazione della perizia.

Una volta accertato l'errore progettuale determinante l'esigenza della variante, l'amministrazione ha titolo per rivalersi nei confronti del progettista dei danni subiti. Questi sono costituiti dalle spese di progettazione della variante, dai costi aggiuntivi che l'amministrazione sopporta per effetto della variante stessa (quali ad es. gli indennizzi da corrispondere all'appaltatore per fermo cantiere o rallentamento dei lavori; i costi per il personale preposto alla sorveglianza sui lavori impiegato infruttuosamente per un maggior tempo che avrebbe potuto dedicare ad altre attività; i costi di affitto di locali per supplire alla ritardata ultimazione di una scuola o di uffici; ecc.) nonché, nei casi in cui l'opera assicuri una certa redditività (centrale elettrica, impianto di potabilizzazione, acquedotto, impianto di irrigazione, ecc.), anche dal minor introito (lucro cessante) conseguente alla ritardata entrata in esercizio dell'opera. Peraltro il progettista – sia egli libero professionista o dipendente dell'amministrazione – deve essere garantito da apposita copertura assicurativa.

Quando vi sia l'esigenza di una variante per errore progettuale, l'amministrazione procede ad istruirla ed approvarla (sempre che ritenga di proseguire nell'esecuzione dell'opera) quale che sia il suo importo. Nei confronti dell'appaltatore, però, gli effetti sono diversi a seconda che l'importo della variante sia contenuto entro il 20% dell'ammontare del contratto originario, ovvero lo superi.

Quando la perizia è contenuta entro il 20% dell'importo del contratto, gli effetti sono identici a quelli previsti per le varianti derivanti da forza maggiore: l'amministrazione ha il diritto potestativo di ordinare la loro esecuzione agli stessi prezzi del contratto ed eventualmente con la previsione dei nuovi prezzi necessari, e l'appaltatore ha l'obbligo giuridico di adempiere, con l'unico diritto di contestare eventualmente l'entità dei nuovi prezzi (ove non li ritenga correttamente stimati) mediante l'iscrizione di apposita tempestiva riserva nel registro di contabilità, ma senza possibilità alcuna di interrompere i lavori. Evidentemente l'amministrazione è tenuta a stabilire, per l'esecuzione dei lavori, un termine suppletivo che tenga conto non soltanto dell'importo di questi, ma anche delle eventuali maggiori difficoltà operative agli stessi conseguenti.

Quando invece l'importo della perizia eccede il 20% dell'importo del contratto originario, l'amministrazione deve, in base all'art. 25, co. 4: a) assumere un provvedimento che dichiari *ipso iure* risolto il contratto di appalto; b) collaudare i lavori eseguiti ed elaborare ed approvare la perizia; c) indire una nuova gara di appalto sulla base del nuovo progetto sanato dall'errore a seguito dell'approvazione della variante; gara alla quale deve essere invitato anche l'appaltatore originario; d) corrispondere all'appaltatore, il cui contratto è stato risolto, il corrispettivo dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché un indennizzo pari al 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino al limite dei quattro quinti dell'importo del contratto (art. 25, co. 5).

Circa il momento in cui deve essere pronunciata la risoluzione del contratto è da ritenere che l'amministrazione debba consentire all'appaltatore originario l'esecuzione di tutti quei lavori non interferenti con la perizia perché autonomi e da essa non condizionati né tecnicamente né cronologicamente e, soltanto dopo, pronunciare la risoluzione; ciò sia per ridurre l'onere economico costituito dall'indennizzo del 10% dovuto all'appaltatore, sia per ridurre i tempi morti di esecuzione, sia infine per

consentire all'appaltatore l'esecuzione del contratto da lui assunto fin dove possibile, evitando così di limitarne il contenuto senza giustificata ragione.

Infatti, poiché una sensibile voce del danno che l'amministrazione richiede al progettista è costituita dall'indennizzo del 10% pagato all'appaltatore estromesso, ove la risoluzione sia pronunciata prematuramente (prima, cioè, che l'originario appaltatore abbia eseguito i lavori non condizionati dalla perizia), con conseguente lievitazione di quella voce di danno (perché calcolata su un maggior importo dei lavori non eseguiti), la compagnia assicuratrice garante del progettista e il progettista stesso potrebbero eccepire fondatamente che tale voce di danno è derivata dal fatto colposo dell'amministrazione e che essa avrebbe potuto essere ridotta usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, co. 2, cod. civ). Ne consegue che l'amministrazione deve consentire all'appaltatore originario, fin dove è possibile, l'esecuzione dei lavori previsti in contratto e non condizionati dalla perizia.

5.7 LE VARIANTI DI DETTAGLIO.

Il progettista, nel progetto esecutivo, deve indicare i “gruppi di lavorazioni omogenee” con i relativi importi, e perciò, per es. il gruppo dei vari tipi di scavo, il gruppo dei vari tipi di cemento armato, ecc. (art. 45, co. 6 e 7, reg.).

In fase di esecuzione dei lavori può manifestarsi l'esigenza di variare il rapporto tra le quantità di due o più gruppi di categorie senza alcun aumento di spesa, in quanto tra aumenti e diminuzioni si verifica una compensazione.

In tal caso l'art. 25, co. 3, prima parte, della legge attribuisce la competenza a disporre tale tipo di variazioni al direttore dei lavori, senza pertanto necessità di alcuna ulteriore approvazione, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) deve trattarsi di variazioni contenute nella misura del 5% (è ammesso il 10%, soltanto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) del gruppo di lavorazione variato. Occorre però intendersi: può darsi che un gruppo di lavorazioni richieda un aumento contenuto nei limiti del 5%, ma che a tale aumento corrisponda l'esigenza della riduzione di altri gruppi di lavorazioni in misura superiore al 5%. In casi del genere, è da ritenere che la disposizione sia applicabile, considerato che essa stabilisce il limite superiore dei gruppi di categorie in aumento, mentre nessun limite stabilisce relativamente ai gruppi di categorie in riduzione;
- 2) le modificazioni devono riguardare “aspetti di dettaglio” dell'opera. Deve perciò trattarsi di modificazioni di scarso rilievo tecnico e che non incidono né sulla sostanza dell'impostazione progettuale (es. l'aspetto architettonico della facciata di un edificio) né su aspetti tecnici del progetto particolarmente significativi o delicati (es. una modifica comportante nuovi calcoli del cemento armato). Si tratta di apprezzamento tecnico e di fatto che deve tener conto di tutte le circostanze concrete di ogni singolo caso e che il direttore dei lavori deve effettuare con cautela, considerato che, ove le

modificazioni da lui autonomamente disposte non siano considerate, come “aspetti di dettaglio” dal responsabile del procedimento o dal collaudatore, si potrebbero determinare responsabilità a suo carico. Si suggerisce in proposito il criterio guida che gli aspetti di dettaglio in linea di principio possano riguardare soltanto il contenuto specifico del terzo livello di progettazione, e cioè quello esecutivo, o meglio dei particolari costruttivi (art. 16, co. 5, della legge; art. 38 reg.), e non anche i precedenti livelli della progettazione preliminare e definitiva (art. 10, co. 3 e 4, della legge; artt. 18 e 25 ss. reg.) che coinvolgono sicuramente aspetti sostanziali (e perciò non di dettaglio) dell'opera;

- 3) l'importo del contratto (e quindi il corrispettivo dell'appaltatore) non deve subire aumenti; se ne deve dedurre, *a fortiori*, la legittima applicabilità della norma allorché, a seguito delle variazioni dei gruppi di lavorazioni, l'importo contrattuale subisca una riduzione.

5.8 LE VARIANTI SU PROPOSTA DELL'APPALTATORE DETERMINANTI ECONOMIE.

L'art. 11 CGA consente all'appaltatore di proporre, nel corso dei lavori, variazioni migliorative dell'opera che determinino una diminuzione del corrispettivo dell'appalto e perciò una economia per l'amministrazione. La proposta, corredata da tutti gli elaborati tecnici ed economici necessari a consentirne una adeguata valutazione, deve essere trasmessa dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale entro dieci giorni dalla ricezione deve trasmetterla, munita del proprio parere, al responsabile del procedimento; questi, nei successivi trenta giorni, dopo avere sentito il parere del progettista, assume le sue decisioni in ordine alla proposta.

Se il responsabile del procedimento decide di approvare la variante, procede a stipulare con l'appaltatore atto integrativo del contratto principale contenente la volontà delle parti di eseguire l'opera così come risultante dalla variazione e per il più ridotto importo conseguente all'economia realizzata.

La finalità della disposizione è di incoraggiare l'iniziativa dell'appaltatore in ordine alle varianti in questione, poiché stabilisce che l'economia conseguente deve essere ripartita in misura uguale tra amministrazione e appaltatore. L'appaltatore realizza così un vantaggio economico e l'amministrazione, oltre al vantaggio economico, anche quello del miglioramento della qualità dell'opera. La parte di economia spettante all'appaltatore, in assenza di indicazioni legislative circa il momento della relativa liquidazione, va corrisposta all'atto di collaudo perché è questo il momento del definitivo accertamento della validità della variante.

L'economia conseguente alla variante migliorativa va quantificata sulla base dei prezzi di contratto, il cui corrispettivo va decurtato del valore delle categorie di lavoro ridotte o eliminate dal progetto. Per le eventuali categorie di lavoro nuove, che cioè vanno a sostituire quelle eliminate, deve farsi ricorso alle modalità di determinazione dei nuovi prezzi di cui all'art. 136, reg.

Secondo il co. 4 dell'art. 11 CGA, l'attuazione di questa particolare disciplina è subordinata alla condizione che la procedura di elaborazione ed approvazione della variante migliorativa non comporti interruzione o rallentamento nella esecuzione dei lavori. È perciò necessario un onere di diligenza da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto ad elaborare e proporre la variante al direttore dei lavori con congruo anticipo rispetto alle lavorazioni del programma dei lavori condizionate dalla variante (che per effetto di una sua ritardata approvazione inevitabilmente subirebbero una interruzione o quanto meno un rallentamento).

Le varianti migliorative in diminuzione non sono ammesse nei casi di appalti aggiudicati con la procedura di gara dell'appalto concorso (art. 11, co. 1, CGA), nella quale, come è noto, la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera è elaborata dall'appaltatore. La limitazione vuole evidentemente evitare che l'appaltatore progettista ometta consapevolmente in sede di progettazione possibili miglioramenti con la riserva mentale di proporli in corso d'opera onde lucrare il 50% dell'economia così realizzata.

5.9 L'IMPREVISTO GEOLOGICO COME FATTO NON PRODUCENTE VARIANTI MA SOLTANTO IL DIRITTO DELL'APPALTATORE A NUOVI PREZZI O AD UN EQUO COMPENSO.

Tra le cause che possono dar luogo a varianti progettuali l'art. 25, co. 1, lett. c), della legge annovera espressamente, come si è detto, l'imprevisto geologico disciplinato dall'art. 1664, co. 2, cod. civ., secondo cui “*se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso*”.

Come si vede, l'imprevisto geologico viene preso in considerazione dalla predetta norma del codice civile ai soli fini di riequilibrare, sotto il profilo economico, la prestazione dell'appaltatore tutte le volte che questa subisca, per effetto di una causa di carattere geologico, idrico o simile – e quindi per una causa di forza maggiore non imputabile ad alcuno dei due contraenti – un notevole ed ingiustificato aggravamento.

Calato nella realtà dell'appalto dei lavori pubblici, questo riequilibrio può ottenersi in due modi:

- a) riconoscendo all'appaltatore uno o più nuovi prezzi, nel caso in cui la sopravvenienza di natura geologica, idrica o simile determini esclusivamente la necessità di nuove lavorazioni non previste in contratto (es. in contratto era previsto lo scavo con mezzo meccanico ed invece si rende necessario lo scavo a mano). In tal caso, l'amministrazione è tenuta a determinare i corrispondenti nuovi prezzi con le modalità ed il procedimento stabiliti dall'art. 136 reg. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati, non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, ma ha il diritto (e l'onere, a pena di decadenza) di iscrivere riserva nel registro di contabilità per il riconoscimento del nuovo prezzo nella entità da lui ritenuta corretta.

L'amministrazione, in base agli artt. 136 e 137 reg. deve tener conto, nella determinazione del nuovo prezzo, di tutti e quattro gli addendi che compongono qualsiasi prezzo, e cioè dei costi, delle spese relative alla sicurezza, delle spese generali e degli utili dell'impresa (arg. ex artt. 136, co. 1, e 34, co. 2, reg.). Ne consegue che in tal caso l'appaltatore, per effetto della sopravvenuta esigenza di nuove lavorazioni, non subisce alcun pregiudizio economico, visto che per queste deve essere stabilito un corrispettivo pieno;

- b) riconoscendo all'appaltatore un *equo compenso*, tutte le volte che l'imprevisto geologico non comporti l'esigenza di nuove lavorazioni ma abbia soltanto l'effetto di rendere notevolmente più onerose le lavorazioni previste in contratto (nell'esempio fatto, non muta lo scavo con mezzo meccanico contrattualmente previsto, ma esso diviene più oneroso per la impreveduta presenza d'acqua o maggior durezza della roccia che richiede tempi più lunghi). I presupposti che legittimano il riconoscimento di un equo compenso a favore dell'appaltatore sono espressamente stabiliti dalla norma; si deve trattare: di *cause geologiche, idriche o simili* (e cioè di eventi naturali – quali un terremoto, un'inondazione, una frana, ecc. – o, estensivamente, anche fatti non naturali ma comunque inerenti al contenuto del sottosuolo, come ritrovamenti archeologici, rinvenimento nel sottosuolo di manufatti, tubazioni, ecc.); di *cause non previste dalle parti* (di cause, cioè, che, indipendentemente dal loro carattere in astratto prevedibile o imprevedibile, non siano state in concreto previste dalla parti al momento della conclusione del contratto); di *cause che abbiano reso la prestazione dell'appaltatore notevolmente più onerosa* (quindi, non un qualunque aumento di onerosità è sufficiente per integrare gli estremi del requisito richiesto, ma un aggravio qualificato dalla sensibile entità delle ripercussioni sulla prestazione dell'appaltatore e che rivesta una rilevanza economica tale da erodere una parte significativa dell'utile dell'impresa). Ricorrendo questi presupposti, l'appaltatore ha diritto ad un *equo compenso*; ad un compenso, cioè, che non rappresenta un ristoro integrale del pregiudizio economico subito ma, come statuito da un'ampia casistica giurisprudenziale, il rimborso di una parte soltanto delle maggiori spese effettive sostenute; più esattamente, un compenso decurtato di una parte delle spese generali, dell'intera percentuale dagli utili, e della quota di maggior onere che rientra nell'alea normale del contratto. In altri termini, poiché tra i contraenti si attua un'equa distribuzione del danno, si può senz'altro dire che funzione essenziale della disposizione in esame è quella di ripartire fra appaltatore e amministrazione committente il rischio del maggior costo dell'opera determinato dalle difficoltà di esecuzione dipendenti da cause geologiche, idriche e simili; e cioè, da cause oggettive, in quanto tali non imputabili ad alcuno dei due contraenti.

I possibili effetti dell'imprevisto geologico non si esauriscono nei riconoscimenti esposti alle precedenti lettere a) e b). Può infatti accadere che le cause in argomento determinino l'esigenza di una variante progettuale (ad es. modifica del tracciato di una strada a seguito di un sisma): è questo il caso preso in considerazione dall'art. 25, co. 1, lett. c), della legge Merloni.

Ricorrendo questa ipotesi, l'amministrazione, se intende comunque realizzare l'opera (perché non è divenuta antieconomica), deve approvare la variante, quale che sia il suo importo, sulla base dei prezzi di contratto e con la previsione dei nuovi prezzi eventualmente necessari. L'appaltatore, dal canto suo, è obbligato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi del contratto originario entro il 20% dell'importo di quest'ultimo, mentre oltre tale limite può chiedere all'amministrazione di ricontrattare i prezzi, con la conseguenza che se non si addivene ad un nuovo accordo egli è libero dal vincolo contrattuale e l'amministrazione deve riappaltare il completamento dell'opera ad altro soggetto attraverso una nuova gara.

Come è agevole constatare, il confine tra variante resa necessaria da un impreveduto geologico e variante determinata da un errore o da una carenza progettuale è sottilissimo.

Spetterà, pertanto, al responsabile del procedimento accertare di volta in volta se l'esigenza della variante scaturisca da un impreveduto geologico oppure sia ascrivibile a responsabilità del progettista perché, ad es. questi in sede di progettazione abbia ommesso di svolgere i necessari accertamenti in ordine alla natura del sottosuolo, con la conseguenza che, in questo secondo caso, dovranno applicarsi le disposizioni dell'art. 25, co. 2, 4 e 5, della legge (accollo dei danni al progettista, e se la maggiore spesa supera il 20% dell'importo originario del contratto, risoluzione del contratto, riappalto dei lavori, pagamento all'appaltatore dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% calcolato sulla differenza tra l'ammontare dei quattro quinti dell'importo del contratto e l'ammontare dei lavori eseguiti).

5.10 LIMITI AL POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE DI IMPORRE VARIAZIONI ALL'APPALTATORE.

La disciplina legislativa e regolamentare prevede il diritto potestativo dell'amministrazione di imporre all'appaltatore (il quale perciò è tenuto ad adempiere) variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del 20% del corrispettivo contrattuale, a condizione che dette variazioni non comportino modifiche essenziali alla natura dell'opera (art. 134, co. 4, reg.; art. 10, co. 6, CGA). L'amministrazione, inoltre, ha il diritto potestativo di variare il rapporto tra i singoli gruppi di lavorazioni (aumentandone alcuni e diminuendone altri), ma in tal caso, qualora tali variazioni incidano in misura superiore ad un quinto della quantità del gruppo o dei gruppi variati, l'appaltatore ha diritto ad un equo compenso ove dimostri di avere subito, per effetto di esse, un notevole pregiudizio economico.

L'argomento dello *ius variandi* dell'amministrazione si articola dunque nei seguenti punti: 1) lo *ius variandi* quantitativo; 2) il limite allo *ius variandi* di non modificare la natura dell'opera; 3) il limite allo *ius variandi* relativo ai gruppi di lavorazioni.

1. Quanto allo *ius variandi* quantitativo, nel corso dell'esecuzione dell'opera l'amministrazione, ove ricorrano le situazioni dell'art. 25, co. 1, della legge (cause di forza maggiore o errore progettuale) e sempre che non venga alterata la natura dell'opera, ha il diritto potestativo - a fronte del quale perciò la posizione dell'appaltatore è di mera soggezione - di ordinare a quest'ultimo l'esecuzione di maggiori lavori rispetto al contratto originario, o la diminuzione di essi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stesso entro il limite di un quinto dell'importo dell'appalto; l'appaltatore è tenuto ad ottemperare all'ordine (perché diversamente incorrerebbe in inadempimento contrattuale) senza alcun diritto ad indennità, risarcimenti o compensi di sorta (tranne, ovviamente, il diritto al pagamento dei maggiori lavori ai prezzi contrattuali ed al maggior termine di esecuzione necessario).

La finalità della disciplina va individuata nella presunzione legislativa che per l'esecuzione dei maggiori lavori di natura contrattuale entro il limite del 20% dell'importo dell'appalto l'appaltatore non subisce pregiudizio, dovendosi ritenere equamente remunerato con l'applicazione degli stessi prezzi originari alle maggiori quantità di lavori da realizzare.

La facoltà di ordinare maggiori lavori entro il limite del 20% può riguardare soltanto maggiori lavori di natura contrattuale (sia che questi vengano determinati da eventi di forza maggiore, sia che derivino da errore progettuale); deve cioè trattarsi di maggiori lavori necessari a realizzare l'oggetto contrattuale originariamente identificato (es. l'acquedotto dal punto a al punto b). Non potrebbe perciò l'amministrazione avvalersi legittimamente della disposizione in argomento per ordinare lavori di natura extracontrattuale; lavori, cioè, non necessari all'esecuzione del progetto appaltato ma autonomi rispetto allo stesso (nell'esempio fatto, l'ulteriore tratto di acquedotto dal punto b al punto c). Ove ciò avvenisse, verrebbe attuata una simulazione, poiché l'attuazione dello *ius variandi* in realtà dissimulerebbe un affidamento di lavoro nuovo a trattativa privata. Il che non è ammissibile, costituendo la trattativa privata forma di contrattazione eccezionale, ammessa soltanto nei casi legislativamente consentiti e per la quale sono richieste procedure e forme particolari, tra le quali primariamente l'esigenza di un provvedimento contenente l'indicazione della specifica norma che nel caso concreto legittima il ricorso alla trattativa privata, nonché le motivazioni di fatto e di diritto per le quali la stessa risulta possibile e legittima.

L'importo su cui calcolare il limite del 20%, entro il quale l'amministrazione può esercitare lo *ius variandi*, è costituito dall'importo netto del contratto originario aumentato dell'importo delle eventuali varianti suppletive già approvate, nonché dei compensi non aventi carattere risarcitorio riconosciuti in corso d'opera all'appaltatore dall'amministrazione a seguito del procedimento dell'accordo bonario di cui all'art. 31-bis della legge (art. 10, co. 4, CGA).

Lo *ius variandi* è perciò esercitabile anche più volte, ma ha come limite invalicabile il 20% applicato sull'importo del contratto aggiornato con la precedente variante, al netto della variante già approvata; così, ad es. dopo una prima variante che porta il corrispettivo da euro 100 a euro 120, l'importo complessivo entro il quale è esercitabile lo *ius variandi* sarà il 20% di euro 120, e perciò euro 24, da cui va sottratto l'importo della prima variante approvata di euro 20, per cui detto *ius variandi* sarà esercitabile una seconda volta fino all'importo di euro 4, poiché è questo l'importo che residua oltre la variante di euro 20 già disposta, ed una terza volta (e così via) per centesimi 0,80 considerato che il 20% di euro 124 è appunto euro 24,80 con la conseguenza che, rispetto allo *ius variandi* già esercitato per euro 24, residua appunto soltanto la percentuale dello 0,80.

Fanno eccezione al limite quantitativo del 20% entro il quale è esercitabile lo *ius variandi* le opere relative a fondazioni (art. 10, co. 5, CGA), e cioè tutte quelle lavorazioni e categorie di lavoro necessarie a realizzare una fondazione nella sua completezza; per queste lo *ius variandi* è esercitabile dall'amministrazione senza alcun limite e perciò l'appaltatore è tenuto ad eseguirle (poiché, altrimenti, incorrerebbe in inadempimento) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, salvo il suo diritto a chiedere un equo compenso per la parte di maggiori opere relative a fondazioni eccedente il 20% dell'importo del contratto.

Il diritto all'equo compenso non costituisce però un automatismo poiché l'appaltatore ha sì, diritto di "chiedere" l'equo compenso, ma deve dimostrare di avere subito un pregiudizio per l'aumento delle opere relative a fondazioni; in altri termini, deve fornire la prova che l'aumento delle fondazioni oltre il 20% dell'importo del contratto gli ha arrecato un danno perché, per es. nell'economia generale dell'appalto il relativo prezzo era poco remunerativo o perché la circostanza ha per lui comportato una più gravosa organizzazione tecnica.

L'amministrazione può dunque imporre all'appaltatore l'esecuzione di maggiori lavori entro il limite del 20% dell'importo contrattuale; può però verificarsi che i maggiori lavori necessari per la realizzazione dell'opera eccedano l'importo del 20% del contratto originario. In questo caso, se la causa della variazione è l'errore progettuale, l'amministrazione ha l'obbligo, in base all'art. 25, co. 4, della legge, di recedere dal contratto, pagando all'appaltatore - oltre ai lavori eseguiti ed ai materiali utili esistenti in cantiere - il 10% della differenza tra i quattro quinti dell'ammontare dell'appalto e l'importo dei lavori eseguiti. Se, invece, la causa della variante eccedente il limite del 20% è la forza maggiore, né l'amministrazione è obbligata ad affidare i maggiori lavori (eccedenti il 20%) all'appaltatore, né quest'ultimo è tenuto ad eseguirli. Ciò vuol dire che, con il raggiungimento dell'importo contrattuale aumentato del 20% (oppure anche prima, qualora l'amministrazione non intenda esercitare il diritto potestativo di ordinare l'esecuzione di maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni entro il 20% dell'importo contrattuale), il contratto è da intendersi esaurito e l'appaltatore perciò sciolto da ogni ulteriore obbligo di esecuzione. La parte eccedente il 20%, in buona sostanza, forma oggetto di autonoma nuova contrattazione tra amministrazione ed appaltatore, sicché se essi trovano un accordo sulle condizioni economiche il rapporto

prosegue fino all'ultimazione dell'opera, mentre, in caso contrario, il rapporto si esaurisce e l'amministrazione, per completare l'opera, deve esperire una nuova gara di appalto.

Secondo l'art. 10 CGA l'amministrazione può avvalersi del diritto potestativo di ordinare all'appaltatore l'esecuzione di maggiori lavori entro il limite del 20% dell'importo del contratto originario per le sole ipotesi previste dall'art. 25 e cioè nei casi in cui tale esigenza sia determinata da cause di forza maggiore (sopravvenute disposizioni; sopravvenute circostanze imprevedibili; imprevisto geologico) ovvero da errore progettuale.

Principio opposto è stabilito dall'art. 12 CGA, relativamente allo *ius variandi* in diminuzione. Infatti l'amministrazione ha il diritto potestativo, "indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della legge", di ordinare all'appaltatore l'esecuzione di minori lavori rispetto a quelli di contratto entro il limite del 20% dello stesso e senza che per tale motivo competa alcunché all'appaltatore a titolo di indennizzo.

La norma è perciò esattamente contraria rispetto a quella dell'art. 10, co. 2, CGA; quest'ultima ammette lo *ius variandi* in aumento nelle "sole ipotesi previste dall'art. 25 della legge"; l'art. 12 prevede, invece, lo *ius variandi* in diminuzione "indipendentemente" da tali ipotesi. Il che vuol dire che il diritto dell'amministrazione di ridurre l'esecuzione dei lavori è una vera e propria facoltà esercitabile liberamente rispetto alla quale l'appaltatore è in una posizione di soggezione a prescindere dalle motivazioni per cui quella facoltà viene esercitata.

L'amministrazione potrebbe perciò legittimamente ordinare all'appaltatore l'esecuzione di minori lavori entro il 20% dell'importo del contratto a seguito di un diverso apprezzamento del pubblico interesse (es. l'eliminazione di una parte di un edificio scolastico non più ritenuta utile) o di motivi di ordine tecnico (es. scorporo di un impianto che si ritenga più conveniente affidare ad altro esecutore) ovvero per motivazioni di ordine economico (es. necessità di realizzare economie per far fronte ad esigenze più urgenti).

2. Lo *ius variandi* quantitativo entro il 20% non è esercitabile qualora le variazioni comportino **modifiche essenziali alla natura dell'opera appaltata** (art. 134, co. 4, reg.; art. 10, co. 6, CGA). In tal caso, l'appaltatore avrebbe titolo di rifiutare legittimamente l'esecuzione, non potendo ritenersi che egli sia obbligato ad eseguire una prestazione sostanzialmente diversa da quella contrattualmente pattuita.

Possono essere individuati tre criteri per accertare l'ipotesi di un mutamento sostanziale della natura dell'opera con la conseguente assenza di qualsivoglia *ius variandi* dell'amministrazione.

Innanzitutto ricorre l'ipotesi in argomento quando muta radicalmente la tipologia di opera (una strada anziché un ponte).

Vi è, inoltre, modifica sostanziale anche allorché, pur restando inalterata la tipologia di opera, il progetto venga sconvolto nella sua impostazione originaria (es. un ponte in ferro anziché in cemento).

Ulteriore criterio, infine, è costituito dalla esigenza per l'appaltatore, derivante dalla modifica, di apprestare mezzi d'opera ed organizzazione sensibilmente diversi da quelli iniziali, ovvero spostare il cantiere o modificarne significativamente l'impostazione, ovvero, ancora, affrontare problemi tecnico - esecutivi del tutto eterogenei rispetto a quelli richiesti dall'impostazione progettuale originaria.

Tale terzo criterio discende dal fatto che il giudizio circa la sostanzialità o meno della variante non va fondato esclusivamente su parametri oggettivi, ma deve tenere conto anche del grado di incidenza che la variante nel caso concreto dispiega sulla entità, qualità e difficoltà della prestazione dell'appaltatore (es. un acquedotto la cui variazione piano - altimetrica del tracciato determini lo sconvolgimento dell'organizzazione tecnico - esecutiva precedentemente apprestata).

3. Il terzo caso di *ius variandi* riguarda i singoli gruppi di lavorazioni.

Occorre ricordare che l'amministrazione appaltante deve indicare nel capitolato speciale di appalto ogni singolo gruppo di lavorazioni omogenee ed il relativo importo (art. 45, co. 6 e 7, reg.).

L'amministrazione (sempre che venga rispettato il limite quantitativo del 20% e quello, qualitativo, costituito dall'esigenza di non mutare in maniera sostanziale la natura dell'opera) ha il diritto potestativo di variare le quantità dei vari gruppi di lavorazioni omogenee senza che l'appaltatore possa accampare il diritto di recedere dal contratto ovvero il diritto ad indennizzi. In sostanza, modifiche alle quantità dei singoli gruppi di lavorazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di recedere dal contratto, sempre che non risulti alterata in maniera sostanziale la natura dell'opera (es. aumentano gli scavi e diminuiscono corrispondentemente le opere in elevazione).

Tale disciplina, secondo cui a fronte dello *ius variandi*, da parte dell'amministrazione, dei singoli gruppi di lavorazioni l'appaltatore non ha alcun diritto ma soltanto l'obbligo di eseguire, è temperata dalla disposizione in base alla quale, in presenza di certi presupposti, compete all'appaltatore un equo compenso (art. 10, co. 6, CGA). Le condizioni che fanno sorgere il diritto dell'appaltatore all'equo compenso sono due, e cioè:

- 1) che le quantità del gruppo o dei gruppi di lavorazioni vengano modificate in misura superiore ad un quinto della rispettiva quantità originaria come indicata nel capitolato speciale di appalto;
- 2) che da tali modifiche derivi all'appaltatore un "notevole pregiudizio economico".

È però da chiarire che vi sono variazioni nei rapporti tra le singole categorie di lavori che, pur eccedendo il limite normativo, non arrecano all'appaltatore alcun pregiudizio, o che addirittura in alcuni casi gli procurano un vantaggio (si pensi ad un aumento di gruppi di lavorazioni poco difficoltose o molto remunerative, e a corrispondenti diminuzioni di gruppi assai difficoltosi o poco remunerativi). All'appaltatore compete però l'equo compenso soltanto quando, a seguito della variazione delle quantità del gruppo o dei gruppi di lavorazioni oltre il 20% delle quantità originarie, egli dia dimostrazione di subire un notevole pregiudizio economico che, come si è detto, può derivare soltanto da una espansione dei gruppi onerosi e/o da una corrispondente

riduzione dei gruppi remunerativi; tale dimostrazione deve formare oggetto di apposita riserva iscritta negli atti contabili.

5.11 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

La lettura dell'art. 134 reg. potrebbe indurre a ritenere del tutto secondarie le competenze del direttore dei lavori in ordine alle varianti rispetto a quelle del responsabile del procedimento.

Infatti, compete a quest'ultimo l'accertamento dei presupposti che legittimano la perizia e la decisione se darvi luogo:

- a) approvandola egli direttamente, se non vi sia aumento di spesa e non venga alterata la sostanza del progetto originario;
- b) proponendone l'approvazione all'organo decisionale dell'amministrazione nei casi in cui la variante comporti un aumento di spesa o alteri in maniera sostanziale il progetto originario.

Va però tenuto in considerazione che è il direttore dei lavori l'organo a più diretto e più immediato contatto con l'esecuzione dell'opera e nella condizione perciò di percepire se, in che misura e con quale tipologia sia necessario introdurre varianti.

Al di là, pertanto, della non puntuale formulazione legislativa, non è dubbio che quanto meno nella stragrande maggioranza dei casi l'iniziativa in ordine alle varianti sia del direttore dei lavori, in ragione dei suoi doveri di vigilanza su tutto ciò che possa influire sul più idoneo e corretto risultato consistente nella realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Di massima, pertanto, l'iter procedurale risulta essere il seguente:

- 1) il direttore dei lavori segnala al responsabile del procedimento l'esigenza di una perizia fornendogli tutte le notizie sulle sue motivazioni, finalità ed oneri economici;
- 2) il responsabile del procedimento, se condivide l'esigenza prospettatagli, effettua un'istruttoria volta ad accertare le motivazioni della perizia e se sussistano i presupposti per la sua approvazione;
- 3) nel caso di istruttoria favorevole, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori a promuovere la redazione della perizia;
- 4) su indicazione del responsabile del procedimento la redazione materiale della perizia può essere attuata dallo stesso direttore dei lavori ovvero dal progettista; quest'ultima possibilità, pur nel silenzio della legge, è però da scartare nei casi in cui la perizia sia da riconnettere ad un errore progettuale, risultando quanto meno illogico e comunque non conforme alla tutela del pubblico interesse far progettare una seconda volta a chi sia precedentemente incorso in negligenza o errori.

Infine, va ricordato che rientrano nella autonoma ed esclusiva competenza del direttore dei lavori l'approvazione delle varianti di dettaglio, di cui si è trattato al paragrafo 5.7.

In tal caso, come si è visto, perché possa parlarsi di varianti di dettaglio sono necessarie alcune condizioni (assenza di aumento di spesa, modifica nel rapporto tra i gruppi di lavorazione contenuta nel 5%, variazioni di scarso rilievo tecnico e non incidenti sulla sostanza e sull'impostazione del progetto), sicché ove il direttore dei lavori nutra anche il minimo dubbio sulla sussistenza di una o più di esse deve soprassedere all'approvazione autonoma e chiedere il preventivo benestare al responsabile del procedimento.

Capitolo 6.

TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI, PROROGHE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

6.1.- Il termine di esecuzione, il cronoprogramma ed il programma esecutivo dei lavori. 6.2.- La penale per i ritardi imputabili all'appaltatore. 6.3.- Le proroghe. 6.4.- L'ultimazione dei lavori. 6.5.- Compiti del direttore dei lavori.

6.1 IL TERMINE DI ESECUZIONE, IL CRONOPROGRAMMA ED IL PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.

Il termine di esecuzione dei lavori consiste in un periodo di tempo (es. 6 mesi, 1 anno, ecc.) decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, nel caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna (art. 21, co. 1, CGA); esso è determinato dal responsabile del procedimento prima dell'avvio delle procedure di gara, e precisamente in sede di predisposizione degli atti (in particolare del capitolato speciale di appalto) da porre a base di gara e destinati a costituire, dopo l'aggiudicazione, contenuto del contratto.

Il responsabile del procedimento deve procedere a tale delicata valutazione con estrema ragionevolezza e tenendo in considerazione la tipologia, la categoria, l'entità e la complessità dell'intervento (art. 117, co. 2, reg.).

Egli inoltre deve applicare la disposizione secondo cui nella determinazione del tempo contrattuale di esecuzione deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (art. 42, co. 3, reg.). Ne consegue che il termine complessivo va stabilito considerando l'incidenza negativa che sulla produttività esplicano i giorni di maltempo prevedibili nella zona dei lavori. Da ciò deriva che l'appaltatore non ha diritto a ottenere sospensioni dei lavori o termini suppletivi per le cause climatologiche sfavorevoli rientranti nella prevedibilità e di cui perciò si è tenuto conto nella determinazione del tempo di esecuzione contrattuale.

Ulteriore elemento che il responsabile del procedimento deve tenere presente nel procedere alla determinazione del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori è il cronoprogramma delle lavorazioni elaborato dal progettista (art. 42 reg.) indicante l'importo dei lavori da eseguire in ciascun anno intero, con decorrenza dalla consegna dei lavori.

Qualora egli stimi il termine di ultimazione in misura difforme da quella risultante dal cronoprogramma, quest'ultimo deve essere adeguato (ad opera dello stesso progettista o d'ufficio dal responsabile del procedimento) al diverso termine di esecuzione dei lavori determinato dal responsabile del procedimento.

In caso di gara mediante appalto concorso il cronoprogramma viene presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta (art. 42, co. 2, reg.); in questa ipotesi, però,

il termine di ultimazione risultante dal cronoprogramma non può essere modificato dal responsabile del procedimento in quanto costituisce uno degli elementi dell'offerta e quindi dell'aggiudicazione.

Nelle gare di appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione), di cui all'art. 19, co. 1, lett. b), della legge, il cronoprogramma viene presentato dai concorrenti unitamente all'offerta (art. 42, co. 2, reg.); in questo caso però, a differenza di quanto avviene nell'appalto concorso (nel quale i concorrenti elaborano il progetto ed offrono altri elementi, tra i quali il tempo di esecuzione), il termine di ultimazione è stabilito dagli atti di gara ed i concorrenti non possono modificarlo, sicché essi debbono elaborare il cronoprogramma da allegare all'offerta in modo che lo stesso rispetti il termine di ultimazione indicato negli atti di gara stessi.

Vi è, infine, un ulteriore documento concernente i tempi di esecuzione: l'appaltatore infatti deve presentare prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo contenente l'indicazione dello sviluppo dei lavori in relazione alle date o agli importi stabiliti dal capitolato speciale per il pagamento degli stati di avanzamento (art. 45, co. 10, reg.).

Il programma esecutivo può divergere dal cronoprogramma, ma evidentemente deve essere conforme al termine di ultimazione contrattuale; esso infatti ha la finalità di consentire al direttore dei lavori controlli puntuali circa eventuali ritardi da parte dell'appaltatore nel corso dei lavori (art. 117, co. 4, reg.).

Il direttore dei lavori può richiedere all'appaltatore modifiche al programma esecutivo da questo presentato prima dell'inizio dei lavori qualora ravvisi illogicità o incongruenze tecniche.

In caso di dissenso tra appaltatore e direttore dei lavori circa il programma esecutivo, trova applicazione l'art. 137 che disciplina le modalità per risolvere le contestazioni su aspetti tecnici insorti, appunto, tra direttore dei lavori ed appaltatore. Della questione viene perciò investito il responsabile del procedimento il quale, dopo aver sentito le ragioni dei due contendenti in contraddittorio tra loro, assume le sue decisioni circa la corretta impostazione del programma esecutivo dei lavori; decisione a cui l'appaltatore deve uniformarsi, salvo il suo diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità.

6.2 LA PENALE PER I RITARDI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE.

Per il caso di ritardi rispetto al termine di ultimazione dovuti a negligenza dell'appaltatore, il capitolato speciale stabilisce la penale da applicare, per ogni giorno di ritardo, nella misura variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 117, co. 3, reg.).

Il responsabile del procedimento stabilisce l'entità della penale nel capitolato speciale posto a base di gara e la determina con criteri di ragionevolezza in relazione alla gravità delle conseguenze dipendenti dall'eventuale ritardo colpevole. Per l'esecuzione di opere il cui termine di ultimazione è poco significativo poiché la sua entrata in esercizio non è immediata, è opportuno che la misura della penale sia ridotta, mentre

per le opere alla cui ultimazione segue l'immediata entrata in esercizio la penale deve necessariamente essere predeterminata in misura elevata.

Il direttore dei lavori controlla eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto al programma esecutivo dei lavori e ne riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (art. 117, co. 4, reg.). Circa i provvedimenti da attuare in caso di accertati ritardi in corso d'opera, si rinvia al Capitolo XI, paragrafi 2/b e 4.

Per i ritardi dovuti a negligenza dell'appaltatore rispetto al termine di ultimazione contrattuale dei lavori, l'amministrazione applica la penale, e cioè la detrazione dal credito dell'appaltatore di un importo la cui entità è calcolata in base alla percentuale stabilita nel capitolato speciale di appalto per ogni giorno di ritardo.

Va ricordato che l'applicazione della penale limita al suo ammontare il risarcimento e perciò l'amministrazione non può richiedere il risarcimento di danni eccedenti la penale stessa.

Il responsabile del procedimento è competente a disporre l'applicazione della penale e la attua sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore dei lavori (art. 8, co. 1, lett. w, reg.; art. 22, co. 3, CGA). Quest'ultimo ha perciò l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile del procedimento dei ritardi onde consentirgli di disporre utilmente l'applicazione della penale; di disporla, cioè, in un momento in cui residui ancora un credito dell'appaltatore superiore alla penale stessa.

La penale viene applicata di regola in sede di conto finale con detrazione dalla rata di saldo; ma quando quest'ultima non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa può essere applicata anche sugli stati di avanzamento precedenti.

In base all'art. 117, co. 3, reg. la penale non può eccedere il 10% dell'importo del contratto, e perciò qualora superi tale limite il responsabile del procedimento deve automaticamente ridurla in misura tale da farla corrispondere alla percentuale del 10%. Nei casi in cui la penale non sia stata tempestivamente applicata o la rata di saldo su cui applicarla non risulti sufficiente, l'amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'appaltatore può chiedere all'amministrazione, con la formulazione di riserva sugli atti contabili, la disapplicazione totale o parziale della penale:

- a) quando ritenga che il ritardo non è a lui imputabile;
- b) oppure quando la penale è stata legittimamente applicata perché il ritardo è imputabile all'appaltatore, ma è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'amministrazione (art. 22, co. 4, CGA).

Nel primo caso l'appaltatore deve dare prova della non imputabilità a lui del ritardo; nel secondo caso è da ritenere che l'interesse di cui parla l'art. 22, co. 4, CGA coincida sostanzialmente con l'interesse patrimoniale, e perciò col danno derivato all'amministrazione dal ritardo colpevole dell'appaltatore. Qualora tale danno sia esiguo (per es. perché l'opera, anche se ultimata nel termine, non avrebbe potuto dare immediata utilità) e l'importo della penale applicata assai più elevato del danno subito

dall'amministrazione, questa procederà alla disapplicazione totale o parziale della penale con criteri equitativi.

6.3 LE PROROGHE.

Il ritardo nell'ultimazione dell'opera può essere determinato non da negligenza dell'appaltatore, ma da cause di forza maggiore ovvero da comportamento illegittimo dell'amministrazione: in questi casi l'appaltatore è esonerato da responsabilità per il ritardo ed ha diritto ad una proroga (o meglio ad un termine suppletivo) per l'ultimazione dei lavori corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 26 CGA, secondo cui l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non ultimi i lavori nel termine può chiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, proroga al responsabile del procedimento, il quale si pronuncia entro trenta giorni dopo aver sentito il parere del direttore dei lavori.

Occorre sottolineare che quando lo slittamento temporale nell'esecuzione dipende da causa di forza maggiore o da fatto illecito dell'amministrazione (e perciò da causa non imputabile all'impresa) la proroga, secondo i principi generali (art. 1218 cod. civ.), costituisce un vero e proprio diritto soggettivo dell'appaltatore.

La forza maggiore si configura quando l'evento produttivo del ritardo non poteva essere evitato dall'appaltatore con la diligenza professionale a lui richiesta (art. 1176, co. 2, cod. civ.).

Il giudizio del responsabile del procedimento non contiene perciò apprezzamenti discrezionali, ma deve limitarsi ad accertare se nel caso concreto le cause del ritardo siano imputabili a negligenza dell'appaltatore o, al contrario, a fatti di forza maggiore o riconducibili a colpe dell'ente appaltante. Ove accerti la non imputabilità all'appaltatore, la concessione della proroga costituisce atto dovuto.

L'art. 26 CGA richiede che la domanda di proroga dell'appaltatore sia formulata prima della scadenza del termine contrattuale. Si tratta di disposizione avente soltanto la finalità di favorire l'immediatezza delle decisioni dell'amministrazione, e da cui non è dato desumere che dalla tardiva richiesta derivi decadenza. Ne consegue che quando la causa del ritardo non è imputabile all'appaltatore il suo diritto soggettivo al riconoscimento della proroga permane a prescindere dal momento in cui ha formulato la richiesta, sicché se tale diritto viene negato dal responsabile del procedimento sarà in seguito riconosciuto in sede giudiziale.

6.4 L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il momento dell'avvenuta ultimazione dei lavori riveste grande importanza perché, qualora l'ultimazione avvenga oltre il termine contrattuale, l'appaltatore incorre nell'applicazione della penale. Inoltre dall'ultimazione decorre il termine di sei mesi per il compimento del collaudo con l'emissione, da parte del collaudatore, del relativo

certificato provvisorio (art. 192, co. 1, reg.). Infine, a partire dall'avvenuta ultimazione e fino al certificato di collaudo provvisorio (ovvero, in caso di ritardo di questo, fino alla scadenza di sei mesi) sussiste a carico dell'appaltatore l'obbligo della custodia e della manutenzione dell'opera (art. 5, co. 1, CGA).

L'appaltatore deve immediatamente comunicare per iscritto l'avvenuta ultimazione al direttore dei lavori, il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore stesso e, in caso di esito positivo, emette il certificato di ultimazione dei lavori (art. 21, co. 2, CGA; art. 172, co. 1, reg.) che sottopone alla firma dell'appaltatore (arg. ex art. 172, co. 1, ultima parte).

Qualora sorgano contestazioni circa il momento dell'effettiva ultimazione, l'appaltatore deve formulare riserva a pena di decadenza sul certificato di ultimazione redatto dal direttore dei lavori. Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici, direttore lavori e appaltatore possono investire della questione il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 137 reg.

Il direttore dei lavori deve emettere il certificato di ultimazione anche se manchino lavorazioni di lieve entità e che non pregiudichino l'utilizzabilità dell'opera (art. 172, co. 2, reg.); deve, cioè, trattarsi di completamenti e rifiniture di poco rilievo e la cui mancata esecuzione nel termine contrattuale, inoltre, non impedisce che l'opera possa essere utilizzata (es. un impianto che può entrare in esercizio pur in assenza di opere civili di dettaglio).

In questi casi il direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione con l'assegnazione all'appaltatore di un termine perentorio per l'esecuzione delle lavorazioni mancanti (art. 172, co. 2, reg). Il termine deve essere "non superiore a sessanta giorni", e perciò il direttore dei lavori può determinarlo anche in misura inferiore purché adeguato rispetto alle lavorazioni da ultimare.

Se l'appaltatore esegue i lavori mancanti nel termine assegnatogli, il certificato di ultimazione precedentemente redatto diviene a tutti gli effetti efficace, essendosi avverata la condizione a cui, appunto, era subordinata la sua efficacia. Se invece non esegue nel termine assegnatogli le lavorazioni mancanti, il certificato di ultimazione precedentemente redatto perde efficacia ed il direttore dei lavori emetterà un nuovo certificato di ultimazione soltanto se e quando l'appaltatore completi le lavorazioni mancanti, con l'eventuale applicazione delle penali maturate.

6.5 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

Sia in materia di applicazione e disapplicazione di penali per ritardata ultimazione dei lavori, sia in materia di proroghe i compiti del direttore dei lavori, apparentemente irrilevanti secondo una superficiale lettura della disciplina regolamentare, sono in realtà estremamente significativi e delicati.

Compete infatti al direttore dei lavori fornire al responsabile del procedimento le indicazioni necessarie perché quest'ultimo possa applicare la penale (art. 22, co. 3, CGA).

Risulta perciò chiaro che, anche se formalmente la penale viene applicata dal responsabile del procedimento, gli accertamenti sostanziali sulle cause dei ritardi e sulla loro imputabilità all'appaltatore vengono eseguiti dal direttore dei lavori, essendo questo il soggetto che ha più diretta e immediata cognizione di tutte le vicende caratterizzanti lo svolgimento dell'esecuzione dell'opera.

Naturalmente, ogni decisione definitiva sul se applicare o meno la penale, sulla sua misura e se applicarla sul conto finale o sugli stati di avanzamento precedenti compete al responsabile del procedimento, ma non è dubbio che questo trae i suoi convincimenti dalle decisive informazioni istruttorie che gli fornisce il direttore dei lavori.

Analogamente, la disapplicazione totale o parziale della penale ha luogo con atto dell'organo deliberante della stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, il quale deve previamente acquisire le necessarie informazioni dal direttore dei lavori (art. 22, co. 5, CGA).

Ora, non è dubbio che in tal caso l'avviso espresso dal direttore dei lavori ha natura di parere non vincolante, sicché il responsabile del procedimento potrebbe in tutto o in parte motivatamente discostarsene; ma è altrettanto indubbio che l'avviso espresso dal direttore dei lavori, proprio per la particolare posizione che egli ricopre, ha sul piano sostanziale valenza estremamente rilevante.

Infatti, la disapplicazione ha luogo, come si è visto, se si accerta che l'appaltatore non è colpevole del ritardo, ovvero se la misura della penale da applicare risulta sproporzionata e perciò eccessiva rispetto all'interesse dell'amministrazione.

Ora, quanto meno relativamente al primo caso (assenza totale o parziale di colpa dell'appaltatore), non può dubitarsi che in pratica il parere del direttore dei lavori non può non presentare rilevanza decisiva.

Anche in ordine alle proroghe del termine di ultimazione dei lavori la competenza a decidere è del responsabile del procedimento, il quale però deve previamente acquisire in merito il parere (non vincolante) del direttore dei lavori (art. 26, co. 3, CGA).

La proroga può essere concessa soltanto allorché si accerti che l'impossibilità di rispettare il termine contrattuale di ultimazione dei lavori è dovuta a cause non imputabili all'appaltatore, a situazioni cioè che escludono sue colpe o negligenze.

Anche in tal caso appare del tutto evidente che il soggetto più idoneo a procedere a tale accertamento è proprio il direttore dei lavori in ragione della sua costante e continuata attività di controllo sulla esecuzione dei lavori; in altri termini, gli accertamenti del direttore dei lavori in ordine alla non imputabilità all'appaltatore delle cause del ritardo è innegabile che sul piano sostanziale abbiano peso assai significativo.

Infine, per quanto riguarda la certificazione dell'ultimazione dei lavori e l'eventuale assegnazione all'appaltatore di un termine (non superiore a 60 giorni) per il

completamento di lavorazioni di modesta entità non incidenti sulla funzionalità dell'opera, il regolamento (art. 172) prevede la competenza esclusiva del direttore dei lavori, il quale pertanto relativamente a tali funzioni ha poteri decisionali e non deve richiedere alcuna preventiva autorizzazione al responsabile del procedimento.

Soltanto nel caso in cui in ordine a tali operazioni sorgano contestazioni tecniche tra direttore dei lavori ed appaltatore, della questione dovrà essere investito il responsabile del procedimento secondo le formalità stabilite dall'art. 137 reg.

Capitolo 7.

LE SOSPENSIONI DEI LAVORI

7.1.- Profili generali della sospensione dei lavori. 7.2.- Le sospensioni legittime dipendenti da forza maggiore. Casi in cui si tramutano in illegittime. 7.3.- Le sospensioni legittime per motivi di pubblico interesse. 7.4.- Le sospensioni illegittime. 7.5.- Le sospensioni parziali dei lavori. 7.6.- Compiti del direttore dei lavori.

7.1 PROFILI GENERALI DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI.

Quando nel corso dei lavori si manifestano fatti che ne impediscono l'esecuzione, l'amministrazione dispone con verbale la sospensione dei lavori, il cui effetto è quello di sospendere il termine contrattuale di compimento dell'opera, il quale comincia nuovamente a decorrere dalla data della ripresa dei lavori.

Vi sono vari tipi di sospensione dei lavori classificabili in relazione alla causa che ne sta alla base. Sotto tale aspetto, le sospensioni si distinguono in: a) sospensioni legittime per cause di forza maggiore; b) sospensioni originariamente legittime che diventano illegittime; c) sospensioni legittime per ragioni di pubblico interesse; d) sospensioni illegittime.

Relativamente agli effetti, si distinguono le sospensioni totali, che producono il fermo di tutti i lavori, dalle sospensioni parziali, che producono l'impossibilità di proseguire nell'esecuzione dei lavori soltanto in parte rispetto alla progressione stabilita nel programma dei lavori.

In ogni caso di sospensione totale, allorché essa supera i 90 giorni, l'amministrazione procede al pagamento dell'importo contabilizzato e maturato fino alla data della sospensione, anche se esso è inferiore all'importo minimo stabilito nel capitolato speciale di appalto per l'emissione dello stato di avanzamento (art. 114, co. 3, reg.).

7.2 LE SOSPENSIONI LEGITTIME DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE. CASI IN CUI SI TRAMUTANO IN ILLEGITTIME.

In base agli artt. 133, co. 1, reg. e 24, co. 1, CGA, deve essere disposta la sospensione dei lavori nel caso di avverse condizioni climatologiche, di eventi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Tali ipotesi rientrano tutte nella nozione civilistica di forza maggiore perché non dipendono da responsabilità dell'amministrazione (nel qual caso la sospensione sarebbe illegittima) né dell'appaltatore (nel qual caso l'amministrazione non sarebbe tenuta a sospendere i lavori).

La forza maggiore è motivo di legittima sospensione non soltanto quando impedisce oggettivamente la prosecuzione dei lavori, ma anche quando, pur non impedendola oggettivamente, è tale da determinare, nel caso di prosecuzione, la realizzazione non a regola d'arte dei lavori; i lavori pertanto devono essere sospesi quando la loro

prosecuzione in presenza di una determinata causa di forza maggiore comporterebbe la ragionevole eventualità di vizi all'opera una volta ultimata (es. confezionamento di calcestruzzo a temperature sotto zero che ne possano compromettere la qualità).

Tra le cause di sospensione legittima dei lavori rientra l'esigenza di redigere ed approvare una perizia di variante in corso d'opera quando questa sia determinata dai motivi di carattere oggettivo di cui all'art. 25, lett. a), b), b - bis) e c) della legge 109/94 (sopravvenute disposizioni legislative; cause imprevedibili sopravvenute; possibilità di utilizzare, senza maggiore spesa, migliori materiali o tecnologie non esistenti all'atto della progettazione; manifestarsi di cause di natura geologica, idrica o simili non prevedibili all'atto del contratto).

L'amministrazione deve procedere all'approvazione della variante determinata dai citati eventi di forza maggiore entro tempi tecnici adeguati alla complessità della variante, perché se ritarda viene a configurarsi una sua responsabilità, e la sospensione, originariamente legittima perché dipendente da causa di forza maggiore, diviene illegittima a partire dal superamento di detto tempo tecnico.

La competenza a disporre la sospensione dei lavori determinata da cause di forza maggiore spetta al direttore dei lavori (art. 133, co. 1, reg.); egli, in presenza dei presupposti di forza maggiore, ha l'obbligo giuridico di ordinare la sospensione dei lavori redigendone verbale in contraddittorio con l'appaltatore. Deve poi trasmettere il verbale entro cinque giorni al responsabile del procedimento, il quale è da ritenere abbia il potere di annullare la disposta sospensione, dandone comunicazione all'appaltatore, allorché rilevi che le ragioni indicate nel verbale non sono veritiere o non configurano una causa di forza maggiore. Il verbale deve indicare anche la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere all'atto della sospensione (art. 133, co. 4, reg.).

Il direttore dei lavori durante la sospensione è tenuto ad eseguire visite periodiche in cantiere (con cadenze non superiori a novanta giorni) per accertare la consistenza di manodopera e personale eventualmente presenti e, ove occorra, per dare disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e a facilitare la ripresa dei lavori (art. 133, co. 5, reg.).

La disposizione ha la finalità di consentire di contrastare eventuali richieste risarcitorie dell'appaltatore qualora egli, contrariamente alle indicazioni del verbale, ritenga la sospensione illegittima perché ascrivibile a responsabilità dell'amministrazione.

Il direttore dei lavori deve tempestivamente accertare il momento in cui la causa di forza maggiore è cessata e disporre la ripresa dei lavori con apposito verbale che deve sottoporre alla firma dell'appaltatore ed inviare al responsabile del procedimento (art. 133, co. 6, reg.).

La sospensione dei lavori legittima non comporta alcun compenso o indennizzo a favore dell'appaltatore (art. 24, co. 5, CGA), in quanto l'ente appaltante non ha alcuna responsabilità per la sospensione e non può perciò essere tenuta a ristorare l'appaltatore dei maggiori oneri da lui sostenuti.

L'appaltatore, dal canto suo, non soltanto non ha diritto a compensi, ma resta vincolato al contratto ed è tenuto a proseguire nell'esecuzione a seguito del verbale di ripresa.

Come già detto, la sospensione dei lavori originariamente legittima può trasformarsi in illegittima, e perciò coinvolgere la responsabilità dell'amministrazione, quando sia stata determinata dall'esigenza di approvare una perizia conseguente a fatti di forza maggiore e l'ente appaltante non abbia provveduto a tale approvazione entro un termine ragionevole.

Più precisamente, la sospensione diviene illegittima quando la ripresa dei lavori non è resa possibile da un comportamento negligente dell'amministrazione, che, ad es. non provveda ad approvare entro ragionevoli tempi tecnici (3, 6, 8 mesi o altro termine congruamente stimato in ragione della difficoltà tecnica della perizia) una necessaria perizia di variante, determinata da forza maggiore (sopravvenute disposizioni, sopravvenuti fatti imprevedibili, impreveduto geologico, ecc.), che abbia dato luogo alla esigenza di sospendere i lavori nelle more dell'approvazione stessa.

Una ulteriore ipotesi di sospensione legittima che diviene illegittima ricorre allorché, nonostante sia cessata la causa di forza maggiore che diede luogo alla sospensione (es. eccezionale avverse condizioni atmosferiche), il direttore lavori non dispone la ripresa dei lavori (per negligenza o perché sussistono impedimenti di altro genere imputabili all'amministrazione).

In questi casi, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni da fermo cantiere per il periodo eccedente i tempi tecnici necessari ad approvare la perizia ovvero per il periodo successivo alla mancata ripresa nonostante la cessazione della causa di forza maggiore. Questo suo diritto è subordinato alla formulazione di riserva nel verbale di ripresa dei lavori e nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione immediatamente successiva alla ripresa.

7.3 LE SOSPENSIONI LEGITTIME PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.

Un particolare tipo di sospensione legittima è quella derivante da ragioni di pubblico interesse. In questo caso la competenza a disporla non è del direttore dei lavori, come nell'ipotesi di sospensione per causa di forza maggiore, ma del responsabile del procedimento (art. 133, co. 2, reg.).

La sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse non ha alla base una causa di forza maggiore, impeditiva dell'esecuzione, sicché in teoria i lavori potrebbero proseguire; e tuttavia, vi sono ragioni di pubblico interesse che possono indurre il responsabile del procedimento, in base ad un apprezzamento discrezionale, a ritenere più rispondente al pubblico interesse la decisione di sospendere i lavori in luogo della loro prosecuzione (*sospensione discrezionale*) (es. il rinvenimento, nel corso di uno scavo, di una falda d'acqua che induce a sospendere i lavori per rendere più agevoli le indagini volte a verificare la possibilità di sfruttamento della risorsa con l'esecuzione di altre opere connesse).

In questi casi sussiste un ambito di apprezzamento discrezionale del responsabile del procedimento circa la decisione di sospendere o meno i lavori in ragione della valutazione del pubblico interesse prevalente.

Ove ritenga sussistere le ragioni di pubblico interesse, il responsabile del procedimento ordina la sospensione dei lavori e conseguentemente il direttore dei lavori redige il verbale di sospensione con le stesse formalità stabilite per la sospensione dovuta a causa di forza maggiore.

Anche in tal caso il direttore dei lavori deve indicare nel verbale la consistenza della manodopera e dei macchinari esistenti in cantiere e deve poi procedere periodicamente (ad intervalli non superiori a novanta giorni) a visite in cantiere sia per accertare la consistenza di tali elementi, sia per dare eventuali disposizioni volte a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite.

La sospensione dei lavori per cause di forza maggiore può avere durata indeterminata e non dà luogo in ogni caso al diritto dell'appaltatore a recedere dal contratto o a indennizzi o compensi di sorta; la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse ha invece una disciplina diversa. Infatti, qualora la sospensione o, se più di una, le sospensioni complessivamente considerate superino un quarto del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori o comunque sei mesi, l'appaltatore può richiedere all'amministrazione assenso allo scioglimento del contratto. Se l'amministrazione dà il suo assenso, ha luogo la risoluzione ed all'appaltatore in tal caso non compete alcuna indennità. Se invece l'amministrazione nega il suo assenso alla risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini prima detti (sei mesi ovvero un quarto del tempo contrattuale) (art. 24, co. 4, CGA).

La disciplina non prevede il caso in cui l'appaltatore, scaduto il termine di sei mesi, non abbia richiesto all'amministrazione assenso alla risoluzione del contratto.

In tale ipotesi all'appaltatore non compete il ristoro dei maggiori oneri sostenuti, poiché condizione necessaria per il sorgere di questo diritto è che egli abbia fatto istanza di risoluzione e che questa sia stata respinta dall'amministrazione. Infatti, se l'appaltatore non formula istanza di risoluzione, questo suo comportamento va inteso come acquiescenza al protrarsi della sospensione e perciò come rinuncia al ristoro dei maggiori oneri, considerato che presupposto imprescindibile di questo è l'istanza di risoluzione e la sua mancata accettazione da parte dell'ente appaltante.

L'appaltatore può avanzare l'istanza di risoluzione prima della scadenza del sesto mese, ma, qualora la formuli dopo il sesto mese e l'amministrazione non vi aderisca, il suo diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati riguarda soltanto il periodo successivo all'istanza medesima.

Infine, l'appaltatore anche nel caso della sospensione per ragioni di pubblico interesse deve, per il ristoro dei maggiori oneri, formulare riserva, a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 133, co. 8, reg.

7.4 LE SOSPENSIONI ILLEGITTIME.

La sospensione dei lavori è originariamente illegittima e dà luogo al diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni quando deriva da responsabilità dell'amministrazione.

In altri termini, possono essere considerate illegittime le sospensioni dei lavori che siano effetto di colpa dell'amministrazione, come nel caso in cui essa abbia posto a base di gara un progetto non perfettamente studiato e che perciò abbia poi avuto necessità di varianti, o non abbia provveduto ad acquisire tempestivamente tutti gli atti autorizzativi necessari alla legittima esecuzione dei lavori, o non abbia messo tempestivamente a disposizione dell'appaltatore i suoli o gli immobili su cui eseguire i lavori, o abbia avuto incertezze sulle soluzioni tecniche da scegliere, ecc.

Va ricordato che l'ipotesi di sospensione illegittima dei lavori sussiste sia nel caso in cui il relativo verbale indica direttamente una causa riconducibile a responsabilità dell'amministrazione, sia nel caso in cui indica artificiosamente una causa di forza maggiore o una ragione di pubblico interesse che in realtà vuole nascondere la responsabilità dell'amministrazione.

La sospensione illegittima *ab initio* comporta il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni subiti per il fermo del cantiere relativamente all'intero periodo della sospensione medesima.

L'art. 25, co. 2, CGA stabilisce i seguenti criteri in base ai quali deve essere quantificato il risarcimento:

- 1) il 50% delle spese generali minime (stabilite dall'art. 34, co. 2, reg. nella misura del 13% del corrispettivo al netto dell'utile) rapportato al periodo della sospensione;
- 2) gli interessi moratori di cui all'art. 30, co. 4, CGA (e cioè quelli determinati annualmente con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici) sulla quota di utili (10%) che per effetto della sospensione viene percepita dall'appaltatore in ritardo;
- 3) le retribuzioni improduttivamente corrisposte alla manodopera addetta al cantiere nel periodo di sospensione;
- 4) il fermo dei macchinari esistenti in cantiere nella misura dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali per gli ammortamenti.

L'art. 25, co. 3, CGA ammette inoltre la risarcibilità di voci ulteriori purché documentate. L'appaltatore, dunque, anche al di fuori dei criteri specificamente indicati, può ottenere il risarcimento di ulteriori voci di danno, con l'unico limite che sia in grado di fornirne prova documentale (es. i maggiori premi pagati per le fidejussioni nel periodo

di sospensione; o il lucro cessante e cioè l'utile che l'appaltatore avrebbe realizzato in altri cantieri se non fosse stato vincolato all'appalto sospeso, ecc.).

Se vuole evitare la decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, l'appaltatore deve iscrivere riserva sia nel verbale di sospensione sia nel verbale di ripresa dei lavori nei modi stabiliti dall'art. 165 reg. (art. 133, co. 8, reg.).

Occorre però segnalare che nel verbale di sospensione non è possibile la quantificazione perché si tratta di danni futuri, sicché in questo documento è sufficiente una riserva che esprima soltanto le ragioni della domanda.

Nel verbale di ripresa, invece, essendo gli oneri già maturati, l'appaltatore, essendo in grado di farlo, deve quantificare la sua richiesta, indicando con precisione le somme cui ritiene di avere diritto, e poi ripetere la riserva stessa all'atto della sottoscrizione del registro di contabilità immediatamente successiva alla ripresa dei lavori.

7.5 LE SOSPENSIONI PARZIALI DEI LAVORI.

Quando vi siano cause che impediscono solo in parte l'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori ne dispone la sospensione parziale con apposito verbale, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore (art. 133, co. 7, reg.); conseguenza della sospensione parziale è che l'appaltatore deve proseguire nell'esecuzione delle parti di lavoro non sospese.

La sospensione parziale però essere disposta (analogamente a quella totale) sia per cause di forza maggiore, sia per ragioni di pubblico interesse.

In entrambi i casi di sospensione parziale, però, l'appaltatore non ha titolo per recedere dal contratto, né ha diritto al ristoro dei maggiori oneri conseguenti alla sospensione stessa (a differenza di quanto si è visto a proposito della sospensione totale per ragioni di pubblico interesse).

Nella sospensione parziale il termine contrattuale viene differito soltanto del tempo corrispondente ai lavori che nel periodo di sospensione parziale l'appaltatore non ha potuto eseguire; più precisamente, viene differito di un numero di giorni pari al prodotto di tutti i giorni della sospensione parziale per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti e l'importo totale dei lavori previsto nel programma dei lavori nel periodo di sospensione parziale (art. 24, co. 7, CGA).

Quando l'esecuzione di alcuni dei lavori non sospesi sia possibile ma sia resa più difficoltosa o onerosa dalla mancata esecuzione della parte di lavori sospesi, è da ritenere che la sospensione parziale dei lavori debba ragionevolmente riguardare non soltanto i lavori materialmente non eseguibili, ma anche quelli la cui immediata esecuzione sia resa più difficoltosa dalla mancata esecuzione della parte sospesa. Infatti, l'art. 133, co. 7, reg. prevede la sospensione parziale per effetto di circostanze che impediscono parzialmente *“il regolare svolgimento dei lavori”* e tale espressione comprende non soltanto i lavori oggettivamente non eseguibili, ma anche quelli la cui esecuzione comporti uno svolgimento dei lavori irregolare.

Anche nella sospensione parziale deve essere redatto il verbale di ripresa dei lavori sospesi quando sia venuta meno la causa ostativa.

Ovviamente, anche la sospensione parziale può essere illegittima allorché non dipende da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse, ma da responsabilità dell'ente appaltante. In tale caso l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti la ridotta produttività.

Se l'appaltatore ritiene che la sospensione parziale sia determinata non da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse, ma dall'esigenza dell'amministrazione di rimediare a proprie negligenze (es. ottenere un nulla osta precedentemente non acquisito), deve iscrivere riserva, a pena di decadenza, sia nel verbale di sospensione che in quello di ripresa e poi riprodurla sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva alla ripresa dei lavori.

7.6 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

Il direttore dei lavori ha competenza specifica a disporre la sospensione dei lavori per causa di forza maggiore. In tal caso l'esercizio di tale suo potere - dovere è particolarmente delicato perché comporta la valutazione della sussistenza della causa di forza maggiore e del nesso di causalità tra la stessa e l'impossibilità di procedere nell'esecuzione dei lavori o di procedervi a regola d'arte. Tale valutazione deve formare oggetto del verbale di sospensione nel quale, pertanto, deve essere indicata la causa impeditiva e le motivazioni per le quali essa non consente l'esecuzione o quanto meno non la consente a regola d'arte.

Occorre ricordare che, per quanto concerne la causa di forza maggiore più ricorrente e cioè le avverse condizioni atmosferiche, di queste, in sede di progettazione, deve tenersi conto ai fini del calcolo del termine di esecuzione dei lavori, nella misura della ragionevole prevedibilità (desunta, per es. dai bollettini meteorologici degli ultimi anni) (art. 42, co. 3, reg.). Ne consegue che ove l'avversa condizione atmosferica rientri in questo limite (che il progettista dovrebbe sempre aver cura di indicare con precisione nel cronoprogramma) il direttore dei lavori non dovrà disporre alcuna sospensione e dovrà invece darvi luogo allorché la misura prevista nel cronoprogramma sia superata.

Qualora, come a volte avviene, il cronoprogramma non indichi espressamente l'entità dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (ma questa evenienza dovrebbe essere evitata a seguito dell'esame del progetto da parte del responsabile del procedimento in sede di validazione dello stesso), il compito del direttore dei lavori diviene assai più complesso perché egli deve stimare, con valutazione *ex post*, l'entità del periodo sfavorevole rientrante nella normale prevedibilità e di conseguenza disporre la sospensione solo allorché le avverse condizioni meteorologiche permangano oltre tale periodo; in tal caso, come è evidente, mancando l'indicazione di un presupposto certo, divengono assai più probabili le possibilità di contestazione da parte dell'appaltatore. Da notare che il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere entro cinque giorni il verbale di

sospensione per cause di forza maggiore al responsabile del procedimento, che pertanto in tal modo ne assume la corresponsabilità, avendo egli il potere, ove non ne condivida i presupposti, di disporre l'annullamento.

Come si è visto, mentre la competenza a disporre la sospensione per cause di forza maggiore appartiene al direttore dei lavori, quella a disporre la sospensioni per ragioni di pubblico interesse appartiene al responsabile del procedimento; peraltro, a seguito dell'ordine (che è da ritenere debba essere scritto) di quest'ultimo, anche in tal caso la redazione del verbale compete al direttore dei lavori.

In entrambe le ipotesi di sospensione (causa di forza maggiore e ragioni di pubblico interesse), il direttore dei lavori deve assolvere a delicati compiti in quanto:

- a) deve indicare nel verbale di sospensione lo stato di avanzamento dei lavori nonché la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
- b) deve dar luogo a visite in cantiere, finché dura la sospensione, ad intervalli non superiori a tre mesi l'una dall'altra, redigendo verbali inerenti all'accertamento delle condizioni delle opere eseguite e alla consistenza della mano d'opera e dei macchinari;
- c) deve redigere lo stato di avanzamento dei lavori trascorsi novanta giorni dalla sospensione, ai fini del pagamento all'appaltatore, anche se non sia stato raggiunto l'importo minimo stabilito per il pagamento della rata di acconto (art. 114, co. 3, reg.);
- d) deve dare le disposizioni necessarie a ridurre l'entità di macchinari e mano d'opera presenti in cantiere alla misura occorrente alla manutenzione delle opere eseguite e a dar luogo alla futura ripresa dei lavori (art. 133, co. 5, reg.);
- e) deve disporre la ripresa dei lavori, redigendone verbale ed indicando nello stesso il nuovo termine contrattuale, non appena siano cessate le cause della sospensione; deve poi inviare il verbale entro cinque giorni dalla sua redazione al responsabile del procedimento.

Gli adempimenti di cui alle lettere b) e d) sono finalizzati ad evitare richieste spropositate di danni da parte dell'appaltatore, ove egli in giudizio dimostri che la sospensione dei lavori, qualificata per cause di forza maggiore o ragioni di pubblico interesse, in realtà era illegittima perché riconducibile a colpe dell'amministrazione, ovvero che essa, nata come legittima, è poi divenuta illegittima per inerzia o negligenza dell'amministrazione medesima.

Non può però non rilevarsi che l'adempimento del direttore dei lavori di cui al punto d) (allontanamento macchinari o maestranze) presenta profili di estrema delicatezza poiché presuppone una ragionevole prevedibilità del momento in cui possa aver luogo la ripresa dei lavori. Se questa si presume come lontana nel tempo, l'allontanamento può avere efficacia; se invece la ripresa si presume essere a breve termine, l'allontanamento, paradossalmente, potrebbe avere l'effetto di accentuare la richiesta risarcitoria dell'appaltatore, considerato che i costi del trasporto, custodia e poi nuovamente

trasporto in cantiere possono essere superiori ai danni costituiti dal loro fermo improduttivo.

Deve perciò rilevarsi come l'adempimento in questione vada attuato dal direttore dei lavori con estrema cautela e, riteniamo, sempre col concerto e benessere del responsabile del procedimento in ragione degli importanti effetti, sul piano economico, dallo stesso potenzialmente derivanti.

Relativamente alle ipotesi di sospensione parziale dei lavori (art. 133, co. 7, reg.) è da ritenere che competenze ed adempimenti siano analoghi a quelli stabiliti per la sospensione totale. La sospensione parziale per cause di forza maggiore è perciò disposta dal direttore dei lavori mentre quella per ragioni di pubblico interesse dal responsabile del procedimento. Il primo, in ogni caso, deve procedere agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) relativamente alla porzione di lavori sospesa, compresa, riteniamo, l'emissione dello stato di avanzamento decorsi novanta giorni dalla sospensione parziale anche se non risulti raggiunto l'importo minimo stabilito per il pagamento dell'acconto; ciò perché l'art. 114, co. 3, reg. sembra far riferimento ad ogni ipotesi di sospensione e perciò anche a quella parziale ed inoltre perché evidenti ragioni di omogeneità impongono che anche nel caso di sospensione parziale non ricadano sull'appaltatore effetti penalizzanti di cui egli non è responsabile.

Capitolo 8.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE

8.1.- Il recesso dell'amministrazione dal contratto. 8.2.- La risoluzione per colpa dell'appaltatore: 8.2.1.- La risoluzione per grave inadempimento. 8.2.2.- La risoluzione per ritardi. 8.2.3.- La risoluzione a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione o di sentenze venali. 8.3.- Adempimenti conseguenti alla risoluzione del contratto. 8.4.- Compiti del direttore dei lavori.

8.1 IL RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE DAL CONTRATTO.

L'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, con l'unico obbligo di corrispondere all'appaltatore il corrispettivo dei lavori eseguiti, il valore dei materiali utili esistenti in cantiere e il 10% dell'importo derivante dalla differenza tra l'80% dell'importo netto dell'appalto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti (art. 122 reg.). La finalità della norma consiste nell'esigenza di consentire all'amministrazione una nuova o diversa valutazione circa la convenienza o l'opportunità di eseguire l'opera, e conseguentemente, nel caso di esito negativo di tale valutazione, dare luogo allo scioglimento del contratto con l'esercizio della facoltà di recesso.

I fatti alla base della decisione di recedere dal contratto possono essere i più vari e consistere non soltanto in fatti sopravvenuti (es. fatti che non rendono più utile o economica l'opera), ma anche in una diversa valutazione di una situazione precedentemente apprezzata come positiva ai fini della realizzazione dei lavori.

La facoltà è esercitabile secondo il libero apprezzamento dell'amministrazione e perciò questa non è tenuta a rendere edotto l'appaltatore dei motivi che l'hanno indotta a recedere dal contratto.

Il recesso produce i suoi effetti non appena portato a conoscenza dell'appaltatore.

L'indennizzo dovuto all'appaltatore da parte dell'amministrazione per effetto del recesso viene legislativamente predeterminato e commisurato al 10% dell'importo risultante dalla differenza tra l'80% dell'importo netto dell'appalto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti (art. 122, co. 2, reg.); tale forfettazione legislativa risponde all'esigenza di rendere immediatamente consapevole l'amministrazione degli oneri cui essa va incontro a seguito del recesso.

Il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque tempo, e perciò a partire dalla stipula del contratto e fino alla ultimazione dei lavori ovvero fino allo scioglimento del contratto per altra causa. L'amministrazione può perciò recedere dal contratto anche quando l'appaltatore abbia perfezionato la diffida ad adempiere preordinata alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'amministrazione stessa in base

all'art. 1454 cod. civ.; in questa ipotesi, il recesso prevale sulla risoluzione perché perfezionato antecedentemente ad essa, ma l'appaltatore può richiedere il risarcimento dei danni in misura superiore al 10% dovutogli per legge, considerato che il recesso non può evidentemente costituire l'espedito per limitare le obbligazioni risarcitorie dipendenti da inadempimenti del committente.

Il recesso deve essere pronunciato dall'organo deliberante dell'amministrazione o comunque dall'organo competente secondo l'ordinamento interno della stessa.

L'amministrazione deve dare preavviso all'appaltatore che intende procedere all'esercizio del diritto di recesso almeno venti giorni prima di questo (art. 122, co. 3, reg.). Si tratta di inadempimento la cui mancata attuazione non inficia la legittimità del recesso, poiché non è volto a tutelare interessi dell'appaltatore, ma è semplicemente preordinato a consentirgli nel lasso di tempo assegnato di attuare le operazioni di sua competenza perché l'amministrazione possa prendere in consegna la parte di opera realizzata ed effettuare il collaudo.

Il mancato preavviso ha perciò l'unico effetto di dilazionare la presa in consegna dell'opera da parte dell'amministrazione.

Allorché sia stata presa in consegna l'opera, l'amministrazione deve procedere al pagamento all'appaltatore dei lavori da lui eseguiti; si tratta dei lavori eseguiti fino alla comunicazione del preavviso di recesso o, qualora non sia stato effettuato il preavviso, fino alla comunicazione del recesso, sicché, se l'appaltatore dopo il preavviso o dopo la comunicazione del recesso abbia proseguito nell'esecuzione, per la quota parte dei lavori realizzati dopo questo momento non ha diritto ad alcun corrispettivo.

La comunicazione del recesso equivale di fatto al certificato di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che il conto finale deve essere redatto dal direttore dei lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale ed il collaudo deve essere perfezionato con l'emissione del relativo certificato entro sei mesi dall'avvenuto recesso.

Ad avvenuto recesso, il direttore dei lavori deve redigere lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino a quel momento e successivamente il responsabile del procedimento deve emettere tempestivamente il relativo certificato di pagamento, dovendosi ritenere applicabile la disciplina degli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 29, co. 1, CGA, i cui termini decorrono dalla data di comunicazione del recesso poiché è questo il momento nel quale sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti.

L'amministrazione, oltre al pagamento dell'indennizzo e dei lavori eseguiti, ha l'obbligo di pagare all'appaltatore il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, di cui così acquisisce la proprietà; si noti che si tratta di obbligo dell'amministrazione e non anche di diritto, e perciò, qualora l'appaltatore abbia interesse a mantenere la proprietà dei materiali, ha diritto di asportarli dal cantiere e l'amministrazione non può imporre la sua volontà di acquistarli pagandone il valore.

Qualora l'appaltatore non eserciti il diritto di mantenere la proprietà dei materiali, sorge l'obbligo per l'amministrazione di acquistarli purché ricorrano tre condizioni: a)

che si tratti di materiali già introdotti all'interno del cantiere; b) che si tratti di materiali già accettati dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 15, co. 1, CGA; c) che si tratti di "materiali utili" e cioè di materiali che al momento del recesso non siano deteriorati, abbiano mantenuto tutte le caratteristiche di qualità e siano perciò oggettivamente utilizzabili.

Ricorrendo queste tre condizioni, l'amministrazione ha l'obbligo di acquistare i materiali secondo il loro valore di mercato.

L'amministrazione infine ha facoltà (e non obbligo, come per i materiali) di acquisire la proprietà delle opere provvisorie ed impianti di cantiere (baracche, alloggiamenti, illuminazione, ecc.); facoltà cui l'appaltatore non può opporsi. In tal caso gli è dovuto un compenso costituito dall'importo più basso tra quello corrispondente al costo di costruzione e quello corrispondente al valore di mercato delle opere e degli impianti al momento del recesso.

Il compenso non viene però corrisposto per intero, ma esclusivamente nella percentuale corrispondente alle opere e agli impianti non ammortizzati. Infatti, gli impianti di cantiere e le opere provvisorie sono compensati nell'ambito del corrispettivo contrattuale dei lavori. Ne consegue che se per es. il recesso avviene quando l'opera è stata realizzata al 50% il corrispettivo per opere provvisorie ed impianti è stato già percepito dall'appaltatore nella misura del 50% con il pagamento dei lavori eseguiti, sicché il residuo valore che gli compete non può che essere l'ulteriore 50% non ammortizzato.

L'appaltatore è tenuto a rimuovere i materiali e gli impianti non acquistati dall'amministrazione nel termine assegnatogli, che ovviamente deve essere congruo (art. 122, co. 6, reg.); ove l'appaltatore non effettui lo sgombero nel termine assegnatogli, l'amministrazione vi provvede d'ufficio facendolo eseguire ad altra impresa o a propri operai e ponendo la relativa spesa a carico dell'appaltatore.

8.2 LA RISOLUZIONE PER COLPA DELL'APPALTATORE.

8.2.1 La risoluzione per grave inadempimento.

Allorché l'appaltatore nel corso dei lavori commette gravi inadempimenti, l'amministrazione può avvalersi della particolare forma di risoluzione prevista dall'art. 119, co. 1, 2 e 3, reg.

Condizione per l'attuazione di questa forma di risoluzione è l'accertamento, da parte del direttore dei lavori, di gravi inadempimenti dell'appaltatore, tali da compromettere la corretta esecuzione dell'opera.

Non sono, perciò, validi presupposti per la risoluzione inadempimenti non direttamente connessi alla regolare esecuzione dei lavori, quali, per es. il mancato pagamento degli stipendi agli operai o il mancato versamento dei contributi previdenziali.

Tuttavia, possono sussistere inadempimenti che, pur non rilevando direttamente sulla corretta esecuzione dell'opera, sono di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto (es. il reiterato mancato versamento dei contributi previdenziali al punto che la ritenuta a garanzia dello 0,50% su ogni acconto risulti del tutto insufficiente a coprirli). In questi casi, pur non incidendo l'inadempimento direttamente sulla corretta esecuzione dell'opera, è da ritenere che l'amministrazione possa avvalersi del comune rimedio della risoluzione di diritto previa diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ.

In base all'art. 119 reg. il direttore dei lavori, una volta accertato l'inadempimento grave che possa compromettere la regolare esecuzione dell'opera, deve redigere ed inviare al responsabile del procedimento una relazione analitica - corredata dei documenti necessari - contenente l'indicazione degli inadempimenti rilevati e la loro incidenza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il responsabile del procedimento deve valutare la fondatezza dei rilievi formulati dal direttore dei lavori. Se non li condivide o non li ritiene tali da integrare gli estremi del grave inadempimento che possa giustificare la risoluzione, ha facoltà di non dare luogo alla prosecuzione del procedimento finalizzato alla risoluzione. Se invece il responsabile del procedimento condivide i rilievi contenuti nella relazione del direttore dei lavori, lo autorizza a contestarli per iscritto all'appaltatore, con assegnazione a questo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni.

Dopo aver acquisito le giustificazioni dell'appaltatore, il responsabile del procedimento ha il quadro completo della situazione (da una parte, la relazione del direttore dei lavori e, dall'altra, le controdeduzioni dell'appaltatore) per potere formulare all'organo deliberante dell'amministrazione le proposte definitive in ordine alla questione. Se ritiene fondate le controdeduzioni dell'appaltatore, egli ha facoltà di proporre di non dare luogo alla risoluzione; al contrario, se le ritiene infondate, propone la risoluzione.

L'organo decisionale dell'amministrazione, nell'assumere le sue decisioni definitive in ordine alla risoluzione del contratto, dispone perciò di tre atti (la relazione del direttore dei lavori, le controdeduzioni dell'appaltatore e la proposta del responsabile del procedimento), il cui contenuto può apprezzare liberamente (nel senso di disporre o meno la risoluzione del contratto), salvo l'obbligo di motivare la scelta operata.

Se alle contestazioni mossegli l'appaltatore omette di rispondere nel termine assegnatogli, il responsabile del procedimento, secondo l'art. 119, co. 3, reg. deve necessariamente proporre la risoluzione del contratto all'amministrazione.

È da ritenere che il termine assegnato all'appaltatore non abbia natura perentoria e che perciò tanto il responsabile del procedimento quanto l'organo deliberante dell'amministrazione possano prendere in considerazione, e perciò valutare, le controdeduzioni dell'appaltatore tardive, purché naturalmente siano ricevute prima della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza (proposta e decisione).

8.2.2 La risoluzione per ritardi.

Quando l'appaltatore per sua negligenza ritarda nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli contesta i ritardi intimandogli un termine non inferiore a dieci giorni per compiere i lavori in ritardo ed impartendogli le prescrizioni necessarie (art. 119, co. 4, reg.).

Circa il momento di avvio del procedimento, va ricordato che, in base all'art. 117, co. 4, secondo periodo, reg. qualora il ritardo accumulato nel corso dei lavori sia tale da determinare un presumibile ritardo nell'ultimazione dell'opera che comporti l'applicazione della penale in misura eccedente il 10% dell'importo del contratto, il direttore dei lavori ha l'obbligo automatico di promuovere l'avvio del procedimento con l'intimazione all'appaltatore di cui all'art. 119, co. 4, reg.

Nei casi in cui invece i ritardi siano di minore entità, si può ritenere che rientra nell'apprezzamento degli organi dell'amministrazione valutare se sia più conveniente per il pubblico interesse attivare la procedura di risoluzione del contratto ovvero, nonostante i ritardi, non darvi luogo e consentire l'ultimazione tardiva dei lavori con conseguente applicazione delle penali. Tale apprezzamento deve tener conto delle conseguenze della risoluzione sui tempi dell'ultimazione dell'opera, sicché quando venga stimato che con la risoluzione del contratto e con un nuovo appalto (tenuto conto dei tempi per l'espletamento della gara) non si riduca il tempo di compimento dell'opera, risulta più aderente all'interesse pubblico non dar luogo alla risoluzione del contratto e consentire il completamento dell'opera da parte dell'appaltatore originario con l'applicazione delle penali per la ritardata ultimazione.

Come si è detto, nei casi in cui il direttore dei lavori avvii il procedimento, deve intimare per iscritto all'appaltatore di eseguire i lavori in ritardo entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni.

Una volta scaduto il termine assegnato con l'intimazione, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore (o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni), quali effetti abbia sortito l'intimazione stessa, compilando apposito verbale che deve essere trasmesso al responsabile del procedimento il quale assume la decisione se proporre o meno all'organo deliberante dell'amministrazione la risoluzione del contratto (art. 119, co. 5 e 6, reg.).

Il responsabile del procedimento può decidere di non proporre la risoluzione del contratto non soltanto quando il ritardo è stato integralmente recuperato, ma anche quando è stato parzialmente recuperato e l'appaltatore ha dato prova concreta di poter ulteriormente accelerare l'esecuzione dei lavori. Infatti l'art. 119 reg. col prevedere al co. 5 che il verbale accerti "gli effetti dell'intimazione impartita", intende fare riferimento all'inadempimento nella sua gravità originaria, e perciò i presupposti della risoluzione vengono meno quando, a seguito dell'intimazione, il ritardo, anche se non integralmente recuperato, è stato sensibilmente ridotto.

8.2.3 La risoluzione a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione o di sentenze penali.

Il provvedimento di risoluzione del contratto può essere attuato nei casi in cui all'appaltatore sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quello di residenza, obbligo di soggiorno nel comune di residenza), oppure nei suoi confronti sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori (artt. 118 reg.).

Allorché si verificano i presupposti di cui sopra (misura di prevenzione definitiva o sentenza passata in giudicato) il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di proporre la risoluzione del contratto all'organo deliberante tenendo conto delle sue "conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento"; ciò vuol dire che egli, nel decidere se proporre o meno la risoluzione, deve valutare l'entità delle conseguenze pregiudizievoli del provvedimento di risoluzione sulla qualità ed i tempi di esecuzione dei lavori.

In altri termini, il responsabile del procedimento, qualora valuta che la risoluzione del contratto comporti pregiudizi per la collettività in termini di ritardata entrata in esercizio dell'opera o di possibili altri pregiudizi alla stessa (per la discontinuità connessa all'interruzione, al fermo e al successivo riappalto), deve ritenere prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto con l'appaltatore originario anche se siano venuti meno nello stesso i requisiti di moralità a seguito dei provvedimenti contro di lui emanati.

8.3 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

In base all'art. 121 reg. gli adempimenti da attuare a seguito del provvedimento di risoluzione del contratto sono:

- a) la redazione dello stato di consistenza, che deve avvenire *immediatamente* dopo la comunicazione all'appaltatore del provvedimento di risoluzione;
- b) l'avvio *immediato* delle procedure per il completamento dei lavori;
- c) la liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, da effettuare subito dopo il riappalto dei lavori;
- d) il collaudo, che deve aver luogo dopo l'ultimazione dell'intera opera e riguardare anche la parte di opere eseguita dal primo appaltatore.

Il completamento dei lavori può essere attuato in tre modi: o con le usuali procedure di gara (pubblico incanto, licitazione privata) o con la trattativa privata (quando ne ricorrano i presupposti) oppure, infine, con l'esecuzione in economia (artt. 88 e 142 ss. reg.).

Il riappalto mediante i sistemi di gara formali, e cioè il pubblico incanto e la licitazione privata, costituisce la regola perché non subordinato, a differenza degli altri due, ad alcuna condizione.

L'affidamento mediante trattativa privata costituisce modalità di carattere eccezionale, poiché può essere attuata soltanto allorché ricorrano rigorosamente le condizioni stabilite dall'art. 24 della legge.

L'affidamento in economia, infine, è subordinata all'unico presupposto che vi sia l'urgenza di completare i lavori (art. 88, co. 1, lett. f, reg.).

L'autorizzazione al completamento dei lavori mediante affidamento in economia è di competenza del responsabile del procedimento (art. 145, co. 1, reg.), il quale, nell'assumere questa decisione, può optare per l'esecuzione in economia per amministrazione diretta o mediante cottimo.

L'amministrazione diretta è subordinata all'ulteriore condizione che i lavori da eseguire non eccedano l'importo di 50.000 euro (art. 143, co. 3, reg.); quando vi si dà luogo non v'è un appaltatore che esegue, ma è l'amministrazione che realizza direttamente attraverso personale alle sue dipendenze, noleggio diretto di mezzi d'opera ed acquisto diretto dei materiali (art. 143, co. 1 e 2, reg.).

Quando, invece, il responsabile del procedimento opta per l'esecuzione in economia mediante cottimo, questa modalità è subordinata alla condizione che l'importo dei lavori residui da realizzare non superi i 200.000 euro (art. 144, co. 1, reg. e art. 24, co. 6, della legge). In tal caso il responsabile del procedimento indice una trattativa privata ai sensi dell'art. 78 reg. invitando contemporaneamente per iscritto almeno cinque imprese di cui abbia verificato l'idoneità economica e tecnica (art. 144, co. 1 e 2, reg.). Successivamente all'esperimento di questa gara informale, l'amministrazione negozia con il miglior offerente ulteriori miglioramenti alla sua offerta.

La fase della liquidazione finale di cui al precedente punto c (art. 121, co. 2, reg.) può avere luogo soltanto dopo il riappalto dei lavori, in quanto è in tale sede che è possibile quantificare e perciò porre a carico dell'appaltatore inadempiente l'eventuale maggior onere costituito dal più elevato importo della parte di lavori riappaltati nonché dalle spese per la procedura di gara. A questi due oneri (maggior costo dei lavori e spese) va aggiunto l'ulteriore eventuale danno per l'amministrazione, quale ad es. il mancato introito di canoni. Se tali oneri risultano superiori al saldo dovuto all'appaltatore estromesso, l'amministrazione trattiene tale saldo e si rivale per la differenza sulla cauzione, che per la residua parte deve restare vincolata fino al collaudo provvisorio a garanzia della corretta esecuzione della quota parte di lavori eseguiti dall'appaltatore estromesso.

8.4 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

In materia di recesso dal contratto comportante il pagamento all'appaltatore del decimo dell'importo delle opere non eseguite e dei materiali utili esistenti in cantiere, l'art. 122

reg. non prevede alcuno specifico compito del direttore dei lavori. Si tratta, infatti, di casi del tutto eccezionali nei quali l'amministrazione ritiene più conveniente procedere ai predetti pagamenti anziché alla prosecuzione e completamento dell'opera; ciò perché, per esempio, a seguito di fatti sopravvenuti questa è diventata inutile oppure antieconomica.

In tali ipotesi la decisione compete all'organo deliberante dell'amministrazione, previa istruttoria del responsabile del procedimento. Non è dubbio, però, che quest'ultimo, pur nel silenzio della legge, nell'effettuare le valutazioni del caso circa la sopravvenuta inutilità o antieconomicità dell'opera, possa avvalersi dell'apporto del direttore dei lavori, il quale, per la sua particolare posizione, è in condizione di fornirgli utili elementi.

La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore implica, invece, delicate incombenze da parte del direttore dei lavori.

Compete a lui infatti l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinato dall'art. 119, co. 1, 2 e 3, reg.

Il direttore dei lavori, infatti, deve continuamente verificare se l'appaltatore incorra in negligenze o inadempienze in genere. Se queste non sono di grave entità, il direttore dei lavori ha a sua disposizione i rimedi previsti dall'art. 18 CGA. In particolare egli può ordinare la demolizione ed il rifacimento delle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza; in tal caso, se l'appaltatore contesta l'ordine di demolizione, la decisione definitiva compete al responsabile del procedimento. Se quest'ultimo conferma l'ordine di demolizione e l'appaltatore non ottempera, il direttore dei lavori procede "di ufficio" e cioè facendo eseguire la demolizione ed il rifacimento da altra impresa ovvero da maestranze dell'amministrazione ed addebitando in contabilità i relativi costi all'appaltatore.

Se invece l'inadempimento dell'appaltatore è grave, il direttore dei lavori è tenuto ad inviare al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata sull'accaduto.

La gravità dell'inadempimento è valutata dal direttore dei lavori sulla base di un criterio oggettivo fornito dal regolamento (art. 119, co. 1); deve essere, cioè, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori. Tale presupposto ricorre quando all'inadempimento non si possa rimediare con l'ordine di demolizione di cui all'art. 18 CGA, ovvero quando la demolizione o il rifacimento si presentino particolarmente gravosi e richiedenti tempi lunghi, tali, cioè, da far ritenere che l'inadempimento sia grave.

Il responsabile del procedimento, se condivide le valutazioni espresse nella relazione dal direttore dei lavori, autorizza quest'ultimo a dar luogo alla prosecuzione della procedura, consistente nella contestazione scritta, da parte del direttore dei lavori stesso, all'appaltatore degli addebiti ed assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e giustificazioni.

A questo punto, i compiti del direttore dei lavori cessano, in quanto a seguito di dette controdeduzioni (ovvero in mancanza di esse quando l'appaltatore non abbia risposto) la decisione se dar luogo alla risoluzione del contratto compete all'organo decisionale

dell'amministrazione su proposta del responsabile del procedimento.

La risoluzione per gravi ritardi, dovuti a colpa dell'appaltatore, rispetto al programma dei lavori, può aver luogo su iniziativa del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori, fermo restando che appartiene in ogni caso al primo il potere di formulare o meno la proposta definitiva all'organo decisionale dell'ente appaltante.

In ambedue i casi, il direttore dei lavori assegna all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per eseguire i lavori in ritardo.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori redige processo verbale circa il recupero o meno dei ritardi accumulati e lo trasmette al responsabile del procedimento.

In detto processo verbale il direttore dei lavori deve indicare quali siano stati gli effetti dell'intimazione impartita all'appaltatore. Ciò vuol dire che deve verificare non soltanto se e quanta parte del ritardo sia stata recuperata, ma anche le misure attuate dall'appaltatore per imprimere in futuro ai lavori un ritmo più veloce.

Tale giudizio è particolarmente importante e delicato poiché, come si è visto, il responsabile del procedimento può decidere di non proporre la risoluzione quando, pur non avendo recuperato l'intero ritardo accumulato, l'appaltatore abbia dato prove concrete (per es. incrementando mezzi, turni di lavoro, ecc.) di diligenza.

Infine, nessuna funzione è chiamato a svolgere il direttore dei lavori nei casi di risoluzione a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione o di sentenze penali a carico dell'appaltatore.

Capitolo 9.

LE RISERVE DELL'APPALTATORE

9.1.- Disciplina generale delle riserve. Le decadenze a carico dell'appaltatore.

9.2.- Il contenuto necessario delle domande dell'appaltatore. 9.3.- Formulazione di riserve sul conto finale, sul certificato di ultimazione e sul certificato di collaudo.

9.4.- La risoluzione delle riserve mediante accordo bonario sia in corso d'opera, sia al termine dei lavori. Termini per impugnare. 9.5.- Dissensi tecnici in corso d'opera tra direttore dei lavori ed appaltatore. 9.6.- Compiti del direttore dei lavori.

9.1 DISCIPLINA GENERALE DELLE RISERVE. LE DECADENZE A CARICO DELL'APPALTATORE.

Le controversie tra appaltatore e amministrazione traggono essenzialmente origine dalle c.d. riserve dell'appaltatore e cioè, secondo la terminologia del settore, dalle domande di maggiori compensi che l'appaltatore, se non vuole decadere dal relativo diritto (e pertanto dalla possibilità di far valere in qualsiasi tempo e modo la sua pretesa), è tenuto a formulare nel corso dell'appalto.

Va precisato che la definizione di "riserva" nel senso ora detto è impropria; le richieste dell'appaltatore sono infatti domande. Si parla propriamente di riserva nei casi in cui, all'atto della firma del registro di contabilità o di altro documento, l'appaltatore non sia in grado di esplicitare contestualmente le sue domande; in tal caso egli firma con l'apposizione, accanto alla sottoscrizione, della dizione "con riserva", che ha un duplice effetto: in primo luogo, escludere che la sottoscrizione abbia il suo significato tipico, che è quello dell'accettazione; in secondo luogo, consentirgli di esplicitare la sua domanda nei 15 giorni successivi, così impedendo la decadenza che altrimenti conseguirebbe alla mancata formulazione della stessa.

Nel gergo e nella stessa legislazione dei lavori pubblici i due termini "riserva" e "domanda" vengono usati indifferentemente, costituendo generalmente il termine "riserva" sinonimo di domanda.

In linea generale, le pretese dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione sono di tre tipi:

- a) pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori; ciò accade quando l'appaltatore ritenga che siano state contabilizzate quantità di lavori inferiori a quelle realmente eseguite; ovvero quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi di elenco inferiori a quelli dovuti (es. l'applicazione ad uno scavo in roccia del prezzo, più basso, stabilito per lo scavo in terra);

- b) pretese connesse a fatti di forza maggiore che rendono più onerosa la prestazione dell'appaltatore rispetto a quella contrattualmente prevista (es. l'equo compenso per un imprevisto geologico ai sensi dell'art. 1664, co. 2, cod. civ.);
- c) pretese di natura risarcitoria, in quanto traggono origine da comportamenti illeciti dell'amministrazione (es. una sospensione dei lavori illegittima perché conseguente a negligenze dell'ente appaltante).

L'attività che l'appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal suo diritto consiste in una fattispecie risultante da più atti, e cioè:

- a) iscrizione della domanda (ovvero sottoscrizione con riserva ed esplicazione nei 15 giorni successivi) sul "primo atto dell'appalto idoneo a riceverla" (es. un verbale di sospensione dei lavori, il libretto delle misure, il verbale di consegna, ecc.) coevo o immediatamente successivo al fatto da cui essa trae origine (art. 31, co. 2, CGA);
- b) iscrizione della stessa domanda (ovvero anche in tal caso sottoscrizione con riserva e successiva esplicazione) sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva al fatto (artt. 164 e 165 reg.; art. 31, co. 2, CGA); e poiché il registro viene sottoposto all'appaltatore in occasione dell'emissione di ogni stato di avanzamento lavori, si può affermare che l'onere in argomento va assolto in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
- c) conferma della domanda sul conto finale dei lavori (art. 174, co. 2 e 3, reg.; art. 31, co. 2, CGA).

Dei tre adempimenti ora detti il secondo ed il terzo sono necessari, mentre il primo è soltanto eventuale. Infatti, può accadere (e spesso accade) che tra il verificarsi del fatto pregiudizievole per l'appaltatore e la sottoscrizione del registro di contabilità immediatamente successiva a quel fatto non abbia luogo nessun altro atto dell'appalto che possa costituire idonea sede della domanda. In questo caso, l'appaltatore evita la decadenza con la formulazione della domanda sul registro di contabilità e con la conferma della stessa sul conto finale.

Le ipotesi in cui si verifica la decadenza sono sei, e cioè:

- 1) la sottoscrizione senza domanda e senza riserva. In tal caso, in luogo di decadenza avvenuta, deve più correttamente parlarsi di avvenuta accettazione dei dati contabili;
- 2) la mancata sottoscrizione;
- 3) la sottoscrizione con riserva cui non fa seguito, nel termine di 15 giorni, l'esplicazione della stessa, e cioè la formulazione della domanda;
- 4) la formulazione tardiva della domanda, e cioè non in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto;

- 5) la domanda inefficace, in quanto priva dei requisiti prescritti, e cioè dell'indicazione delle ragioni che ne stanno alla base (*causa petendi*) e/o del *petitum*;
- 6) la mancata conferma nel conto finale.

Le ipotesi in cui la decadenza viene evitata sono invece due, e cioè:

- 1) la tempestiva sottoscrizione e contestuale formulazione della domanda completa di *causa petendi* e *petitum* e successiva conferma nel conto finale;
- 2) la tempestiva sottoscrizione con riserva, esplicazione nei successivi 15 giorni completa di *causa petendi* e *petitum* e conferma nel conto finale.

La riserva è un atto con sede vincolata. Essa deve essere formulata negli atti prima detti e non può essere sostituita da equipollenti, quali l'invio di una lettera o di una diffida o il riconoscimento, da parte della direzione dei lavori, delle ragioni dell'appaltatore. Peraltro, la possibilità di formulare la riserva in una sede o in un modo diverso (ma pur sempre idoneo a rendere tempestivamente edotta l'amministrazione) deve ammettersi nei casi in cui il registro di contabilità o gli altri atti non siano nella disponibilità dell'appaltatore per causa a lui non imputabile, ovvero quando il registro di contabilità non esista o sia irregolarmente tenuto.

Va posto in tutta evidenza che, secondo la giurisprudenza, l'onere di iscrizione della riserva è onere di carattere generale, concerne cioè qualsiasi richiesta, da parte dell'appaltatore, di ulteriori somme rispetto al corrispettivo contrattuale. La stessa giurisprudenza, peraltro, esclude dall'onere della formulazione della riserva le seguenti tre categorie di domande:

- a) le pretese dell'appaltatore che traggono origine da situazioni incidenti sulla stessa vita del contratto, come ad es. la risoluzione per inadempimento dell'amministrazione, l'azione di annullamento per vizi della volontà, o il diritto ai compensi previsti dall'art. 122 reg. nel caso di recesso dell'amministrazione dal contratto;
- b) le pretese che traggono origine da fatti illeciti dell'amministrazione aventi con l'esecuzione dell'opera soltanto un rapporto occasionale e che sono perciò, per la stessa, fonte di responsabilità extracontrattuale;
- c) le pretese che traggono origine da fatti del tutto estranei alla finalità del registro di contabilità di documentazione dell'iter esecutivo dell'opera, come, per es. il diritto agli interessi e, per i debiti di valore (aventi, cioè, carattere risarcitorio) la rivalutazione monetaria.

In particolare, relativamente agli interessi legali e moratori conseguenti ai ritardi nei pagamenti degli stati di avanzamento di cui all'art. 30 CGA, l'art. 116, co. 4, reg. esclude espressamente la necessità dell'iscrizione della riserva, così confermando il principio (la cui portata, in pratica, è però assai limitata) che non esiste l'onere in argomento per i fatti del tutto estranei alle finalità del registro di contabilità (es. questioni attinenti al rimborso di imposte anticipate dall'amministrazione).

L'onere di iscrizione della riserva, infine, non sussiste relativamente ai lavori registrati in contabilità in partita provvisoria (un siffatto onere scatterà soltanto al momento in cui i lavori stessi saranno contabilizzati in via definitiva: art. 165, co. 6, reg.); inoltre l'onere stesso non sussiste relativamente agli ordini di servizio (art. 128, co. 1, reg.): in tal caso l'appaltatore può sottoscrivere l'ordine di servizio senza riserva, salvo l'onere di doverla formulare, a pena di decadenza, sul registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva all'ordine stesso.

9.2 IL CONTENUTO NECESSARIO DELLE DOMANDE DELL'APPALTATORE.

Le domande dell'appaltatore, per evitare la decadenza, devono avere contenuto preciso e determinato sia in ordine alle ragioni su cui si fondano, sia in ordine alla quantificazione della pretesa.

Circa il primo dei due elementi (*causa petendi*), è da escludere che l'appaltatore debba giustificare il fondamento giuridico della sua pretesa; è perciò sufficiente che egli esponga i fatti che stanno a fondamento delle sue domande in modo da far comprendere all'amministrazione le ragioni sostanziali che le giustificano. Pertanto, una domanda contenente l'esposizione di tali elementi di fatto, ma che richiamasse erroneamente l'applicazione di alcune norme giuridiche anziché di altre, o che qualificasse la fattispecie con termini giuridici non corretti, non potrebbe essere ritenuta inammissibile avendo essa assolto alla sua finalità sostanziale di informazione in ordine al contenuto reale della pretesa.

Quanto al *petitum*, la domanda deve indicare con precisione il compenso che l'appaltatore richiede; va precisato che è sufficiente l'indicazione della cifra richiesta e non anche l'esposizione dei criteri e dei calcoli alla base della quantificazione.

In ordine al contenuto della conferma nel conto finale, va precisato che essa non necessariamente deve consistere in una ripetizione delle riserve ovvero in una loro nuova esposizione sintetica, essendo sufficiente una manifestazione di volontà anche generica (es. "si confermano le riserve n. 1, 2, 3 ...") che riveli inequivocabilmente l'intendimento dell'appaltatore di mantenerle in vita (art. 174, co. 2 e 3, reg.).

Invece, non è necessario che le riserve iscritte tempestivamente in occasione di uno stato di avanzamento siano poi ripetute in occasione delle sottoscrizioni del registro di contabilità relative agli stati di avanzamento successivi quando il *petitum* resta inalterato.

Se invece il *petitum* subisce incrementi (per es. a causa del prodursi di ulteriori oneri conseguenti ad un imprevisto geologico oppure perché sono nel frattempo aumentate le quantità eseguite), la riserva in occasione degli stati di avanzamento successivi è necessaria ad aggiornare il *petitum*, poiché in mancanza di essa l'importo che l'appaltatore può pretendere è quello formulato con la riserva precedente, verificandosi decadenza per i maggiori importi maturati successivamente.

9.3 FORMULAZIONE DI RISERVE SUL CONTO FINALE, SUL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E SUL CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Vi sono casi in cui la formulazione delle riserve non ha luogo in corso d'opera sul registro di contabilità, bensì al termine dei lavori. Ciò si verifica quando l'appaltatore ritenga lesi i suoi diritti dalle risultanze di tre atti, e cioè il conto finale, il certificato di ultimazione ed il certificato di collaudo.

Il conto finale può in alcuni casi costituire sede idonea per la formulazione, per la prima volta, di riserve e perciò per la proposizione di riserve, quando la lesione del diritto dell'appaltatore avviene proprio ad opera del conto finale, il quale, per es. rispetto all'ultimo stato di avanzamento rettificati la contabilità in danno dell'appaltatore o comunque vi introduca riduzioni o detrazioni che l'appaltatore ritenga ingiustificate o illegittime. La riserva può, in tal caso, a pena di decadenza, essere formulata per la prima volta nel conto finale, costituendo questo, in base all'art. 30, co. 2, prima parte, CGA, il primo atto dell'appalto idoneo a riceverla; ovviamente, non v'è ripetizione della riserva sul registro di contabilità, venendo di regola il conto finale compilato successivamente alla chiusura del registro di contabilità.

Il certificato di ultimazione dei lavori può essere sede di riserve nuove, quando queste traggano origine dal certificato stesso, perché, per es. esso attesti un ritardo rispetto al termine contrattuale di esecuzione che l'appaltatore intende contestare. Poiché il certificato di ultimazione precede il conto finale, l'appaltatore deve confermare la riserva su quest'ultimo, secondo le regole generali.

In alcuni casi, infine, l'appaltatore può avanzare riserve per la prima volta sul certificato di collaudo (art. 203 reg.). Si tratta delle domande che traggono origine da asserite irregolarità delle operazioni condotte dal collaudatore ovvero dalla asserita non correttezza delle risultanze del collaudo (che, per es. abbia rilevato vizi od operato detrazioni che l'appaltatore intenda contestare) ovvero infine da ritardo nella emissione del certificato di collaudo che abbia prodotto maggiori oneri all'appaltatore, come, per es. quelli di protratta custodia e manutenzione dell'opera, maggior vincolo fidejussioni, ritardato pagamento del saldo, ecc.

L'appaltatore deve muovere le sue contestazioni sul certificato di collaudo a pena di decadenza con le forme e modalità stabilite dalle regole generali.

9.4 LA RISOLUZIONE DELLE RISERVE MEDIANTE ACCORDO BONARIO SIA IN CORSO D'OPERA, SIA AL TERMINE DEI LAVORI. TERMINI PER IMPUGNARE.

In base agli artt. 31 bis della legge e 149 reg. l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sulle riserve dell'appaltatore tutte le volte che l'ammontare di queste raggiunga un valore almeno pari al 10% del corrispettivo dei lavori.

Quando viene raggiunto questo valore, scatta per il direttore dei lavori l'obbligo di darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'attivazione del procedimento finalizzato alla conclusione di eventuale accordo bonario.

Va premesso che le disposizioni relative all'accordo bonario contenute nell'art. 31 *bis* della legge 109/94 sono state modificate, ed in maniera consistente, dalla legge 01.08.2002, n. 166 (legge collegata alla Finanziaria 2002, contenente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) entrata in vigore il 18.08.2002.

La vecchia normativa però (argomentando dalla disposizione di cui al comma 1 – *quater* del novellato art. 31 *bis*) continua ad essere applicabile agli appalti aggiudicati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni; sicché appare necessario riportare distintamente il contenuto delle due discipline, con l'avvertenza che nel trattare della prima (vecchia disciplina) il riferimento è ovviamente all'art. 31 *bis* non novellato dalla legge 166/2002.

A.- Il procedimento di accordo bonario applicabile agli appalti aggiudicati prima del 18.08.2002.

Come detto, gli artt. 31 *bis* della legge e 149 reg. impongono all'amministrazione di pronunciarsi, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sulle riserve dell'appaltatore tutte le volte che l'ammontare di queste raggiunga un valore non inferiore al 10% dell'importo dell'appalto.

Quando viene raggiunto questo valore, scatta per il direttore dei lavori l'obbligo di darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento e di trasmettergli nel più breve tempo possibile propria relazione riservata in merito alla fondatezza delle riserve.

Tale primo adempimento del direttore dei lavori ha rilevanza essenziale, poiché mette in moto il procedimento di pronunzia dell'amministrazione sulle riserve, per la conclusione del quale è stabilito il termine complessivo di 150 giorni decorrenti dall'apposizione sul registro di contabilità dell'ultima riserva che ha determinato il superamento di quel limite.

Il responsabile del procedimento non necessariamente è tenuto ad avviare il procedimento finalizzato all'eventuale conclusione dell'accordo bonario, in quanto deve preliminarmente valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve “*ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore*” (art. 149, co. 2, reg.).

Finalità della disposizione è quella di evitare che l'appaltatore strumentalmente iscriva riserve palesemente inammissibili od infondate al solo scopo di determinare il raggiungimento del limite del 10% e di provocare conseguentemente l'obbligo dell'amministrazione di attuare il procedimento.

Il responsabile del procedimento, perciò, deve procedere ad una preventiva valutazione di ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve; ciò sta a significare che, sotto il primo profilo - e cioè quello dell'ammissibilità - deve verificare se tutte le riserve siano state tempestivamente iscritte in contabilità, evitando così la decadenza; sotto il secondo aspetto, deve valutare nel merito se tutte o alcune di esse non siano manifestamente infondate.

Lo stesso responsabile del procedimento, qualora valuti che sussistono i presupposti per l'avvio del procedimento, ha a disposizione il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data dell'ultima riserva che ha determinato il superamento del 10%, per dar luogo ad una serie di adempimenti, e precisamente:

- 1) acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori;
- 2) eventuale acquisizione della relazione riservata del collaudatore in corso d'opera nei casi in cui questo sia stato nominato (quando non sia previsto il collaudo in corso d'opera, e cioè nei casi diversi da quelli indicati dall'art. 187, co. 3, reg. l'avvio del procedimento di accordo bonario non determina l'obbligo di nominarlo, e pertanto in questi casi si prescinde dalla relazione del collaudatore);
- 3) audizione dell'appaltatore circa le condizioni ed i termini di un eventuale accordo;
- 4) formulazione all'organo deliberante dell'amministrazione di una proposta finalizzata alla chiusura del procedimento.

Entro 60 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento l'organo deliberante dell'amministrazione assume le sue decisioni definitive con provvedimento motivato.

L'amministrazione, così come può condividere *in toto* la proposta del responsabile del procedimento, può anche disattenderla *in toto* o in parte, e perciò, a fronte di una proposta di rigetto integrale, decidere per l'accoglimento parziale o integrale e viceversa; ciò che rileva è che il provvedimento deve essere congruamente motivato specie nelle parti in cui dissenta dalla proposta del responsabile del procedimento.

La decisione dell'amministrazione deve essere comunicata all'appaltatore, il quale, se vi aderisce, sottoscrive, unitamente al responsabile del procedimento o ad altro legale rappresentante dell'amministrazione, un “*verbale di accordo bonario*”, e cioè un contratto col quale si pone definitivamente termine alla questione.

Il conseguente pagamento da parte dell'amministrazione deve avvenire nei successivi 60 giorni, e se viene effettuato in ritardo determina la maturazione di interessi legali a favore dell'appaltatore a partire dal 61° giorno (art. 149, co. 5, reg.).

Una volta assunta la decisione sulle riserve, sia essa sfociata o meno nell'accordo bonario, tali riserve non possono essere più considerate ai fini del raggiungimento di un ulteriore 10%; sicché un secondo accordo bonario può avere luogo soltanto quando l'aliquota del 10% venga raggiunta per effetto di riserve diverse da quelle esaminate in occasione del precedente procedimento di accordo bonario (art. 149, co. 7, reg.).

B.- Il procedimento di accordo bonario applicabile agli appalti aggiudicati dopo il 18.08.2002.

La legge 166/2002 ha introdotto nel precedente assetto normativo regolante il procedimento di accordo bonario una serie di consistenti innovazioni, modificando il co. 1 dell'art. 31 *bis* e introducendo *ex novo* i co. 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

La nuova disciplina è la seguente:

- 1) Le nuove disposizioni in tema di accordo bonario non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario (si deve ritenere, l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto) sia intervenuta prima della data di entrata in vigore della legge 166/2002, e cioè prima del 18.08.2002.

Questo significa che la nuova disciplina si applica soltanto a quei lavori la cui aggiudicazione (indipendentemente da quando il bando di gara sia stato pubblicato o la gara concretamente esperita) sia intervenuta dopo il 18.08.2002; sicché per i lavori aggiudicati prima di tale data sopravvive e va applicata *in toto* la previgente disciplina (co. 1 – *quater*).

- 2) Il responsabile del procedimento – una volta che l'ammontare delle riserve dell'impresa abbia superato il 10% dell'importo dei lavori ed una volta che si sia espresso positivamente sull'ammissibilità e sulla non manifesta infondatezza delle riserve *ex art. 149, co. 2, reg.* – promuove la costituzione (obbligatoria per gli appalti di importo superiore a 10 milioni di euro; facoltativa per quelli di importo inferiore) di una commissione composta di tre membri (uno di nomina del responsabile del procedimento, uno di nomina dell'appaltatore ed il terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo e su istanza di una delle parti, nominato dal presidente del Tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto) perché, nel termine di 90 giorni dall'apposizione della riserva che ha determinato una richiesta economica superiore al 10% dell'importo dei lavori, formuli – previa acquisizione della relazione del direttore dei lavori e, se già nominato, del collaudatore – proposta motivata di accordo bonario (co. 1 e 1 – *bis*).

Per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro la costituzione della commissione, come detto, è facoltativa; in tal caso, se si opta per la costituzione della commissione, il responsabile del procedimento può essere componente di essa (co. 1 – *quater*). In caso contrario (e cioè, se non si promuove la costituzione della commissione) spetta al responsabile del procedimento – come per il passato, ma osservando le nuove disposizioni – espletare le varie attività e formulare la proposta di accordo bonario.

- 3) Sulla proposta della commissione si pronunciano nei successivi 30 giorni sia l'appaltatore sia l'amministrazione committente (co. 1). Come si vede, diversamente dalla previgente normativa, la nuova disciplina mantiene fermo il termine di 90 giorni assegnato alla commissione e al responsabile del procedimento per formulare la proposta di accordo bonario, mentre riduce da 60 a 30 giorni il termine assegnato all'appaltatore per aderire o meno alla proposta e all'amministrazione committente per assumere la sua decisione. In tal modo, il precedente termine complessivo di 150 giorni viene ridotto a 120 giorni.
- 4) Se il termine complessivo di 120 giorni assegnato per l'eventuale conclusione dell'accordo bonario trascorre inutilmente, l'appaltatore “è *in facoltà di*

avvalersi del disposto dell'art. 32” (co. 1), e cioè di dar corso all'arbitrato (ovviamente, qualora sussista clausola compromissoria; in caso contrario, di iniziare un giudizio ordinario).

- 5) La procedura di accordo bonario può essere reiterata nel corso dei lavori per una sola volta (co. 1).
- 6) La costituzione della commissione è in ogni caso promossa dal responsabile del procedimento (ed a prescindere dall'importo economico delle riserve ancora da definire) non appena lo stesso abbia ricevuto il certificato di collaudo provvisorio dei lavori; da tale data decorre il termine di 90 giorni perché la commissione esprima proposta motivata di accordo bonario (co. 1, ultima parte).
- 7) Per l'ipotesi che l'impresa non designi il membro della commissione di propria elezione nel termine di 30 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede ad acquisire la relazione del direttore dei lavori (e, se già nominato, del collaudatore) e a formulare direttamente all'amministrazione (sentito anche l'appaltatore) la proposta motivata di accordo bonario (co. 1 *bis*, ultima parte).
- 8) L'accordo bonario approvato dall'amministrazione (sia su proposta della commissione che del responsabile del procedimento) ed accettato dall'impresa ha carattere transattivo (co. 1 *ter*).
- 9) Amministrazione committente ed appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni per essi vincolanti, perfezionando in tal modo l'accordo bonario risolutivo delle riserve (co. 1 *ter*, ultima parte).

Avuto riguardo alla suesposta disciplina, si può dire che la competenza ad esprimere la proposta di accordo bonario viene ripartita dalla legge tra responsabile del procedimento e commissione nel seguente modo:

- a) al responsabile del procedimento spetta tale competenza nei seguenti tre casi:
 - 1) per gli appalti di lavori la cui aggiudicazione provvisoria sia avvenuta prima del 18.08.2002 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) In tal caso, il procedimento da seguire è quello vigente prima dell'introduzione delle nuove disposizioni, con l'osservanza, quindi, delle modalità e dei termini in essa stabiliti per l'espletamento dei vari adempimenti facenti capo al responsabile del procedimento (90 giorni) e all'amministrazione committente per assumere la decisione (60 giorni);
 - 2) per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, aggiudicati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, qualora si opti per la non costituzione della commissione. In tal caso, però, si osservano i termini di 90 giorni e di 30 giorni (rispettivamente assegnati al responsabile del procedimento per formulare la sua proposta e all'appaltatore e all'amministrazione, rispettivamente, per aderire o

meno alla proposta e per decidere) stabiliti dalle nuove disposizioni; ciò in quanto la sopravvivenza del precedente regime è da ritenere limitata al solo caso prima esposto (lavori aggiudicati prima del 18.08.2002);

- 3) nel caso in cui l'appaltatore non designi il membro della commissione di propria elezione nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento;
- b) la proposta di accordo bonario è invece di competenza della commissione negli altri casi, e segnatamente:
- 1) per gli appalti affidati successivamente al 18.08.2002 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) di importo superiore a 10 milioni di euro. Per tali appalti la costituzione della commissione è obbligatoria e si può prescindere da essa (con conseguente espletamento della procedura ad opera del responsabile del procedimento) solo nel caso in cui l'appaltatore non abbia nominato il membro della commissione di propria elezione nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta rivoltagli dal responsabile del procedimento;
 - 2) per gli appalti affidati successivamente al 18.08.2002 di importo inferiore a 10 milioni di euro qualora venga esercitata la facoltà di costituire la commissione (sottraendo pertanto tale competenza a quella naturale del responsabile del procedimento).

Come si vede, gli aspetti salienti della nuova disciplina dell'accordo bonario sono molteplici ed emergono con evidenza dalla sintesi svolta e dal raffronto con la precedente disciplina.

A conclusione, preme soltanto evidenziare alcuni punti.

Il primo è che l'attivazione del procedimento di accordo bonario deve comunque essere disposta dal responsabile del procedimento – qualunque sia l'importo delle riserve, e quindi senza dover esprimere alcun preventivo giudizio, *ex art. 149, co. 2, reg. circa la loro ammissibilità e non manifesta infondatezza* – non appena egli abbia ricevuto dal collaudatore il certificato di collaudo delle opere o il certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori.

In tal modo, l'accordo bonario (*rectius*: il procedimento relativo) diviene il mezzo ordinario obbligatorio di decisione sulle riserve sia in corso di lavori (allorché superino il limite del 10%) sia ad ultimazione degli stessi.

Questa interpretazione è imposta, come detto, dal contenuto delle disposizioni di cui al penultimo e all'ultimo periodo del novellato co. 1 dell'art. 31 *bis*, le quali dispongono testualmente: *“La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definire, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previsto dall'art. 28. Nell'occasione, la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento”*.

Viene di conseguenza meno (e perciò è da ritenere implicitamente abrogato) il procedimento stabilito dal regolamento n. 554/99 (artt. 175, co. 2; 195, co. 2; 203 e 204) e dal nuovo Capitolato Generale (art. 32, co. 1) in ordine alla decisione sulle riserve al termine dei lavori, nel senso che i vari atti facenti parte di tale procedimento (controdeduzioni del direttore dei lavori, relazione riservata del responsabile del procedimento, relazione riservata al collaudatore, deliberazione dell'organo deliberante dell'ente committente) vengono in pratica sostituiti da un procedimento tipico di accordo bonario *ex art. 31 bis*, per cui le citate (vecchie) regole relative alle modalità di definizione delle riserve dell'appaltatore al termine dei lavori conserveranno validità limitatamente agli appalti esclusi dalle nuove regole sull'accordo bonario introdotte dalla legge 166 del 2002 (e cioè agli appalti aggiudicati prima del 18.8.2002).

Un secondo punto concerne la disposizione di cui al co. 1 *ter*, ultima parte, secondo cui *“le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve”*.

Quando le parti abbiano deciso di avvalersi di tale disposizione ed abbiano concordemente conferito detto potere alla commissione, l'esito della valutazione di quest'ultima ha valenza di vera e propria decisione, rispetto alla quale le parti – dato il suo dichiarato carattere vincolante – nulla possono eccepire e devono quindi ad ogni effetto ritenerla come propria; decisione che perfeziona l'accordo bonario sulle riserve e non necessita pertanto di ulteriori approvazioni ad opera delle parti, rendendo inutile la stipulazione del verbale di accordo bonario.

A conclusione del presente paragrafo, occorre trattare brevemente dei termini per la proposizione dell'azione giurisdizionale (ordinaria o arbitrale) da parte dell'appaltatore nei casi in cui l'accordo bonario non sia concluso.

Si è visto che, entro 120 giorni (e nella previgente disciplina entro 150 giorni) dall'apposizione dell'ultima riserva che ha determinato il raggiungimento, a titolo di *petitum*, del 10% dell'importo contrattuale, l'amministrazione deve comunicare all'appaltatore le sue determinazioni in ordine alle condizioni economiche alle quali è disposta a concludere l'accordo bonario. Sia nel caso che tale comunicazione venga data nei termini, sia in quello in cui venga data fuori dai termini, l'appaltatore che non intenda aderire all'accordo deve a pena di decadenza avviare l'azione giurisdizionale (notifica dell'atto di citazione o della domanda di arbitrato) entro 60 giorni dalla comunicazione stessa (art. 33, co. 1, prima parte, CGA).

Può però accadere che l'amministrazione ometta di dare attuazione al procedimento di accordo bonario o comunque di dare comunicazione delle sue decisioni all'appaltatore. Quest'ultimo, in tal caso, ha facoltà (e non obbligo a pena di decadenza) di promuovere l'azione giurisdizionale dopo l'inutile scadenza del termine di 120 giorni (co. 1).

In sintesi:

- a) nel caso di comunicazione espressa, l'appaltatore deve, a pena di decadenza, promuovere l'azione;

- b) nel caso di omessa comunicazione (generalmente conseguente all'omessa attivazione del procedimento di accordo bonario), l'appaltatore può esperire o meno l'azione dopo la scadenza dei 120 giorni; se non la esperisce, il termine di decadenza di 60 giorni scatterà soltanto se e quando gli verrà data la comunicazione formale.

9.5 DISSENSI TECNICI IN CORSO D'OPERA TRA DIRETTORE DEI LAVORI ED APPALTATORE.

Non di rado sorgono dissensi tra direttore dei lavori ed appaltatore in ordine alle modalità tecniche di esecuzione dei lavori, nel senso che l'appaltatore non condivide le modalità imposte dal primo.

In tal caso deve essere investito della questione il responsabile del procedimento, il quale, dopo avere ascoltato le ragioni di ambedue in contraddittorio tra loro, assume la sua decisione, alla quale l'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi (art. 137, co. 1, reg.); l'appaltatore, in altri termini, deve proseguire nell'esecuzione dei lavori attuando le decisioni del responsabile del procedimento, ma può formulare riserva nel registro di contabilità o perché tali decisioni gli causano maggiori oneri (nel qual caso può chiederne il ristoro) o perché rischiano di compromettere la buona riuscita dell'opera (nel qual caso la riserva ha l'effetto di esonerarlo da responsabilità).

La decisione del responsabile del procedimento, dunque, ha carattere di decisione meramente ordinatoria, poiché esaurisce la sua efficacia nell'ambito del rapporto di appalto e non tocca né pregiudica il merito della controversia; ha cioè la finalità e l'effetto di consentire la prosecuzione dei lavori risolvendo in via incidentale i dissensi tecnici tra direttore dei lavori ed appaltatore sul *modus procedendi*, ma non comporta alcun accertamento di merito sulla controversia.

L'accertamento di merito ha luogo soltanto se l'appaltatore avverso la decisione del responsabile del procedimento iscrive tempestivamente riserva; il che vuol dire che la decisione sul *modus procedendi* è di esclusiva competenza del responsabile del procedimento e che l'appaltatore può contestarne solo gli effetti (e non l'attuazione) richiedendo all'amministrazione i maggiori ingiustificati oneri che per tale via gli derivano, ovvero declinando le sue responsabilità.

9.6 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

Un primo essenziale compito del direttore dei lavori in materia di riserve è stabilito dall'art. 165, co. 4, reg. in base al quale egli, nei quindici giorni successivi alla iscrizione della riserva da parte dell'appaltatore sul registro di contabilità, è tenuto a esporre sul registro stesso "le sue motivate deduzioni", la cui omissione può determinare il sorgere di responsabilità dello stesso ove tale omissione produca un danno all'amministrazione.

Va notato che il legislatore parla, come si è visto, di "deduzioni" e non di

controdeduzioni a ragion veduta, considerato che il direttore dei lavori potrebbe esprimersi in questa sede nel senso della totale o parziale fondatezza delle richieste avanzate dall'appaltatore. In tal caso, pur nel silenzio della legge, è da ritenere che il direttore dei lavori debba informare della circostanza il responsabile del procedimento in modo che ove questo sia dello stesso avviso, indipendentemente dal meccanismo dell'accordo bonario (che presuppone un importo di riserve superiore al 10% dell'ammontare dell'appalto), possa proporre all'organo decisionale dell'amministrazione l'assunzione di provvedimenti atti a superare il problema, quali, ad es. l'approvazione di nuovi prezzi, l'approvazione di una perizia di variante, la concessione di una proroga, ecc.

In altri termini, si deve ritenere che, indipendentemente dalla procedura di accordo bonario, l'amministrazione abbia, nel corso dell'appalto, il potere di risolvere le questioni che insorgono allorché ritenga fondata la posizione espressa dall'appaltatore con le riserve.

Qualora la questione non trovi soluzione nel senso ora detto, per effetto della nuova formulazione dell'art. 31 bis trova semplice applicazione – secondo quanto si è precisato al precedente paragrafo 4 – il procedimento finalizzato all'accordo bonario sia corso d'opera (se le riserve superino il 10% dell'importo dell'appalto) che all'atto del collaudo.

Per quanto concerne il procedimento di accordo bonario in corso d'opera, il direttore dei lavori deve segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento l'avvenuto raggiungimento dell'importo delle riserve nella misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto in modo che esso possa promuovere la relativa procedura.

In ogni caso, poi, e cioè sia in quello del procedimento in corso d'opera, sia in quello all'atto del collaudo, il direttore dei lavori deve redigere, a seguito dell'avvio del procedimento di accordo bonario, apposita relazione sulle riserve da consegnare al responsabile del procedimento nel termine che questo gli assegna e comunque entro il termine di novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva a seguito della quale è stato superato il 10% dell'importo del contratto (per la risoluzione delle riserve in corso d'opera) ovvero decorrenti dal ricevimento, da parte del responsabile del procedimento, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (per la risoluzione delle riserve all'atto del collaudo).

Va notato che è possibile che nella sua relazione il direttore dei lavori si esprima in senso totalmente o parzialmente diverso rispetto alle deduzioni formulate sul registro di contabilità. Tale apparente contraddizione trova giustificazione nel fatto che, rispetto ad una valutazione fatta in tempi ristretti in sede di deduzioni (entro quindici giorni dall'apposizione della riserva), un più approfondito e meditato esame della questione effettuata in sede di redazione della relazione formulata nell'ambito del procedimento di accordo bonario, può condurre a conclusioni diverse.

Capitolo 10.

LE OPERAZIONI DI COLLAUDO

10.1.- I profili generali del collaudo. 10.2.- Il collaudo in corso d'opera. 10.3.- La figura del collaboratore. 10.4.- Le pubblicazioni degli avvisi ai creditori dell'appaltatore. 10.5.- Atti preordinati all'inizio delle operazioni di collaudo. Tempestività delle operazioni di competenza del direttore lavori e della responsabile del procedimento. 10.6.- Verbale di visita, relazione certificato di collaudo. 10.7.- L'approvazione del collaudo. 10.8.- Provvisorietà e definitività del collaudo. 10.9.- Casi in cui è ammesso il certificato di regolare esecuzione. 10.10.- La consegna anticipata dell'opera. 10.11.- Compiti del direttore dei lavori.

10.1 I PROFILI GENERALI DEL COLLAUDO.

Il collaudo dell'opera consiste nel controllo, da parte di soggetto appositamente incaricato e dotato della necessaria competenza tecnica, dell'esatto adempimento, ad avvenuta ultimazione dei lavori, delle obbligazioni assunte dall'appaltatore con il contratto.

In base all'art. 187 reg. il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Inoltre, il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche stabilite dalle leggi di settore, e perciò, nel caso di opere di interesse artistico o storico di cui alla legge 1.6.1939, n. 1089, collaudatore, ai sensi dell'art. 52 r.d. 23.10.1925, n. 2537 (regolamento per la professione di ingegnere ed architetto), deve essere nominato un architetto.

Al collaudatore deve essere affidato anche il collaudo statico (arg. art. 187, co. 1, ultima parte, e art. 188, co. 6, reg.) tutte le volte che i lavori comprendono strutture.

Il collaudo, infine, comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore (art. 187, co. 2, reg.), nel senso che incombe al collaudatore di esprimere, in apposita relazione riservata, il proprio parere sulle domande dell'appaltatore (art. 195, co. 2, reg.).

Le operazioni di collaudo hanno importanza fondamentale in quanto sono finalizzate ad accertare la regolare e corretta esecuzione dei lavori ed il raggiungimento del connesso interesse pubblico. Esse perciò devono essere svolte da soggetto rimasto estraneo alla progettazione dell'opera, alla direzione dei lavori ed a qualsiasi attività di controllo sugli stessi e quindi in posizione che l'assicuri l'imparzialità dei suoi giudizi (art. 188, co. 4, lett. c, reg.).

Il collaudo si articola in una serie di operazioni disciplinate dagli artt. 189-205 reg.

Tali operazioni si svolgono in due fasi: la prima attiene alla verifica dell'opera; la seconda, all'approvazione del collaudo.

La verifica dell'opera consiste in operazioni tecniche – quali saggi, prove ed esperimenti – volte ad accertare se l'opera è stata eseguita a regola d'arte e se è funzionale, nonché in misurazioni e riscontri finalizzati ad accertare la conformità dell'opera al progetto. Essa si articola in tre adempimenti: la visita di collaudo, di cui va redatto apposito verbale; la redazione della relazione di collaudo, contenente i commenti e le considerazioni del collaudatore in ordine alle risultanze delle operazioni effettuate con la visita, nonché l'indicazione del corrispettivo dell'appaltatore; la redazione del certificato di collaudo, che è il documento con il quale il collaudatore riassume le conclusioni contenute nella relazione e dichiara l'opera collaudabile determinando il credito liquido dell'appaltatore. La fase della verifica ha luogo "in contraddittorio" tra organi dell'amministrazione ed appaltatore. Infatti, quest'ultimo interviene alla visita, sottoscrive il verbale relativo e sottoscrive infine il certificato di collaudo.

Nella fase di approvazione del collaudo, l'organo deliberante dell'amministrazione prende atto del contenuto dei documenti redatti dal collaudatore e manifesta la sua volontà di dividerne o meno il contenuto, e perciò di accettare o meno l'opera.

10.2 IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.

Generalmente il collaudo avviene dopo il compimento dell'opera (collaudo finale) ed in tal caso il collaudatore deve essere nominato nei 30 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori (art. 188, co. 1 reg.).

In questa ipotesi il collaudatore finale resta estraneo alla fase di esecuzione dei lavori, in quanto inizia a svolgere la sua attività di verifica dopo l'ultimazione dell'opera.

In varie ipotesi, però, l'amministrazione ha l'obbligo di dare luogo al collaudo in corso d'opera. In tali casi il collaudatore deve essere nominato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori (art. 188, co. 1 reg.) e deve procedere a verifiche periodiche nel corso dell'esecuzione.

La finalità di questo secondo tipo di collaudo è chiara: per le opere più complesse e delicate si vuole che il collaudatore verifichi l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e conformemente al progetto lungo tutto l'iter di realizzazione dell'opera onde assicurare una più incisiva garanzia di buona ed esatta esecuzione.

Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 187, co. 3, reg. tra i quali particolare rilievo presenta quello delle opere comprendenti lavorazioni significative e non abituali non più ispezionabili in sede di collaudo finale.

A tale riguardo occorre osservare che la stragrande maggioranza delle opere contiene lavorazioni non più ispezionabili al termine dei lavori, sicché su tale presupposto tutte

le opere dovrebbero essere soggette a collaudo in corso d'opera. La disposizione, peraltro, richiede che si tratti di lavorazioni “*significative e non abituali*” e perciò che presentino caratteristiche del tutto particolari rispetto ad una comune tipologia di opera.

Il responsabile del procedimento deve trasmettere al collaudatore in corso d'opera, subito dopo la sua nomina, il contratto, il progetto, il programma dei lavori ed il verbale di consegna e successivamente, nel corso dell'esecuzione, gli atti aggiuntivi concernenti varianti e nuovi prezzi, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i rapporti periodici del direttore dei lavori e i verbali di prova sui materiali (art. 190, co. 2, reg.). Il collaudatore in corso d'opera ha facoltà di chiedere al responsabile del procedimento ogni altro atto che ritenga utile ai fini dell'espletamento del suo incarico.

L'amministrazione (e per essa, in sostanza il responsabile del procedimento) ha facoltà di richiedere al collaudatore in corso d'opera (che è pertanto obbligato a renderli) pareri in ordine ad eventuali varianti e a qualsiasi altra situazione particolare inerente all'esecuzione dei lavori (art. 192, co. 4 reg.; es. sull'avvio di un procedimento di risoluzione per inadempimento, o sulla ricorrenza delle condizioni per una sospensione dei lavori o per la concessione di un termine suppletivo; ecc.).

Il collaudatore in corso d'opera esegue verifiche attraverso visite periodiche la cui frequenza è lasciata al suo libero apprezzamento (art. 194, co. 3, reg.).

Egli redige verbale della visita che deve trasmettere al responsabile del procedimento nei 30 giorni successivi unitamente a relazione che riferisca anche sull'andamento generale dei lavori e sul rispetto dei tempi contrattuali da parte dell'appaltatore e contenga eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti utili per superare situazioni critiche.

La visita è obbligatoria nei casi di: 1) lavorazioni inerenti agli scavi e alle fondazioni e lavorazioni non più ispezionabili o la cui verifica risulti comunque assai difficoltosa dopo l'avvenuta esecuzione; 2) sospensione dei lavori o di anomalo andamento degli stessi (rispetto al programma) di cui il collaudatore prende cognizione dai verbali di sospensione e dai rapporti periodici del direttore dei lavori che il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettergli tempestivamente (art. 192, co. 2, parte seconda; art. 190, co. 2, lett. d ed e, reg.).

Naturalmente le ulteriori attività del collaudatore in corso d'opera concernenti le operazioni di collaudo successive all'ultimazione dei lavori sono identiche a quelle del collaudatore finale.

10.3 LA FIGURA DEL COLLAUDATORE.

L'incarico di collaudatore può essere attribuito a chi è in possesso della laurea in ingegneria o in architettura, dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché dell'iscrizione da almeno 5 anni nell'albo professionale (quest'ultimo requisito

peraltro non è richiesto per i dipendenti pubblici).

Il collaudatore, di regola, è organo monocratico. Fanno eccezione i lavori che per la loro complessità richiedono l'apporto di più professionalità; in tal caso l'incarico è affidato ad una commissione composta da tre soggetti, di cui uno può essere, qualora la tipologia di opera lo richieda, laureato in geologia o in agraria.

Il collaudatore, sia esso collaudatore singolo sia esso commissione, deve essere prescelto dall'ente appaltante all'interno dei propri organici secondo criteri di professionalità, trasparenza e rotazione che ogni amministrazione deve prestabilire nel contesto della propria autonomia regolamentare interna (art. 28, co. 4, della legge).

L'incarico di collaudo può essere affidato a soggetti esterni soltanto in caso di assenza, nel proprio organico, di soggetti in possesso dei requisiti necessari. Ciò vuol dire che l'affidamento esterno è possibile non soltanto allorché manchino in organico ingegneri o architetti muniti dell'abilitazione professionale, ma anche quando, pur essendovi in organico tali figure professionali, queste non posseggano una specifica qualificazione tecnica commisurata alla tipologia e complessità dell'opera. La carenza in organico di soggetti dotati della necessaria professionalità deve essere, ai fini dell'affidamento dell'incarico del collaudo a soggetti esterni, certificato dal responsabile del procedimento, il quale pertanto deve adottare un provvedimento che motivi l'esistenza di tale presupposto.

La certificazione del responsabile del procedimento assume rilevanza esterna poiché, ove non adeguatamente motivata ovvero erronea nei presupposti, legittima i funzionari interni alla struttura, possibili destinatari dell'incarico di collaudo, alla sua impugnazione davanti al competente giudice amministrativo.

I collaudatori esterni vengono scelti da parte della stazione appaltante tra professionisti iscritti in appositi elenchi tenuti presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le regioni e le province autonome per distinte specializzazioni. Ne consegue che l'amministrazione appaltante deve prescegliere, nell'ambito degli elenchi, professionisti iscritti agli stessi per specializzazione corrispondente alla tipologia dell'opera da collaudare.

Per assicurare la rotazione degli incarichi è stabilito che l'amministrazione appaltante non può conferire l'incarico di collaudo a soggetto cui in precedenza ne abbia conferito un altro, se non sono trascorsi almeno 6 mesi (per i collaudi in corso d'opera) o un anno (per i collaudi finali) dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo.

Per la delicatezza della funzione di collaudatore sono previste alcune cause di incompatibilità.

Un primo motivo concerne i soggetti che nel triennio precedente abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dell'opera da collaudare. La finalità è quella di evitare che il collaudatore, in ragione dei precedenti rapporti, possa essere indotto a valutazioni benevole o, al contrario, eccessivamente rigorose (nel caso di inimicizia) nei confronti degli appaltatori.

Un secondo motivo di incompatibilità di carattere generale concerne tutti i soggetti che in qualsiasi modo abbiano svolto attività di controllo sulla progettazione, attività di

progettazione, vigilanza, direzione lavori o in senso lato attività di amministrazione attiva o di controllo sul progetto o sui lavori da collaudare. La finalità del divieto è evidente: il collaudatore, nel corso del suo esame, può rilevare difetti di progettazione o erronei comportamenti della direzione lavori che abbiano comportato vizi o altre conseguenze pregiudizievoli, e di conseguenza, direttamente o indirettamente, le sue valutazioni possono costituire censure nei confronti del progetto o della direzione lavori, nonché di tutti coloro che in qualche modo abbiano esercitato con esito favorevole su tali attività funzioni di amministrazione attiva o di controllo.

Un terzo motivo di incompatibilità è stabilito relativamente ai soggetti che facciano parte di organismi che esercitino compiti di vigilanza sull'intervento da collaudare (art. 188, co. 4, lett. d, reg.). La disposizione ricomprende nel divieto tutti gli amministratori o dipendenti degli organismi di vigilanza, anche se in concreto non espletino personalmente tali funzioni.

10.4 LE PUBBLICAZIONI DEGLI AVVISI AI CREDITORI DELL'APPALTATORE.

Il responsabile del procedimento, prima dell'avvio del collaudo ed immediatamente dopo la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, deve provvedere a darne comunicazione scritta al sindaco o ai sindaci dei comuni nei cui territori sono stati realizzati i lavori, con richiesta di eseguire la pubblicazione negli albi pretori di un avviso contenente l'invito ai terzi – che si ritengano titolari di crediti nei confronti dell'appaltatore per occupazioni illegittime di aree o stabili o per danni loro arrecati nell'esecuzione dei lavori – a presentare, nel termine massimo di 60 giorni, i relativi reclami o domande con l'indicazione delle ragioni dei loro crediti e con la relativa documentazione probatoria. Stessa richiesta il responsabile del procedimento deve rivolgere al prefetto per la pubblicazione dell'avviso sul Foglio degli annunci legali della provincia. Successivamente il sindaco ed il prefetto trasmettono i reclami eventualmente loro presentati al responsabile del procedimento. Questo valuta detti reclami ed invita l'appaltatore a soddisfare i crediti dei terzi da lui ritenuti fondati; trasmette quindi al collaudatore i reclami ricevuti corredati del suo parere in ordine alla fondatezza di ciascuno di essi (art. 189 reg.).

Il collaudatore nella sua relazione si esprime sulla fondatezza dei reclami. Successivamente, l'amministrazione, all'atto dell'approvazione del collaudo, si esprime anch'essa sulla fondatezza delle richieste dei terzi danneggiati (art. 204, co. 3, reg.).

La legge, peraltro, nulla dice circa il tipo di provvedimento che l'amministrazione può assumere a seguito del riconoscimento della fondatezza dei reclami. È da ritenere che l'amministrazione non può subordinare il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione alla soddisfazione, da parte dell'appaltatore, dei crediti vantati dai terzi che essa ritenga fondati. Va infatti ricordato che nel contrasto tra appaltatore e terzo circa la fondatezza della pretesa, l'unica autorità legittimata a decidere è quella giurisdizionale, sicché, su tale presupposto, l'amministrazione agirebbe arbitrariamente qualora subordinasse il pagamento del saldo e/o lo svincolo della cauzione al

soddisfacimento di un credito del terzo in contestazione.

L'utilità e la finalità della disciplina degli avvisi *ad opponendum* sono perciò solo quelle di un tentativo preliminare di conciliazione fondato sull'autorevolezza del parere del responsabile del procedimento, prima, del collaudatore, dopo, ed infine dell'amministrazione in sede di approvazione del collaudo. Qualora la conciliazione non abbia luogo perché l'appaltatore dissente dalle valutazioni dei predetti organi, al terzo non resta che il ricorso al giudice.

10.5 ATTI PREORDINATI ALL'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO. TEMPESTIVITÀ DELLE OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE LAVORI E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Come si è già precisato, le operazioni di collaudo consistono in tre atti: la visita di collaudo, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 192, co. 1, reg.) e tale tempestivo adempimento riveste importanza notevole, visto che soltanto a seguito di esso ha luogo lo svincolo della cauzione ed il pagamento della rata di saldo (art. 205 reg.). Il mancato rispetto del termine, salvo che non dipenda da cause di forza maggiore (art. 1218 cod. civ.) o da colpa dell'appaltatore, comporta perciò per l'amministrazione l'obbligo di ristorare l'appaltatore dei danni subiti (es. protrazione della custodia e manutenzione).

Naturalmente, il collaudatore deve essere messo in condizioni di poter rispettare quel termine con la tempestiva adozione, da parte degli organi dell'amministrazione, di una serie di atti: innanzitutto, la nomina del collaudatore finale (il problema non si pone per il collaudatore in corso d'opera che viene nominato subito dopo la consegna dei lavori) che deve avvenire entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori (art. 188, co. 1, reg.).

Il direttore lavori deve compilare il conto finale e relativa relazione e trasmetterli subito dopo l'ultimazione dei lavori al responsabile del procedimento. Questo una volta ricevuto il conto finale e la relazione del direttore dei lavori, deve provvedere tempestivamente agli atti di sua competenza, e cioè:

- a) invitare l'appaltatore a sottoscrivere il conto finale (art. 174 reg.);
- b) trasmettere al collaudatore i predetti documenti (conto finale, relazione del direttore dei lavori, la propria relazione sul conto finale contenente anche il giudizio sulle riserve), nonché il progetto e tutti gli altri atti necessari alle operazioni di collaudo indicati all'art. 190 reg. (contratto, atti aggiuntivi per varianti, verbali, atti contabili, ecc.).

Tali attività devono essere contenute in tempi tali da rendere possibile al collaudatore il rispetto del termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori per l'emissione del

certificato di collaudo. Pertanto, se la trasmissione degli atti al collaudatore avviene in un momento prossimo alla scadenza del termine di 6 mesi o comunque tale da lasciargli tempi non adeguati alle operazioni che egli deve effettuare, nessuna contestazione può essergli mossa per il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo.

10.6 VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.

Non appena ricevuti i documenti, il collaudatore deve con immediatezza fissare il giorno della visita, alla quale partecipano anche l'appaltatore, il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, il personale incaricato della sorveglianza e contabilità, nonché, ove imposto da norme speciali, anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Il mancato intervento di uno o più di tali soggetti peraltro non osta allo svolgimento del collaudo. Va però ricordato che il mancato invito all'appaltatore e la sua conseguente assenza determina l'invalidità del collaudo, venendo in tal caso meno l'esigenza cogente che lo stesso si svolga in contraddittorio.

In caso di mancato intervento dell'appaltatore le operazioni di collaudo vengono svolte alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante, il cui costo grava sull'appaltatore stesso (art. 191, co. 3, reg.).

Il collaudatore durante la visita esegue un duplice accertamento e cioè: a) la corrispondenza tra i disegni di progetto e le opere realizzate; b) tutte le prove tecniche (saggi, accertamenti, ecc.) che ritiene necessarie per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori. Il numero e la consistenza di tali prove è rimessa all'apprezzamento tecnico del collaudatore (art. 192, co. 2 e 3, reg.), il quale, peraltro, deve agire con criteri di ragionevolezza perché, ove disponesse accertamenti (spesso costosi) sproporzionati rispetto alle reali esigenze del caso, incorrerebbe nell'ipotesi di abuso del diritto, poiché graverebbe l'appaltatore di oneri non giustificati. Infatti, gli accertamenti tecnici da eseguire nel corso della visita di collaudo vengono effettuati a cura e spese dell'appaltatore, il quale non soltanto deve mettere a disposizione del collaudatore gli operai e le attrezzature necessarie, ma deve provvedere al ripristino dei punti dell'opera alterati dagli accertamenti (art. 193, co. 1 e 2, reg.). L'appaltatore che ritenga eccessive le prove tecniche disposte dal collaudatore può, ovviamente, rifiutarne l'esecuzione per la parte eccedente la misura da lui ritenuta giusta, ma in questo caso il collaudatore può disporre l'esecuzione d'ufficio dandone incarico ad altri soggetti e detraendo la relativa spesa dalla rata di saldo dovuta all'appaltatore (art. 193, co. 3, reg.).

Il verbale della visita, contenente la descrizione delle verifiche effettuate, è sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, i quali possono formulare in calce al verbale stesso loro considerazioni. Anche il responsabile del procedimento naturalmente ha facoltà di formulare le sue osservazioni in ordine ad operazioni che non ritenga correttamente eseguite.

Dopo la conclusione della visita di collaudo e la redazione del relativo verbale, il

collaudatore redige la relazione di collaudo; a tal fine raffronta i dati di fatto rilevati col progetto e con la contabilità dei lavori onde verificare: a) se i lavori sono stati realizzati in conformità al progetto; b) se i dati della contabilità corrispondono a quanto effettivamente eseguito dall'appaltatore; c) se i lavori furono eseguiti a regola d'arte.

Questi accertamenti formano oggetto della relazione di collaudo, che è l'atto nel quale il collaudatore espone in forma analitica i suoi giudizi circa la corretta esecuzione delle opere ed il corrispettivo spettante all'appaltatore. Essa è sottoscritta soltanto dal collaudatore – e perciò non deve essere portata a conoscenza dell'appaltatore – e deve essere accompagnata da altra relazione, separata e riservata, nella quale lo stesso collaudatore esprime il proprio parere sulle riserve dell'appaltatore e sulle penali applicate per ritardi dell'appaltatore (art. 195, co. 2, reg.).

Il collaudatore nella relazione di collaudo deve esprimere giudizio:

- a) se l'opera è o meno collaudabile;
- b) se, pur essendo l'opera collaudabile, vi siano difetti;
- c) se debbano essere apportate rettifiche alle risultanze del conto finale.

Il giudizio di non collaudabilità è estremamente grave, poiché discende dall'accertamento dell'esistenza di difetti o vizi tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile.

In tal caso il collaudatore non rilascia il certificato di collaudo, informa tempestivamente l'amministrazione trasmettendole la relazione di collaudo e propone i provvedimenti da adottare che, a seconda dei casi, possono essere: 1) o un rifiuto definitivo dell'opera realizzata, con conseguente ordine di demolizione, restituzione delle somme corrisposte, oltre al risarcimento del danno; 2) oppure l'intimazione all'appaltatore di procedere a sue spese, entro un termine prestabilito, all'esecuzione delle opere ed interventi integrativi atti a rendere l'opera idonea ai suoi scopi, salvo anche in tal caso il risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione ed i ritardi nell'ultimazione.

Quando il collaudatore, pur dichiarando la collaudabilità dell'opera, rileva difetti, si possono verificare due ipotesi.

Se i difetti sono di lieve entità e riparabili in breve tempo, il collaudatore sospende l'emissione del certificato di collaudo e prescrive all'appaltatore di eseguire, entro un termine predeterminato, i lavori necessari a sanare l'opera dai difetti. Dopo la loro esecuzione, il direttore dei lavori deve controllare che i lavori siano stati completamente e regolarmente realizzati, con attestazione che deve essere confermata dal responsabile del procedimento. Ricevuta quest'ultima, il collaudatore emette il certificato di collaudo, previa verifica sui lavori di riparazione eseguiti, verifica che però non è obbligatoria e la cui attuazione perciò è rimessa all'apprezzamento del collaudatore stesso (art. 197, co. 2, reg.).

Se invece i difetti non sono tali da comportare la non collaudabilità dell'opera e d'altra parte non consistono in difetti di lieve entità riparabili in breve tempo, il collaudatore

emette il certificato di collaudo, ma opera sul corrispettivo dell'appaltatore una detrazione corrispondente al minor pregio dell'opera che i difetti determinano (art. 197, co. 3, reg.).

Quando infine il collaudatore rileva gravi discordanze tra i dati della sua relazione di collaudo ed i dati del conto finale (art. 196, co. 2, reg.), sospende l'emissione del certificato di collaudo e segnala la circostanza al responsabile del procedimento formulando le sue proposte per le decisioni dell'amministrazione, che in sostanza ha tre possibilità: 1) rimettere gli atti contabili al direttore dei lavori perché controlli la contabilità e la rettifiche; 2) disporre la rettifica di ufficio ad opera del responsabile del procedimento; 3) disporre la rettifica di ufficio ad opera del collaudatore.

Effettuate le necessarie rettifiche, ha luogo l'emissione del certificato di collaudo.

Il collaudatore emette il certificato di collaudo quando il giudizio da lui formulato nella relazione di collaudo accerta la collaudabilità dell'opera in quanto correttamente eseguita (art. 199 reg.).

Il verbale di visita, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo possono essere contenuti in un unico documento.

Emesso il certificato di collaudo, il collaudatore lo trasmette per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo entro venti giorni dalla sua ricezione.

L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, ha facoltà di formulare riserve "*rispetto alle operazioni di collaudo*" (art. 203, co. 1, reg.). Egli pertanto deve formulare le sue riserve sul certificato di collaudo a pena di decadenza, qualora ritenga non corrette le operazioni del collaudo e le sue risultanze.

Il collaudatore, preso atto delle riserve dell'appaltatore sul certificato di collaudo, può procedere a nuove visite per verificarne la fondatezza.

All'atto della emissione del certificato di collaudo sorgono importanti obblighi per l'amministrazione; essa, infatti: 1) deve procedere allo svincolo della cauzione definitiva; 2) deve provvedere entro novanta giorni al pagamento della rata di saldo previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore (artt. 102, co. 3, e 205 reg.); 3) deve prendere in consegna l'opera; quest'ultimo adempimento è assai importante perché costituisce il passaggio materiale dell'opera, con i connessi oneri di custodia e manutenzione, dall'appaltatore all'amministrazione.

Il responsabile del procedimento pertanto, preso atto dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo, deve immediatamente dare luogo alla presa in consegna dell'opera attraverso apposito verbale sottoscritto da lui e dall'appaltatore.

Come detto, il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 192, co. 1, reg.).

Dall'emissione del certificato di collaudo derivano importanti conseguenze (presa in consegna dell'opera, svincolo cauzione definitiva, pagamento della rata di saldo), sicché la sua ritardata emissione produce all'appaltatore danni consistenti nell'ingiustificato protrarsi degli oneri di manutenzione e custodia dell'opera e nel

ritardo nella corresponsione della rata di saldo. Non si determinano invece danni per i maggiori premi per il mantenimento delle fideiussioni poiché queste in tal caso si estinguono di diritto alla scadenza del sesto mese dalla ultimazione dei lavori (art. 37, co. 1, CGA).

Se il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo dipende da responsabilità dell'amministrazione, questa risponde per i danni arrecati all'appaltatore il quale, per evitare la decadenza, deve formulare le relative riserve sul certificato di collaudo allorché esso gli viene sottoposto per la firma (art. 203, co. 1, reg.).

Questo effetto non si produce se il ritardo deriva da responsabilità dell'appaltatore che, per es. non abbia messo tempestivamente a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi necessari alla esecuzione del collaudo (art. 193 reg.) oppure abbia eseguito l'opera con difetti che poi, su prescrizione del collaudatore, abbia dovuto riparare (art. 196, co. 2, reg.). In tali ipotesi l'amministrazione è esonerata da responsabilità per ritardo, e qualora subisca danni per effetto del ritardato collaudo ha titolo per chiederne il ristoro all'appaltatore.

Allorché le operazioni di collaudo si prolungano oltre il termine stabilito, il collaudatore ne dà comunicazione al responsabile del procedimento indicandogli i provvedimenti da assumere per il completamento del collaudo (es. esecuzione di ufficio delle prove di collaudo, quando l'appaltatore non ottemperi ai suoi obblighi di mettere a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera necessari).

Se il responsabile del procedimento accerta che i ritardi sono imputabili al collaudatore, lo diffida a completare le operazioni di collaudo entro un termine non superiore a 30 giorni; decorso il quale, propone all'organo competente dell'amministrazione la revoca dell'incarico.

Il responsabile del procedimento ha facoltà di esercitare il predetto potere di diffida, anche prima dello scadere del termine legale per il compimento del collaudo, tutte le volte che sussista il fondato pericolo che per la lentezza con cui le operazioni vengono condotte (o per la loro assenza) il termine di sei mesi non possa essere rispettato.

10.7 L'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO.

Il certificato di collaudo deve essere tempestivamente trasmesso dal collaudatore al responsabile del procedimento, il quale lo inoltra all'organo deliberante dell'amministrazione per l'approvazione. Questa costituisce atto di controllo sulla regolarità del collaudo.

L'amministrazione può perciò rilevare irregolarità nell'operato del collaudatore e deliberare motivatamente la non approvazione del collaudo. In tal caso può disporre che lo stesso collaudatore proceda ad un supplemento di collaudo, ovvero, nei casi più gravi, può negare l'approvazione e nominare un nuovo collaudatore per procedere ad un nuovo collaudo.

10.8 PROVVISORIETÀ E DEFINITIVITÀ DEL COLLAUDO.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione qualora questa abbia luogo entro il termine prescritto (art. 192, co. 1, reg.) di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ovvero decorsi due anni dalla scadenza di tale termine qualora l'emissione del certificato di collaudo avvenga dopo.

Finché il certificato di collaudo non assume carattere definitivo l'appaltatore risponde nei confronti dell'amministrazione per le difformità ed i vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 cod. civ., anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo provvisorio, e con la sola condizione che siano stati denunciati dall'amministrazione prima che il certificato di collaudo divenga definitivo (art. 28, co. 3 e 10, della legge).

Tale disciplina speciale deroga in modo significativo a quella stabilita dall'art. 1667 cod. civ. per gli appalti privati, secondo cui la garanzia per le difformità ed i vizi non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano in questa sede da lui riconoscibili; il committente inoltre deve farne denuncia all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta.

Nell'appalto di lavori pubblici vi sono due deroghe a detta disciplina civilistica che ampliano la tutela dell'amministrazione, in quanto la garanzia non viene meno anche se in sede di collaudo i vizi o le difformità erano riconoscibili dal collaudatore e nonostante ciò non sono stati accertati; inoltre, non opera il termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta, poiché la denuncia dei vizi o delle difformità (e cioè la loro comunicazione da parte dell'amministrazione all'appaltatore) è possibile finché il collaudo non diviene definitivo, e cioè finché non trascorrono due anni dall'emissione del certificato di collaudo.

La finalità di tale disciplina è di evitare che per effetto di un collaudo superficiale, che non accerti vizi o difformità riconoscibili, vengano meno le garanzie per l'amministrazione.

Quando il collaudo diviene definitivo (col decorso del termine di due anni), l'amministrazione svincola la cauzione prestata dall'appaltatore per il pagamento della rata di saldo e la garanzia per vizi o difformità non può essere più fatta valere nei confronti dell'appaltatore.

Va però ricordato che tale speciale disciplina non comprende la garanzia decennale per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 cod. civ. L'appaltatore perciò risponde nei confronti dell'amministrazione se il bene immobile nel corso di dieci anni dalla sua ultimazione, per difetti di costruzione o comunque per fatti imputabili all'appaltatore, rovini o presenti pericolo di rovina o gravi difetti. L'amministrazione decade dalla garanzia qualora nel termine di un anno dalla scoperta del vizio non ne faccia denuncia all'appaltatore; una volta fatta la denuncia nel termine, è evitata la decadenza, ma il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia stessa (art. 1669, co. 2, cod. civ.), sicché l'amministrazione entro tale termine, per non perdere la garanzia, deve interrompere la prescrizione compiendo uno degli atti di cui all'art.

2943 cod. civ. (atto di citazione; atto di costituzione in mora; domanda di arbitrato).

10.9 CASI IN CUI È AMMESSO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Per i lavori di importo non rilevante e di non particolare complessità tecnica, è prevista una procedura di verifica della corretta esecuzione dell'opera più agile rispetto al collaudo, e cioè il certificato di regolare esecuzione, il quale sostituisce a tutti gli effetti il collaudo e viene perfezionato dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento (art. 208, co. 1, reg.).

Il certificato di regolare esecuzione è obbligatorio per i lavori di importo inferiore a 200.000 euro, mentre per i lavori il cui importo è compreso tra 200.000 e 1.000.000 di euro è rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione la possibilità di farvi o meno ricorso (art. 28, co. 3, seconda parte, della legge).

Nei casi in cui l'amministrazione non ha l'obbligo ma soltanto la facoltà di ricorrere al certificato di regolare esecuzione, tale facoltà va esercitata con particolare attenzione, limitatamente, cioè, a quei lavori che abbiano avuto uno svolgimento fisiologico e perciò non presentino l'esigenza di un controllo da parte di un soggetto rimasto estraneo all'esecuzione.

Il direttore dei lavori, poiché il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del certificato di collaudo, deve seguire lo stesso procedimento stabilito per il collaudatore dagli artt. 189 e seguenti del regolamento (avvisi *ad opponendum*, visita, relazione ex art. 195 reg. ecc.).

Gli effetti del certificato di regolare esecuzione sono del tutto analoghi a quelli del collaudo. Dalla sua emissione (che deve avvenire entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori) deriva per l'amministrazione l'obbligo di prendere in consegna l'opera, di svincolare la cauzione definitiva e di pagare la rata di saldo all'appaltatore previo rilascio di fideiussione.

Anche il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diviene definitivo con il decorso di due anni dal certificato stesso se emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla scadenza del terzo mese se emesso oltre tale termine.

Il certificato di regolare esecuzione è soggetto a preventiva conferma da parte del responsabile del procedimento (art. 208, co. 1, reg.). Le sue risultanze possono perciò essere disconosciute o comunque non condivise dal responsabile del procedimento, il quale può assumere un motivato provvedimento di diniego di conferma ed un conseguente provvedimento di attuazione del collaudo ovvero, quando questo non sia necessario, un provvedimento di rettifica d'ufficio delle risultanze del certificato di regolare esecuzione.

10.10 LA CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA.

L'amministrazione può avere necessità di utilizzare l'opera o parte di essa prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 200 reg.). In questa ipotesi è possibile che essa prenda in consegna l'opera in un qualsiasi momento intercorrente tra la data dell'ultimazione e quella del collaudo provvisorio.

Tale facoltà può, però, essere esercitata soltanto se sia stata espressamente prevista nel contratto di appalto.

Perché possa aver luogo la consegna anticipata sono, poi, necessari alcuni adempimenti, e cioè: 1) l'avvenuta esecuzione con esito favorevole del collaudo statico (naturalmente per le opere per le quali esso sia prescritto); 2) l'avvenuto inoltro da parte del responsabile del procedimento, alle competenti autorità, della richiesta del certificato di abitabilità o di agibilità dell'impianto (naturalmente, anche in tal caso, per le opere per cui detti certificati sono prescritti); 3) che siano stati eseguiti (e perciò siano funzionanti, perché altrimenti la disposizione non avrebbe senso) gli allacciamenti idrici, elettrici e fognari; 4) che siano state eseguite le prove tecniche prescritte nel capitolato speciale di appalto; 5) che sia stato redatto lo stato di consistenza delle opere realizzate.

Quando l'amministrazione decide di dar luogo alla consegna anticipata, chiede al collaudatore di verificare l'esistenza dei suddetti adempimenti nonché di accertare che dall'utilizzazione anticipata dell'opera non derivino pericoli o inconvenienti.

Il collaudatore redige apposito verbale circa la sussistenza dei detti presupposti; verbale che deve essere sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

Se il verbale è sottoscritto senza contestazioni da parte di questi due ultimi organi, si dà luogo senz'altro alla consegna anticipata dell'opera dall'appaltatore all'amministrazione, di cui deve essere redatto apposito ulteriore verbale contenente la descrizione di tutte le operazioni eseguite (art. 200, co. 1, lett. e).

La consegna anticipata dell'opera deve essere effettuata dal direttore lavori in contraddittorio con l'appaltatore (ed il relativo verbale deve essere redatto e sottoscritto dallo stesso e dall'appaltatore) su disposizione del responsabile del procedimento, la cui manifestazione di volontà in tal senso può anche risultare da sua sottoscrizione del verbale.

Va chiarito che la consegna anticipata dell'opera non preclude eventuali giudizi negativi circa difetti, manchevolezze o vizi dell'opera, che il collaudatore accerti successivamente in sede di visita di collaudo (art. 200, co. 3, reg.).

Se però tali vizi derivano da un uso improprio del bene o da imperizia o negligenza nella sua utilizzazione da parte dell'amministrazione, l'appaltatore è esonerato da responsabilità, ma a tal fine, per evitare la decadenza, deve iscrivere riserva sul certificato di collaudo per contestare le risultanze dello stesso.

Con la consegna anticipata dell'opera passa a carico dell'amministrazione l'onere della

sua custodia, ma resta a carico dell'appaltatore quello della sua manutenzione fino al collaudo provvisorio. L'amministrazione deve però utilizzare l'opera con la dovuta diligenza ed in modo tale da non aggravare gli oneri di manutenzione a carico dell'appaltatore oltre la misura corrispondente ad una manutenzione ordinaria, tipica, cioè, della tipologia cui appartiene l'opera. Ove aggravasse oltre questo limite l'onere di manutenzione dell'appaltatore, incorrerebbe in ipotesi di abuso del diritto, con la conseguenza che dovrebbe poi risarcire l'appaltatore dei maggiori oneri economici da lui sopportati.

10.11 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI.

I compiti del direttore dei lavori connessi al collaudo dell'opera non sono particolarmente rilevanti.

Egli deve:

- 1) redigere, subito dopo l'ultimazione dei lavori, il conto finale e trasmetterlo, unitamente agli altri documenti indicati nell'art. 173 reg. al responsabile del procedimento perché questi a sua volta, con i documenti di propria competenza, possa trasmetterli al collaudatore (art. 190 reg.). La tempestiva attuazione di tali adempimenti è essenziale in quanto necessaria a consentire al collaudatore il rispetto del termine di sei mesi decorrenti dal certificato di ultimazione dei lavori per l'emissione del certificato di collaudo;
- 2) partecipare alla visita (o alle visite) di collaudo, sottoscrivendo il relativo verbale con facoltà (generalmente si ritiene) di formulare le sue osservazioni sul verbale stesso circa operazioni di collaudo che egli non condivide o che ritenga non correttamente eseguite;
- 3) nei casi in cui l'amministrazione debba prendere in consegna l'opera prima dell'emissione del certificato di collaudo, attuare la stessa invitando l'appaltatore a parteciparvi e redigendo il relativo verbale.

Infine, quando debba procedersi al certificato di regolare esecuzione in luogo del collaudo, competente ad emetterlo è il direttore dei lavori (art. 208 reg.).

Nonostante la non felice collocazione della norma che prevede il certificato di regolare esecuzione, è da ritenere che il direttore dei lavori, ai fini della sua emissione, debba seguire le stesse disposizioni che la legge impone al collaudatore; ciò perché, essendo detto certificato sostitutivo del certificato di collaudo, non può ragionevolmente non essere assoggettato alla stessa disciplina dettata per quest'ultimo.

Trovano pertanto piena applicazione, relativamente al certificato di regolare esecuzione, le disposizioni di cui agli articoli da 189 a 205 reg. con l'ulteriore adempimento che il direttore dei lavori, una volta perfezionatolo, deve immediatamente trasmetterlo al responsabile del procedimento perché questo possa procedere alla sua conferma.

ALLEGATI

PROFILI GENERALI DELLA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

- Allegato 1. Istituzione dell'ufficio di direzione lavori
(con personale interno all'ente appaltante)
- Allegato 2. Istituzione dell'ufficio di direzione lavori
(con personale esterno all'ente appaltante)
- Allegato 3. Verifiche antecedenti all'avvio delle procedure
di scelta del contraente

Allegato 1

Descrizione: Istituzione dell'ufficio di direzione lavori (con personale interno all'ente appaltante) ai sensi dell'art. 123, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Stazione Appaltante
.....

Prot. n.

(Luogo - data)

.....

.....

A.....

Settore.....

A.....

Settore.....

A.....

Settore.....

e, p.c.

al

Responsabile del Procedimento

.....

Oggetto: Lavori di.....

Istituzione dell'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI (art. 123, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554)

Vista la nota del n. prot..... con la quale, in qualità di Responsabile del Procedimento richiedeva, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. 1 del DPR 554/99, la designazione del personale dipendente di questo settore incaricato della direzione dei lavori specificati in oggetto;

il sottoscrittoin qualità di Dirigente del Settore

ISTITUISCE

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI per i lavori di.....
di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale del
n.

AFFIDANDO

all'Ing..... l'incarico di Direttore dei Lavori [oppure: l'incarico di Direttore dei Lavori e di coordinatore per l'esecuzione];

all' Ing l'incarico di Direttore Operativo con funzioni.....
[specificare le funzioni quali: di collaboratore alla tenuta dei libri contabili oppure di coordinatore per l'esecuzione, se dette funzioni non sono direttamente in capo al direttore dei lavori, ecc.];

.....

all' Ing l'incarico di Ispettore di Cantiere;

.....

L'Ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni del Regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e nel rispetto degli impegni contrattuali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Allegato 2

Descrizione: Istituzione dell'ufficio di direzione lavori (con personale esterno all'ente appaltante) ai sensi dell'art. 123, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Stazione Appaltante

.....

Prot. n.

(Luogo, data)

.....

.....

Raccomandata r.r.

A.....

e, p.c.

al

Responsabile del Procedimento

.....

Oggetto: Lavori di.....

Istituzione dell'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI (art. 123, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554)

Vista la certificazione del con la quale, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiarava di aver accertato la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'art. 17 comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive integrazioni e modifiche, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione;

vista la nota del..... n. prot con la quale lo stesso Responsabile del Procedimento richiedeva, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. l) del DPR 554/99, la designazione del personale incaricato della direzione dei lavori di cui oggetto;

vista la determinazione dirigenziale del.....n.....con la quale è stato affidato all'..... l'incarico della direzione dei lavori specificati in oggetto.

il sottoscritto dirigente responsabile del settore.....

ISTITUISCE

L'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI per i lavori
..... di cui al progetto esecutivo
approvato con determinazione dirigenziale del n.

AFFIDANDO

all'Ing..... l'incarico di Direttore dei Lavori [oppure: l'incarico di Direttore dei Lavori e di coordinatore per l'esecuzione];

all'Ing..... l'incarico di Direttore Operativo con funzioni.....
[specificare le funzioni quali: di collaboratore alla tenuta dei libri contabili oppure di coordinatore per l'esecuzione, se dette funzioni non sono direttamente in capo al direttore dei lavori, ecc.];

.....

all'Ing..... l'incarico di Ispettore di Cantiere;

.....

L'Ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e nel rispetto degli impegni contrattuali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Allegato 3

Descrizione: Attestazione delle verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Stazione Appaltante
.....

**ATTESTAZIONE DELLE VERIFICHE ANTECEDENTI L'AVVIO
DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

(art. 71, comma 1, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno il mese di il giorno in

.....

il sottoscritto Direttore dei Lavori, avendo proceduto alle verifiche prescritte dall'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 554/'99

ATTESTA

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing.)

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(.....)

LA CONSEGNA DEI LAVORI

Allegato 4. Comunicazione del DL della consegna dei lavori

Allegato 5. Verbale di consegna dei lavori

Allegato 6. Verbale di consegna anticipata

Allegato 7. Stato di avanzamento lavori

Allegato 4

Descrizione: L'allegato riporta la comunicazione del DL di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 129 del DPR 554/1999.

Stazione Appaltante
.....

Prot. n° del

Raccomandata A.R.

Anticipata a mezzo FAX

All' Impresa di costruzioni
.....

E p.c. All' Ing/Arch.....
Responsabile del Procedimento

All' Ing/Arch.....
Collaudatore dei lavori

All' Ing/Arch.....
Assistente di cantiere

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI CONSEGNA DEI LAVORI.

Lavori
di.....

Impresa
.....

Importo lavori

[se già stipulato] contratto in datan° di rep. registrato in
data..... il al n°..... mod. vol.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma 3, del DPR 554/99, il sottoscritto
Direttore dei Lavori comunica che in data alle ore
presso verranno consegnati i lavori di cui sopra. *[eventualmente* –
sotto riserve di legge]

Ai fini di cui sopra l'impresa appaltatrice dovrà intervenire con il personale idoneo

nonché con l'attrezzatura e materiali necessari per eseguire il tracciamento dei lavori secondo il piano, profili e disegni di progetto; in particolare si consiglia la presenza di almeno:

- 1) n° operai semplici;
- 2) n°operai specializzati;
- 3) mezzo idoneo per
- 4) mezzo idoneo per
- 5) ecc.

Qualora nel giorno e nell'ora sopra indicati l'impresa, anche a mezzo di un legale rappresentante o di un delegato qualificato, non si presenti per ricevere la consegna dei lavori in oggetto si provvederà a fissare un nuovo termine per la consegna.

Il termine contrattuale decorrerà comunque dalla data fissata dalla presente convocazione.

Il Collaudatore in corso d'opera, che legge per conoscenza, è invitato a presenziare alle operazioni di consegna.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing.)

Allegato 5

Descrizione: L'allegato riporta il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 130 del DPR 554/99.

Stazione Appaltante
.....

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Lavori.....

Impresa
.....

Importo lavori

contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n°..... mod. vol.....

* * * *

L'anno il giorno del mese di in
.....il sottoscritto Ing.
nella qualità di Direttore dei Lavori nominato con atto..... n.
del, esecutivo;

Visto il contratto n. di rep. del registrato presso l'ufficio del registro
diin data al n. per l'importo di euro
.....al netto del ribasso d'asta del % offerto sull'importo dei lavori a
base d'asta oltre ad euro per gli oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabile a ribasso per un importo contrattuale complessivo di euro

Visto il progetto dei lavori di
dell'importo a base di gara di euro di cui euro da
assoggettare a ribasso e euro..... per gli oneri relativi alla sicurezza.

Vista la nota raccomandata prot. n. del
con la quale veniva comunicata ai sensi dell'art.129, comma 3, DPR 554/99
la data per la consegna dei lavori.

Si è trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori e precisamente in via
..... del Comune di unitamente ai Sigg.:
[generalità e qualità dei presenti].

Alla presenza degli intervenuti e sulla la scorta del progetto esecutivo comprensivo
dei particolari costruttivi, del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario
dai presenti, sono stati effettuati i tracciamenti necessari, ubicati i picchetti, i profili,
i capisaldi; sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle
altre circostanze di fatto relative ai lavori da eseguire.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree, le cave, i locali, ed i mezzi
d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune
norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto ritenute utili e necessarie
per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse
tanto all'appaltatore che al personale presente.

L'appaltatore, a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l'onere
della conservazione dei capisaldi collocati.

Si dà atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori
[oppure] è occupata daTali impedimenti sono tali da

L'impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del piano
di sicurezza e di coordinamento redatto da, ed allegato al contratto,
nonchè del piano operativo di sicurezza del cantiere già predisposto dall'impresa
ed accettato in datadal coordinatore della sicurezza per la fase
dell'esecuzione.

L'appaltatore dichiara che ha già provveduto a redigere il piano di emergenza del
cantiere ed ha già nominato le persone preposte ai servizi di emergenza, di pronto
soccorso ed antincendio. Anche tale piano sarà depositato sempre in cantiere in luogo
ben in vista congiuntamente ai numeri telefonici utili ai fini di una qualsiasi emergenza.

* * * *

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale.
Ai sensi dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto l'ultimazione dei lavori dovrà
avvenire **entro** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla presente consegna,
pertanto, il **termine finale** per dare ultimati i lavori è quello del

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

* * * *

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda (ai sensi dell'art. 130, comma 5, DPR 554/99).

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'appaltatore

Il Direttore dei Lavori

.....

.....

visto

Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegato 6

Descrizione: L'allegato riporta il modello di processo verbale di consegna anticipata dei lavori ai sensi degli artt. 129, comma 4 e 130, comma 3 del DPR n. 554/1999.

Stazione Appaltante

.....

Lavori di.....

Impresa.....

Determinazione (o deliberazione) di in data
di aggiudicazione dei lavori

Contratto in corso di stipulazione

Importo dei lavori aggiudicati Euro

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

(ai sensi degli artt. 129, comma 4 e 130, comma 3 del DPR n. 554/1999)

L'anno il mese di il giorno in
.....,

visto il progetto dei lavori sopraindicati, dell'importo a base d'appalto di
..... Euro;

vista la nota n. in datadel.....
con la quale veniva comunicata l'aggiudicazione dei lavori stessi all'impresa
..... con sede in
e disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della
stipulazione del contratto;

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono trovati
i signori:

..... Direttore dei Lavori

..... coordinatore per l'esecuzione dei lavori

[se diverso dal Direttore dei Lavori]

..... Direttore Operativo

.....

.....

..... legale rappresentante *[oppure* procuratore] dell'impresa.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla la scorta del progetto esecutivo,
il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi, ha fornito ampi

chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale d'appalto, ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

Sono stati effettuati i tracciamenti necessari, ubicati i picchetti, i profili, i capisaldi i rilevamenti di sezioni di consegna e di aree; sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire. *[si depenni ciò che non ricorre]*

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree, le cave, i locali, ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori. *[si depenni ciò che non ricorre]*

L'appaltatore *[o procuratore]*, a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi collocati e dei tracciamenti eseguiti.

Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. *[salvo l'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 130 del regolamento - caso di consegna parziale]*

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendersi effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

.....

L'appaltatore *[o procuratore]* dichiara di non aver difficoltà e dubbi di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (ex art. 12 del decreto legislativo 494/96 e successiva modifica), e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni dall'art. del citato capitolato, cosicché **l'ultimazione dei lavori** stessi dovrà avvenire entro il

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la approvazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali, ove del caso.

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il seguente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

L'appaltatore

.....

Il Direttore dei Lavori

.....

visto

Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegato 7

Descrizione: L'allegato riporta il modello di stato di avanzamento lavori, per lavori contabilizzati a misura.

Stazione Appaltante

.....

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Lavori di.....

Impresa.....

Determinazione (o deliberazione) di in data
di aggiudicazione dei lavori

Contratto in corso di stipulazione

Importo dei lavori aggiudicati Euro

* * * *

..... STATO DI AVANZAMENTO ESEGUITI A TUTTO
IL.....

Importo a base d'asta Euro.

DATI ECONOMICI

Importo contrattuale al netto

del ribasso d'asta del% Euro

(eventuale) Importo netto della 1^ perizia Euro

(eventuale) Importo netto della 2^ perizia Euro

Totale importo dei lavori approvato Euro

Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia: **Euro**

2) rilievi accertamenti ed indagini: **Euro**

3) allacciamenti a pubblici servizi: **Euro**

4) imprevisti: **Euro**

5) acquisizione di aree o immobili: **Euro**

6) accantonamenti di cui all'art. 26,
comma 4 della legge: **Euro**

7) spese tecniche: **Euro**

8) spese per attività di consulenza
o di supporto: **Euro**

9) spesa per commissioni giudicatrici: **Euro**

10) pubblicità e per opere artistiche: **Euro**

11) accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche: **Euro**

12) I.V.A. ed eventuali altre imposte: **Euro**

Sommano **Euro**

Totale **Euro**

DATI SULL'ANDAMENTO TEMPORALE

- Termine temporale ex art. del Capitolato Speciale d'Appalto giorni.

- Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori

- Data consegna lavori

- Data 1^ sospensione lavori..... ripresi in data

- Data 2^ sospensione lavori ripresi in data.....

- Concessione di giorni di proroga per

- Concessione di giorni di proroga per

- Nuova scadenza utile

STATO DI AVANZAMENTO:

N° Progr.	Art. di Elenco prezzi	Descrizione sommara delle opere	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Parziale

Importo totale Euro

Totale importo contabilizzato per lavori Euro

A detrarre il ribasso d'asta del% Euro

Restano i lavori al netto Euro

(diconsi))

.....li.....
L'appaltatore
.....

Il Direttore dei Lavori
.....

visto
Il Responsabile del Procedimento
.....

CONTABILITA' E PAGAMENTI

Allegato 8. Certificato di pagamento

Allegato 9. Conto Finale

Allegato 10. Relazione del DL sul Conto Finale

Allegato 9

Descrizione: L'allegato riporta il Conto Finale dei lavori.

Stazione Appaltante
.....

CONTO FINALE DEI LAVORI

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

* * * *

Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il.....

Importo a base d'asta Euro

DATI ECONOMICI

Importo contrattuale al netto

del ribasso d'asta del% Euro.....

Importo netto della 1^ perizia di variante Euro

Importo netto della 2^ perizia di variante Euro

Totale importo dei lavori Euro

Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia: **Euro**

2) rilievi accertamenti ed indagini: **Euro**

3) allacciamenti a pubblici servizi: **Euro**

4) imprevisti: **Euro**

5) acquisizione di aree o immobili: **Euro**

6) accantonamenti di cui all'art. 26,
comma 4 della legge: **Euro**

7) spese tecniche: **Euro**

8) spese per attività di consulenza
o di supporto: **Euro**

9) spesa per commissioni giudicatrici: **Euro**

10) pubblicità e per opere artistiche: **Euro**

11) accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche: **Euro**

12) I.V.A. ed eventuali altre imposte: **Euro**

Sommano **Euro**

Totale **Euro**

DATI SULL'ANDAMENTO TEMPORALE

- Termine temporale ex art. del Capitolato Speciale d'Appalto giorni;
- Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori.;
- Data consegna lavori
- Data 1^ sospensione lavori..... ripresi in data
- Data 2^ sospensione lavori ripresi in data.....;
- Concessione di giorni di proroga per
- Concessione di giorni di proroga per
- Ultima scadenza utile
- Certificato di ultimazione emesso in data
- I lavori sono stati ultimati con giorni di anticipo/ritardo.

..... STATO DI AVANZAMENTO:

N° Progr.	Art. di Elenco prezzi	Descrizione sommaria delle opere	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Parziale

Importo totale Euro

Totale importo contabilizzato per lavori Euro.....

A detrarre il ribasso d'asta del% Euro

Restano i lavori al netto Euro

(dicansi))

A detrarre gli acconti già corrisposti:

1° Certificato di pagamento Euro;
 2° Certificato di pagamento Euro;
 3° Euro

Totale Euro

Resta il residuo credito dell'impresa (escluso IVA) pari a Euro

.....li.....

L'appaltatore

.....

Il Direttore dei Lavori

.....

visto

Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegato 10

Descrizione: Relazione del DL sul Conto Finale.

Stazione Appaltante

.....

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
 al n° mod. vol.....

* * *

Il sottoscritto Ing. Direttore dei Lavori sopra specificati, incaricato con n° del redige la presente relazione sul Conto Finale dei lavori, esplicitando i seguenti dati preliminari al rilascio del Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione.

1.1 Località: I lavori sono stati realizzati ... [*Comune, frazione e Provincia*]

1.2 Opera: "lavori di [*Riportare titolo esteso dell'opera*]

1.3 Dati sulla dinamica progettuale e contrattuale dell'opera:

1.3.1 Progetto originario: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'Arch./Ing., incaricato con atto, ed è stato approvato con determina di n° in data..... per un importo complessivo di Euro così ripartito:

A) Somme per lavori Euro=

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia: Euro

2) rilievi accertamenti ed indagini: Euro

3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro

4) imprevisti: Euro

5) acquisizione di aree o immobili: Euro

6) accantonamenti di cui all'art. 26, comma4 della legge: Euro

7)	spese tecniche:	Euro
8)	spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro
9)	spesa per commissioni giudicatrici:	Euro
10)	pubblicità e per opere artistiche:	Euro
11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro
12)	I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro
Sommano		Euro
Totale		Euro

1.3.2 Finanziamento: l'opera è stata finanziata con

1.3.3 Generalità dell'appaltatore: a seguito di gara esperita con il criteri..... è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro. oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di Euro

1.3.4 Cauzione definitiva: ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale di Appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro mediante polizza fidejussoria n° Prestata dalla Compagnia di Assicurazione

1.3.5 Contratto: il contratto di appalto è stato stipulato in data è stato registrato a il al n° serie.....

1.3.6 Perizie suppletive e di variante: e' stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva di Euro per lavori che ha portato l'importo complessivo dell'opera a Euro; la perizia ha riguardato principalmente [descrizione]..... Tale perizia è stata approvata con atto di in data ed il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi è stato redatto in data ed è stato registrato il al n°

E' stata approvata una seconda perizia di variante e suppletiva di **Euro**. per lavori che ha portato l'importo complessivo dell'opera a **Euro**; la perizia ha riguardato principalmente [descrizione]..... Tale perizia è stata approvata con atto di in data ed il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi è stato redatto in data ed è stato registrato il al n° Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati convenuti nuovi prezzi converbalmente approvati rispettivamente

1.3.8 Somma autorizzata: in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a Euro di cui Euro quale netta autorizzata per lavori

e precisamente:

A)	Somme per lavori	Euro=
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1)	per lavori in economia:	Euro
2)	rilevi accertamenti ed indagini:	Euro
3)	allacciamenti a pubblici servizi:	Euro
4)	imprevisti:	Euro
5)	acquisizione di aree o immobili:	Euro
6)	accantonamenti di cui all'art. 26, comma 4 della legge n. 109/1994:	Euro
7)	spese tecniche:	Euro
8)	spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro
9)	spesa per commissioni giudicatrici:	Euro
10)	pubblicità e per opere artistiche:	Euro
11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro
12)	I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro
Sommano		Euro
Totale		Euro

1.4 Andamento temporale dei lavori.

1.4.1 Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data

1.4.2 Termine previsto per l'esecuzione dei lavori: ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il

1.4.3 Prima sospensione: i lavori furono sospesi con verbale in data a causa di e sono stati ripresi in data

1.4.4 Seconda sospensione: i lavori furono sospesi con verbale in data a causa di e sono stati ripresi in data

1.4.5 Concessione di proroghe: a seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle soprarichiamate perizie di variante e suppletive sono stati concessi all'impresa complessivamente n° giorni di proroga. Con nota del la ditta faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga che è stata concessa con atto di n° del

1.4.6 Scadenza definitiva: in seguito alle sospensioni dei lavori e alle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era fissato al

1.4.7 Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il e quindi entro il termine utile sopra riportato [oppure] oltre giorni dal termine utile soprariportato.

1.4.8 Penali per ritardo: ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista l'applicazione di una penale giornaliera di Euro

1.5 Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

1.6 Ordini di servizio: il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, ha impartito n° Ordini di servizio che si allegano.

1.7 Lavori in economia: durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili e che si allegano alla presente.

1.8 Pagamenti in acconto: come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, allegati alla presente, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. del capitolato speciale d'appalto. Tale importo è stato regolarmente inserito nello stato finale. Si allegano alla presente i documenti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario dei registri di contabilità e stati di avanzamento).

1.9 Lo stato finale, di cui la presente costituisce relazione, è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data e riporta le seguenti previsioni economiche:

A)	Importo lordo dei lavori eseguiti	Euro.
B)	A dedurre ribasso d'asta	Euro
C)	Somme per la sicurezza	Euro
	Somma	Euro.
D)	A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	
1)	1^ certificato di pagamento in data	Euro
2)	2^ certificato di pagamento in data	Euro
3)	3^ certificato di pagamento in data	Euro
	Totale	Euro
	Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	Euro

1.10 Confronto tra somme autorizzate e spesa:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

-	Importo netto autorizzato dei lavori	Euro
-	Importo del Conto Finale dei lavori	Euro
	Minore/Maggiore spesa	Euro.....

1.11 Accordi bonari: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 31 *bis* della L. 109/94 e succ. mod. [oppure] durante l'esecuzione dei lavori si è concluso un accordo bonario ex art 31 *bis* L. 109/94 e succ. mod. e precisamente(allegare accordo bonario).

1.12 Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva. [oppure] L'impresa ha firmato gli atti contabili con alcune riserve che sono state regolarmente confermate nel Conto Finale. Tali riserve, su cui il sottoscritto renderà edotta la stazione appaltante del proprio parere con separata relazione riservata, ammontano a complessive Euro.....

1.13 Assicurazione degli operai: l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di mediante polizza assicurativa n° con decorrenza dal alo continuativa.

1.14 Infortuni: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze [oppure] si sono verificati i seguenti infortuni causati da A seguito del verificarsi di tali infortuni il Responsabile del Procedimento ha chiesto agli enti assicurativi e previdenziali coinvolti se l'impresa esecutrice avesse adempiuto agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro. Da tali accertamenti è risultato che

1.15 Cessione crediti: non risulta al sottoscritto che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento in datain atti.

1.16 Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

1.17 Relazione riservata sulle riserve: sulle riserve e domande economiche dell'appaltatore, tempestivamente iscritte sugli atti contabili e confermate sul Conto Finale il sottoscritto Direttore dei Lavori verbalizzerà in separata relazione riservata ai sensi dell'art. 10 del DPR 554/99.

1.18 Processi verbali di accertamento: si allegano alla presente relazione n° verbali di accertamento di fatti relativi a..... e n° verbali di esperimento delle prove e dei provini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto relativi.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Segue elenco allegati)

Allegati alla relazione del D.L. sul Conto Finale:

- 1) Copia progetto originario con i relativi allegati tecnici ed amministrativi;
- 2) Copia delibere di approvazione del progetto e del finanziamento dell'opera;
- 3) Copia del verbale di aggiudicazione;
- 4) Copia contratto d'appalto;
- 5) Copia di eventuali perizie di variante e suppletive;
- 6) Copia documento di approvazione del progetto e del finanziamento delle perizie di variante e suppletive;
- 7) Copia atto sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- 8) Copia perizia di assestamento finale;
- 9) Verbale di consegna dei lavori;
- 10) Verbali di misura distanza discarica e/o cave di prestito;
- 11) Verbali sospensione dei lavori;
- 12) Verbali di ripresa lavori;
- 13) Domanda proroga avanzata dall'impresa;
- 14) Atto di concessione proroga della stazione appaltante;
- 15) Certificato di ultimazione dei lavori;
- 16) Verbale di consegna provvisoria dell'opera;
- 17) Copie ordini di servizio;
- 18) Verbali di prova idraulica;
- 19) Certificati di resistenza di campioni di calcestruzzo;
- 20) Certificati di resistenza di campioni in acciaio;
- 21) Fascicolo degli stati di avanzamento dei lavori;
- 22) Fascicolo dei certificati di pagamento in acconto;
- 23) Verbali di pesatura materiali (ferro, legno ecc.);
- 24) Disegni e rilievi di contabilità;
- 25) Fascicolo delle fatture liquidate e relativi mandati di pagamento;
- 26) Fascicolo delle liste settimanali per lavori in economia;
- 27) Libretto di misura;
- 28) Registro di contabilità;
- 29) Sommario del registro di contabilità;
- 30) Verbali di accordo bonario;
- 31) Atti di approvazione degli accordi bonari;
- 32) Conto Finale dei lavori;
- 33) Relazione del DL sul Conto Finale.

.....(luogo e data)

Il Direttore dei Lavori

.....

INDENNIZZABILITA' DEI DANNI AI LAVORI DETERMINATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Allegato 11. Verbale di accertamento danni redatto dal DL

Allegato 11

Descrizione: L'allegato riporta il verbale di accertamento danni causati da forza maggiore, redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 554/1999.

Stazione Appaltante

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il al n° mod. vol.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI
PREMESSO CHE

- con contratto n. di rep. in data sono stati appaltati all'impresa con sede in i lavori di

- con verbale in data sono stati consegnati all'impresa i lavori sopra indicati;

- nei giorni si è verificato

- con lettera del l'impresa appaltatrice ha informato che conseguentemente all'evento sopra descritto si è verificato il danneggiamento di parti della costruzione dalla stessa realizzata.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori....., dopo averne dato avviso all'impresa stessa con lettera raccomandata del, in data odierna si è recato sul posto per accertare

l'entità del danno, in contraddittorio con il direttore tecnico di cantiere ed assistito dai seguenti collaboratori:

-, assistente (direttore operativo);

-, assistente (ispettore di cantiere);

compiuta un'accurata ispezione, si è constatato che.....

Sono state quindi riportate in rosso nell'allegata planimetria, le parti dell'opera risultanti danneggiate o demolite per effetto dell'evento dannoso.

E' da escludere una negligenza da parte dell'impresa o una sua omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, avendo questa osservato le regole dell'arte e le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

.....li

Il Direttore dei Lavori

.....

LE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Allegato 12. Istanza di approvazione di una perizia di variante

Allegato 13. Verbale di concordamento di nuovi prezzi

Allegato 14. Atto di sottomissione e verbale di nuovi prezzi

Allegato 12

Descrizione: Istanza di approvazione di una perizia di variante.

Alla Stazione Appaltante
Responsabile del Procedimento

.....
.....

ISTANZA DI APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE
(art. 134 comma 3, DPR n. 554/99)

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

* * * *

Il sottoscritto Ing. Direttore dei Lavori sopra specificati, incaricato con n° del

Constatato che:

- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
 - a)
 - b)
 - c)
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:
 - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari - (Art. 25, 1°c, lett.a LM);
 - *[oppure]* per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale - (Art. 25, 1°c, lett.b LM);
 - *[oppure]* per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità

dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale - (Art. 25, 1°c, lett.b/bis LM);

- *[oppure]* nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile (Art. 25, 1°c, lett.c LM);
- *[oppure]* per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione - (Art. 25, 1°c, lett.d LM);
- *[oppure]* per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto la cui entità è inferiore al 5% dell'importo originario di contratto - (Art. 25, 3°c, seconda parte, LM).

Sentito il Responsabile del Procedimento in data

Sentito il progettista in data

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di una variante per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:

- a)
- b)
- c)

HA REDATTO

la perizia di variante (e suppletiva) relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro che eleva l'importo complessivo dell'appalto a Euro..... composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Progetto di Variante (planimetrie, sezioni e prospetti di variante);
- 2) Relazione di Variante;
- 3) Quadro Comparativo;
- 4) Verbale Concordamento Nuovi prezzi *[se la variante non supera il 20% dell'importo originario di contratto]*;
- 5) Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi *[se la variante supera il 20% dell'importo originario di contratto]*.

CHIEDE

Al Responsabile del Procedimento di procedere, dopo la verifica di ammissibilità prevista dall'art. 134, comma 7, del DPR 554/99, all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 134, comma 9° del DPR 554/99.

.....li.....

Il Direttore dei Lavori

.....

Allegato 13

Descrizione: Verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Stazione Appaltante

.....

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

* * * *

VERBALE N° DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno il giorno del mese di
presso.....

PREMESSO

- che, con contratto d'appalto n° di rep. stipulato in data.....
dell'importo di euro al netto del ribasso d'asta la stazione appaltante
..... ha affidato i lavori di all'impresa
.....;

- che, nel corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie
di lavoro non previsti nel contratto di appalto originario, mancando, per la loro
esecuzione e relativa contabilizzazione, i relativi prezzi unitari.

Tra l'Ing. Direttore dei Lavori indicati in oggetto
ed il Sig. in qualità didell'impresa
appaltatrice sono stati concordati e discussi (ai sensi dell'art. 136 del DPR 554/99)
i seguenti nuovi prezzi unitari i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta
previsto in contratto:

NP.1: -

.....

NP.2: -

.....

NP.3: -

.....

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente
verbale non muta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopra
indicato.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa
appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo
l'intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 136, comma 3, del
DPR 554/99.

Letto e confermato.

L'Impresa

.....

Il Direttore dei Lavori

.....

visto

Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegato 14

Descrizione: Atto di sottomissione e verbale di nuovi prezzi.

Stazione Appaltante
.....

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

L'anno il giorno del mese di
presso.....

PREMESSO

- che, con contratto d'appalto n° di rep. stipulato in data.....
dell'importo di Euro al netto del ribasso d'asta la stazione appaltante
..... ha affidato i lavori di all'impresa
.....;

- che, nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata
la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori
diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali
ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie;

- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante
e suppletiva possono essere così riassunti:

- 1)
- 2)
- 3)

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1.

Il Sig. titolare (*legale rappresentante o procuratore speciale*) dell'impresaesecutrice dei lavori in oggetto accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. in data secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

- 1) Progetto di Variante (planimetrie, sezioni e prospetti di variante);
- 2) Relazione di Variante;
- 3) Quadro Comparativo.

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del%.

Art. 2.

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad Euro al netto del ribasso d'asta anzidetto, di cui Euro..... per maggiori lavori, al netto, rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 136 del DPR 554/99 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sulla base del prezzario di cui all'art. 34, comma 1, DPR 554/99, dei prezzi elementari del citato contratto principale, o ricavandoli da regolari nuove analisi. Come specificato nell'art. 1 su tali prezzi sarà applicato il ribasso d'asta del%.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.1: -

NP.2: -

NP.3: -

Art. 4.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato, dall'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni non viene modificato [oppure] viene prorogato di ulteriori giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove e più gravose lavorazioni.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 136, comma 3, del DPR 554/99.

Letto e confermato.

L'impresa

.....

Il Direttore dei Lavori

.....

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

.....

**TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI, PROROGHE
ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Allegato 15. Parere sulla richiesta di proroga della impresa

Allegato 16. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori

Allegato 17. Ordine di servizio

Allegato 18. Irrogazione penale per il ritardo

Allegato 19. Certificato di ultimazione dei lavori

Allegato 15

Descrizione: Parere del D.L. e del Responsabile del Procedimento sulla richiesta di proroga della impresa appaltatrice.

Raccomandata A.R.

Alla Stazione Appaltante
Dirigente del Settore.....
Ing.

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il al n°..... mod. vol.....

OGGETTO: Parere sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla ditta appaltatrice.

1^ PARTE: PARERE DEL D.L.

Il sottoscritto Ing., in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice in data e pervenuta in data

preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto
- 3) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore.

Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni del termine contrattuale alla ditta per i lavori in parola.

Si precisa che la proroga dei termini contrattuali implicherebbe le seguenti conseguenze sui patti contrattuali:

.....
.....
.....li

Il Direttore dei Lavori

.....

2^ PARTE: PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing., in qualità di Responsabile unico del procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice in data e pervenuta in data ; preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in quanto
- 3) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;
- 4) si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dal DL in data contenute nel parere di competenza sulla proroga in questione.

Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni del termine contrattuale alla ditta per i lavori in parola.

Si precisa che la proroga dei termini contrattuali implica le seguenti conseguenze sui patti contrattuali:

.....

.....li

Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegato 16

Descrizione: L'allegato riporta l'atto con il quale il Responsabile del Procedimento concede la proroga del termine di ultimazione dei lavori richiesta dall'appaltatore, nel rispetto dell'articolo 26 del Capitolato Generale d'Appalto.

All' Impresa Appaltatrice
Ditta.....
.....

. Al Direttore dei Lavori
Ing.....

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n°..... mod. vol.....

* * * *

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata in data e pertanto in tempo utile ai sensi del Capitolato Generale d'Appalto (art. 26 D.M 145/2000); considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art..... del Capitolato Speciale d'Appalto:

.....
.....
.....

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;
visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data.....

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga digiorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

.....lì

Il Responsabile del Procedimento

.....

Ricevuto in data

Allegato 17

Descrizione: L'allegato riporta l'ordine di servizio che il Direttore dei Lavori impartisca alla impresa appaltatrice in seguito alla inosservanza da parte della stessa delle previsioni contrattuali.

Stazione Appaltante

.....

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

ORDINE DI SERVIZIO n.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PREMESSO CHE

- con verbale in data è stata effettuata la consegna dei lavori di
..... all'impresa con sede in
- è stato accertato il riscontro di

(descrivere le difformità esecutive riscontrate rispetto alle prescrizioni di progetto o alle disposizioni impartite in precedenza dalla direzione lavori)

- che ogni ulteriore indugio può risultare gravemente pregiudizievole per la regolare prosecuzione dei lavori;

(ovvero)

- vista la perizia di variante adottata in data ed approvata con.....il.....

ORDINA

all'impresa.....di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno.....alla esecuzione di.....

(indicare l'esecuzione dei lavori con la precisazione che gli stessi debbano essere eseguiti alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario).

Il presente ordine di servizio viene redatto in duplice esemplare. Una copia verrà restituita, debitamente firmata dall'impresa, per ricevuta ed adempimento; la seconda sarà destinata all'ufficio competente della pubblica amministrazione.

Il presente ordine di servizio dovrà, inoltre, essere riportato nel giornale dei lavori.

..... lì

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa

Il Responsabile del Procedimento

Allegato 18

Descrizione: L'allegato riporta la comunicazione con cui il Responsabile del Procedimento procede alla irrogazione delle penali alla impresa appaltatrice per il ritardo nella esecuzione dei lavori.

.....
(Stazione Appaltante)

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- a seguito dell'espletamento della gara indetta conil....., i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta, con sede a, in via, n., con la quale è stato successivamente stipulato contratto in forma pubblica amministrativa, n., in data, registrato a, il, al n.
- all'art. del citato contratto, è prevista l'applicazione di una penale di Euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori;

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori, acquisita in data, da cui si evince incontestabilmente che il ritardo di giorni sullo stato di avanzamento dei lavori contrattualmente convenuto non è in alcun modo giustificabile da discriminanti quali stato di necessità, caso fortuito o forza maggiore e che, pertanto, ricorrono i presupposti per l'applicazione della penale prevista dal contratto;

Dichiara

- 1) di applicare, ai sensi degli articoli 8 e 117 del regolamento generale della legge quadro sui lavori pubblici (D.P.R. 554/1999), la penale di Euro (pari ad Euro..... al dì, moltiplicati per giorni di ritardo), alla ditta
- 2) di comunicare, per ogni effetto di legge, copia del presente provvedimento alla predetta ditta.

.....li.....

Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegato 19

Descrizione: L'allegato riporta il certificato di ultimazione dei lavori.

(Stazione Appaltante)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n°..... mod. vol.....

* * * *

L'anno il giorno del mese di;
vista la formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori in
data pervenuta con raccomandata n. il;
il sottoscritto Direttore dei Lavori, visto l'art. 172 del DPR n. 554/1999;
constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha
avuto luogo il giorno del mese di dell'anno
per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno;
preso atto del periodo di proroga di giorni riconosciuto con l'atto
di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata
con deliberazione di del;
considerato che i lavori vennero sospesi dal al
come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni;
considerato che i lavori vennero ulteriormente sospesi dal al
come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni;
considerato che l'amministrazione su richiesta dell'appaltatore ha concesso, con atto
prot. n°..... del, una proroga di giorni posticipando l'ultimazione
dei lavori al;
atteso che, sulla base delle sospensioni e delle proroghe sopra richiamate, il termine
ultimo per ultimare i lavori risultava essere quello del
Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e visto il giornale
dei lavori:

[eventuale – Ai sensi dell'art. 172, 2° comma, DPR 554/99 si assegna un termine
di (max 60 gg), per il completamento delle seguenti lavorazioni di piccola
entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità

dei lavori alle condizioni ivi specificate: (*segue elenco lavori
da compiersi*)

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno del mese
di dell'anno e quindi entro il tempo utile contrattuale
[oppure] e quindi con giorni oltre il termine contrattuale.

L' Impresa

il Direttore dei Lavori

.....

.....

Visto: Il Responsabile del Procedimento

.....

LE SOSPENSIONI DEI LAVORI

Allegato 20. Processo verbale di sospensione lavori

Allegato 21. Processo verbale di ripresa dei lavori

Allegato 20

Descrizione: L'allegato riporta il verbale di sospensione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori nei casi previsti dall'art. 133 del D.P.R. 554/1999.

Stazione Appaltante
.....

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

* * * *

L'anno il giorno del mese di
in il sottoscritto Ing..... nella sua qualità
di Direttore dei Lavori [*o Responsabile unico del procedimento nei casi previsti dall'art. 133, comma 2, DPR 554/99*] in oggetto, su incarico della stazione appaltante;
visto il verbale di consegna dei lavori in data ;
considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

.....
.....
.....

ORDINA

all'impresa appaltatrice di sospendere
i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo
la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. stati di avanzamento
dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari
a complessivi Euro.....

Dopo l'ultimo stato di avanzamento emesso, sono stati realizzati ulteriori lavori
consistenti:

.....
.....

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia
dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti
provvedimenti:

.....
.....

Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata
al momento della sospensione è la seguente:

.....
.....;

e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:

.....
.....

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere
contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite
e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la permanenza
della seguente forza lavoro:

.....
.....

e dei seguenti mezzi meccanici:

.....
.....

Con il presente verbale si dispone inoltre all'appaltatore [*e all'assistente di cantiere*]
durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere
con frequenza non inferiore a giorni [*max 90 gg*] accertando le condizioni
delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente
presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare, le necessarie disposizioni al fine
di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento
entro 5 giorni dalla data della sua redazione (ex art. 133, Comma 3, DPR 554/99).

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

.....

.....

Visto: Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegato 21

Descrizione: L'allegato riporta il verbale di ripresa dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori nei casi previsti dall'art. 133 del D.P.R. 554/1999.

Stazione Appaltante

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n°..... mod. vol.....

* * *

L'anno il giorno del mese di
in il sottoscritto Ing..... nella sua qualità
di Direttore dei Lavori *[o Responsabile unico del procedimento nei casi previsti
dall'art. 133, comma 2 DPR 554/99]* in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

visto il verbale di consegna dei lavori in data ;
visto ilverbale di sospensione dei lavori in data;
considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate
nel verbale sopra richiamate;
considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte,
dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice l'immediata
ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni il nuovo termine
ultimo per completare i lavori previsto dall'art. del Capitolato Speciale
d'Appalto viene a scadere il

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento
entro 5 giorni dalla data della sua redazione (ex art. 133, comma 3, DPR 554/99).

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'Impresa Il Direttore dei Lavori

Visto: Il Responsabile del Procedimento
.....

**RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU
INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Allegato 22. Accertamento del DL di un grave inadempimento da
parte dell'appaltatore

Allegato 23. Comunicazione all'appaltatore dell'avvio del
procedimento per inadempimento contrattuale

Allegato 24. Contestazione addebiti all'appaltatore

Allegato 25. Proposta di risoluzione per grave inadempimento

Allegato 26. Determina di risoluzione per grave inadempimento

Allegato 22

Descrizione: Accertamento del DL di un grave inadempimento da parte dell'appaltatore.

Stazione Appaltante

.....

Prot. Int. n° del

Al Resp. del Procedimento
.....
.....

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL DIRETTORE LAVORI DI
ACCERTAMENTO DI UN GRAVE INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE DELL'APPALTATORE
(art. 119 del DPR 554/99)**

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

* * * *

Il sottoscritto Ing., in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati:

[eventuale] Visto il verbale di contestazione di fatti [o di aspetti tecnici] relativo a..... redatto ai sensi dell'art. 137 del DPR 554/99 in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dei lavori [oppure, con la presenza di due testimoni in assenza dell'appaltatore] in data trasmesso al Responsabile del Procedimento con comunicazione del

[eventuale] Visto l'ordine di servizio n. del col quale veniva disposto all'impresa di

Considerato che l'impresa non ha adempiuto alla data odierna a quanto disposto dal citato ordine di servizio e che il permanere dell'inadempimento è gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalle norme contrattuali.

Constatato che il comportamento omissivo dell'impresa configura la fattispecie di un "grave inadempimento contrattuale" ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99 per inottemperanza delle seguenti norme di legge, di contratto o della regola dell'arte:

- 1)
- 2)
- 3)

Tali inadempimenti compromettono la buona riuscita dei lavori.

Vista l'allegata stima dei lavori (allegato....) eseguiti regolarmente che devono, in ogni caso, essere accreditati all'appaltatore, ammontanti a Euro. a cui dovrà essere tuttavia detratta la somma di Euro..... per demolizioni e ripristini di lavori non eseguiti a regola d'arte od in conformità al contratto.

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 1, del DPR 554/99, l'esistenza di una grave inadempimento contrattuale, come sopra dettagliato, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e, per l'effetto,

CHIEDE

al Responsabile del Procedimento di adottare le superiori determinazioni di competenza al fine di eliminare gli impedimenti che non consentono la corretta esecuzione dei lavori secondo le previsioni progettuali e contrattuali.

Distinti saluti

Il Direttore dei Lavori

.....

Allegati:

.....
....

Allegato 23

Descrizione: Comunicazione all'appaltatore dell'avvio del procedimento per inadempimento contrattuale.

Stazione Appaltante

.....

Prot. n° del
Raccomandata A.R.

All' Impresa Appaltatrice
.....

E p.c. Al Resp. del Procedimento
.....

OGGETTO: Lavori di
Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Con la presente comunicazione il sottoscritto Direttore dei Lavori specificati in oggetto, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 (e seguenti) della L. 241/1990 e succ. mod. che ha inoltrato [*o è in procinto di inoltrare*] al Responsabile del Procedimento la relazione particolareggiata di accertamento di un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 119, comma 1, del DPR 554/1999.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 si precisa che il Responsabile del Procedimento e' l'Ing./Arch./Geom. del Settore..... del[*Stazione Appaltante*] Tel.....

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990 l'appaltatore ha la facoltà di intervenire nel procedimento, presentando memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, ricordando, tuttavia, il diritto specifico di presentare le controdeduzioni che le verranno richieste dettagliatamente nel prosieguo a seguito della formalizzazione della contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 119, comma 2, del DPR 554/1999.

Distinti Saluti

Il Direttore dei Lavori

.....

Allegato 24

Descrizione: Contestazione degli addebiti all'appaltatore.

Stazione Appaltante

.....

Prot. n° del
Raccomandata A.R.

All' Impresa Appaltatrice
.....

E p.c. Al Resp. del Procedimento
.....

* * *

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il al n°..... mod. vol.....

CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI
(art. 119, comma 2, DPR 554/99)

Il sottoscritto Ing. in qualità di Direttore dei Lavori di cui sopra:

visto il Capitolato Speciale d'Appalto e segnatamente gli art.;

[*eventuale*] visto il verbale di contestazione di fatti [*o di aspetti tecnici*] relativo a.....redatto ai sensi dell'art. 137 del DPR 554/99 in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dei lavori [*oppure, con la presenza di due testimoni in assenza dell'appaltatore*] (allegato).

Visto l'ordine di servizio del sottoscritto Direttore Lavori n. del col quale veniva disposto all'impresa di

Considerato che l'impresa non ha mai adempiuto a quanto disposto dal citato ordine di servizio configurando così un inadempimento gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei modi e/o nei tempi previsti dalle norme contrattuali.

Constatato che il comportamento omissivo dell'impresa configura la fattispecie di un "grave inadempimento contrattuale" ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99 per inottemperanza delle seguenti norme di legge, di contratto o della regola dell'arte:

- 1)
- 2)

Tali inadempimenti compromettono la buona riuscita dei lavori.

Visto che con relazione particolareggiata del il sottoscritto comunicava l'accertamento dell'inadempimento al Responsabile del Procedimento Ing ai sensi del comma 1 dell'art. 119 DPR 554/99.

Visto l'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento n° del con il quale veniva indicato e disposto al sottoscritto di procedere alla formalizzazione degli addebiti nei confronti dell'impresa.

Constatato che a tutt'oggi le disposizioni impartite ed imposte dal contratto sono rimaste inosservate e che a giudizio del sottoscritto ed a giudizio del Responsabile del Procedimento il permanere di tale condizione non consente di assicurare una corretta esecuzione dell'appalto;

CONTESTA FORMALMENTE

all'impresa in indirizzo gli inadempimenti sopra illustrati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119, commi da 1 a 3, del DPR 554/99;

INVITA

l'impresa stessa di presentare ai sensi dell'art. 119, comma 2, del DPR 554/99, entro e non oltre[*min. quindici*] giorni dal ricevimento della presente le proprie controdeduzioni sull'inadempimento contestato.

In particolare si chiede di giustificare i seguenti comportamenti od omissioni:

- 1)
- 2)
- 3)

Le controdeduzioni dovranno essere trasmesse al Responsabile del Procedimento Ing presso

AVVERTE

che, ove la presente rimanga senza riscontro nei termini sopra specificati, ovvero le giustificazioni presentate si ritengano infondate o pretestuose, la stazione appaltante disporrà la risoluzione del contratto a norma dell'art. 119, comma 3, del DPR 554/99;

[eventuale] DISPONE

che nelle more di presentazione delle giustificazioni non vengano eseguite ulteriori lavorazioni le quali, se eseguite, non verranno comunque introdotte in contabilità.

....., lì

Il Direttore dei Lavori

.....

Allegati:

.....
.....

Allegato 25

Descrizione: L'allegato riporta la proposta del Responsabile del Procedimento in merito alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 554/1999.

Stazione Appaltante

.....

Prot. Int. n° del

Alla Stazione Appaltante
.....
.....

* * *

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE
INADEMPIMENTO
(art. 119, comma 3, DPR 554/99)**

Il sottoscritto Ing. in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di cui sopra.

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto e segnatamente gli art.

[eventuale] Visto il verbale di contestazione di fatti *[o di aspetti tecnici]* relativo a.....redatto ai sensi dell'art. 137 del DPR 554/99 in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa appaltatrice dei lavori *[oppure, con la presenza di due testimoni in assenza dell'appaltatore]* inviati in data (allegato

Visto l'ordine di servizio del Direttore dei Lavori n. del col quale veniva disposto all'impresa di

Considerato che l'impresa non ha mai adempiuto a quanto disposto dal citato ordine di servizio configurando così un inadempimento gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei modi e/o nei tempi previsti dalle norme contrattuali.

Constatato che il comportamento omissivo dell'impresa configura la fattispecie di un "grave inadempimento contrattuale" ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99 per inottemperanza delle seguenti norme di legge, di contratto o della regola dell'arte:

- 1)
- 2)

Tali inadempimenti compromettono la buona riuscita dei lavori.

Considerato che:

- con relazione particolareggiata del il Direttore dei Lavori ha comunicato l'accertamento dell'inadempimento al sottoscritto ai sensi del 1° comma dell'art. 119 DPR 554/99 (allegato

- dalla relazione di cui sopra risulta che il credito dell'impresa per i lavori correttamente eseguiti, al netto delle somme per demolizioni e ripristini, ammonta a complessivi Euro..... al netto del ribasso d'asta del % da cui detraendo gli acconti già corrisposti resta un credito esigibile da liquidare pari a Euro.....;

- con nota prot. n°..... del è stato notificato alla ditta appaltatrice la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

- con ordine di servizio del sottoscritto n° del è stato indicato e disposto al Direttore dei Lavori di procedere alla contestazione degli addebiti nei confronti dell'impresa (allegato

- con disposizione in data il Direttore dei Lavori ha formulato, ai sensi dell'art. 119, comma 2, DPR 554/99 la contestazione degli addebiti all'appaltatore (allegato) assegnando un termine di giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni sull'inadempimento accertato e, segnatamente, è stata richiesta la giustificazione dei seguenti comportamenti od omissioni:

- 1).....;
- 2).....;
- 3).....;

- con la stessa comunicazione di contestazione degli addebiti di cui sopra si avvertiva che qualora la ditta non avesse presentato le proprie giustificazioni nei termini sopra specificati, ovvero le controdeduzioni presentate si fossero ritenute infondate o pretestuose, la stazione appaltante avrebbe disposto la risoluzione del contratto a norma dell'art. 119, 3° comma, del DPR 554/99.

Accertato che

- non è pervenuta alcuna controdeduzione nel termine di giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione degli addebiti del Direttore dei Lavori;

[oppure]

- entro i termini prescritti [oppure con ritardo rispetto ai termini prescritti] sono pervenute le controdeduzioni dell'appaltatore che si allegano (allegato);

- tali giustificazioni si ritengono pretestuose e manifestamente infondate in via di fatto e di diritto per le seguenti ragioni:

- a)
- b)
- c)

Essendo risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal sottoscritto affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali.

Considerato il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

INVITA

la stazione appaltante, a norma dell'art. 119, comma 3, del DPR 554/99, a voler procedere, per le ragioni riportate in narrativa, alla risoluzione del contratto di appalto siglato con l'impresa in data rep..... relativo ai lavori di

Si resta in attesa di ogni superiore disposizione.

....., li

Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegati:

.....
.....

Allegato 26

Descrizione: Determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Stazione Appaltante

.....

Determinazione n° del

OGGETTO: Lavori di
Risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.

* * *

Premesso che:

- con determinazione di n° del, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di per un importo complessivo di Euro, di cui Euro..... per lavori e Euro per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina dirigenziale n° del, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa..... con sede in partita IVA per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del% , di Euro oltre agli oneri per la sicurezza pari a Euro. (non soggetti a ribasso d'asta);

- il contratto principale stipulato in data è stato registrato a il al n°..... serie

- con istanza del, pervenuta in data prot. n°....., il Responsabile del del Procedimento Ing., esperito il procedimento di contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale da parte del Direttore dei Lavori previsto dall'art. 119 del DPR 554/99, faceva pervenire ai sensi del comma 3 della norma appena richiamata, la proposta di risoluzione del contratto in quanto:

- 1)
- 2)
- 3)

Condivise tutte le ragioni espresse dal Responsabile del Procedimento nella propria proposta che, congiuntamente ai relativi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato).

Preso atto del fatto che:

- il credito dell'appaltatore per lavori correttamente svolti, come risulta dalla relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori ammonta a complessive

Euro..... da cui detraendo le somme per demolizioni e per acconti già corrisposti resta un credito di Euro

- è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;
- il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto è tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

DETERMINA

- 1) di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 119 del DPR 554/99, e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto dei lavori di stipulato con la ditta aggiudicataria in data registrato a il al n°..... serie..... ;
- 2) di liquidare e pagare all'impresa il credito esigibile pari a Euro., come in premessa quantificato subordinatamente all'escussione di cui al successivo punto 5);
- 3) di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione di una perizia dei lavori da realizzare al fine di completare l'opera di cui trattasi non appena la stessa sarà redatta a cura del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori;
- 4) di dare atto che, successivamente, si procederà, a norma di legge all'indizione di una nuova gara di appalto;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Osservatorio e all'escussione dell'assicurazione dell'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge;
- 6) di notificare il presente atto all'impresa a mezzo di dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:
 - Responsabile del Procedimento;
 - Progettista ed al Direttore dei Lavori;
 - Ufficio Contratti,
 -

Per la Stazione Appaltante
Il Dirigente del Settore
.....

Visto di Regolarità Contabile
.....

LE RISERVE DELL'APPALTATORE

- Allegato 27. Comunicazione del D.L. dell'iscrizione di riserve di entità maggiore al 10% dell'importo del contratto
- Allegato 28. Relazione riservata del DL sulle riserve dell'impresa
- Allegato 29. Proposta di accordo bonario
- Allegato 30. Schema di accordo bonario

Allegato 27

Descrizione: Comunicazione del D.L. dell'iscrizione di riserve di entità maggiore al 10% dell'importo del contratto.

Stazione Appaltante

.....

Prot. n° del
Raccomandata A.R.
Anticipata via FAX

Al Responsabile del Procedimento
Ing.....

E p.c. Alla Ditta appaltatrice
.....

OGGETTO: Lavori di
Comunicazione dell'iscrizione di riserve di entità maggiore del 10% dell'importo del contratto.

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149, comma 1, del DPR 554/99, il sottoscritto Direttore dei Lavori porta a conoscenza il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto che l'impresa appaltatrice ha iscritto negli atti contabili riserve di importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale. L'ammontare delle riserve che si allegano in copia alla presente per la verifica della loro fondatezza assomma ad Euro pari al% dell'importo contrattuale (di Euro.....).

La data dell'ultima riserva, da cui decorreranno i termini di legge, è quella del

Sarà cura del sottoscritto inviare, quanto prima, la propria relazione riservata sulle riserve iscritte dall'impresa così come previsto dalla norma sopra-ricchiamata.

Il Direttore dei Lavori

.....

Allegati:

- 1) Copia delle riserve iscritte sui registri contabili

Allegato 28

Descrizione: Relazione riservata del DL sulle riserve dell'impresa.

Stazione Appaltante

.....

Prot. n° del
Raccomandata A.R.

Al Responsabile del Procedimento
Ing.....

RELAZIONE RISERVATA SULLE RISERVE

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n°..... mod. vol.....

* * * *

Il sottoscritto Ing. Direttore dei Lavori sopra specificati, incaricato con n°..... del redige la presente relazione riservata ai sensi e per gli effetti dell'art. 149, comma 1, del DPR 554/1999 relativa alle domande ed alle riserve iscritte sui registri contabili di entità superiore al 10%.

1. ENTITA' DELLE RISERVE

Le riserve introdotte sono n° ed il relativo ammontare complessivo è di Euro

Per il contenuto delle riserve si rinvia al Registro di contabilità di cui si allega copia.

2. TEMPESTIVITA' DELLE RISERVE

Sotto il profilo temporale le riserve sono da considerarsi tempestive/intempestive e quindi accettabili/non accettabili in quanto.....

.....

3. PRESUPPOSTI DELLE RISERVE

Prima di analizzare nel merito le riserve è necessario premettere che [è opportuno precisare i presupposti delle riserve, intesi come giustificazione delle decisioni assunte dal DL che hanno cagionato le riserve, quali ad esempio: ordini di servizio, interpretazioni adottate sulle norme capitolari, ecc.].

4. GIUDIZIO DI FONDATEZZA DELLE RISERVE

.....

[si esplicita per ciascuna riserva un giudizio di fondatezza o infondatezza supportato da motivazioni].

5. RISERVATEZZA

Si rammenta che a norma dell'art. 10 del DPR 554/99 la presente relazione riservata è sottratta al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Direttore dei Lavori

Allegato 29

Descrizione: L'allegato riporta la proposta all'amministrazione da parte del Responsabile del Procedimento di soluzione bonaria delle controversie insorte con l'impresa appaltatrice.

Stazione Appaltante

Prot. Int. n° del

Alla Stazione Appaltante
 Dirigente del Settore.....

**PROPOSTA MOTIVATA DI ACCORDO BONARIO
 EX ART. 31/bis L. 109/94**

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
 al n° mod. vol.....

* * * *

Il sottoscritto Ing., in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori sopra specificati, incaricato con atto del..... n°....., con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149, 2° comma, del DPR 554/99, formula la seguente proposta di soluzione bonaria tra la stazione appaltante e l'impresa assuntrice dell'appalto.

Premesso che

1.- In data il Direttore dei Lavori Ing. ha trasmesso al sottoscritto apposita comunicazione relativa all'iscrizione, da parte della ditta appaltatrice, di riserve sui registri contabili per un'entità superiore a quella prevista dall'art. 31 bis, comma 1, della L. 109/94.

Infatti l'importo netto dell'appalto è di Euro..... e poiché le riserve economiche espresse dalla ditta ammontano a complessivi Euro..... si deduce che l'entità delle maggiori pretese economiche supera, il 10% dell'originario importo contrattuale.

Informato del superamento della soglia sopra richiamata il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ha provveduto ad esperire il procedimento di Tentativo di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 31/bis della richiamata L. 109/94.

2.- Come previsto dall'art. 31/bis L. 109/94 e dall'art. 149 del DPR 554/99, il sottoscritto Responsabile del Procedimento con nota prot. del, ha richiesto la "Relazione Riservata" del DL e del Collaudatore in corso d'opera.

Il DL in data al prot..... ha fatto pervenire la propria relazione riservata contenente le controdeduzioni ed il giudizio sulle riserve avanzate dall'impresa (allegato A).

Il collaudatore in corso d'opera in data al prot..... ha fatto pervenire la propria relazione riservata contenente le controdeduzioni ed il giudizio sulle riserve avanzate dall'impresa (allegato B).

3.- Acquisite le argomentazioni ed i pareri del DL e del collaudatore in corso d'opera, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ha proceduto alla disamina delle considerazioni in esse contenute ed allo studio della fondatezza quali-quantitativa delle riserve della ditta affidataria pervenendo alla conclusione della totale/parziale condivisione di quanto sostenuto dal DL e dal collaudatore in corso d'opera, nella relazione riservata, per quanto attiene:

accogliibilità formale delle riserve[specificare];

accogliibilità sostanziale delle riserve[specificare e quantificare];

ecc.....

Il tutto per una somma delle richieste dell'impresa ritenute accettabili pari a Euro.....

Si è ritenuto pertanto possibile procedere al tentativo di soluzione bonaria delle pretese economiche dell'impresa anche nell'interesse della Stazione Appaltante essendo, le riserve riconosciute sostanzialmente fondate.

4.- Sulla scorta delle relazioni e controdeduzioni del DL e del collaudatore in corso d'opera, come previsto dal più volte richiamato art. 31/bis, e sulla base della proposta di accordo come sopra quantificata, con telegramma/raccomandata in data il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha convocato un incontro con la ditta, alla presenza dei Sig.ri, al fine di verificare la possibilità di risolvere in via transattiva la vertenza.

In occasione di tale incontro, al legale rappresentante della ditta appaltatrice,, veniva proposto, a tacitazione delle proprie richieste economiche, un credito esigibile corrispondente alla proposta formulata dal sottoscritto Responsabile del Procedimento ammontante a Euro..... articolata come sopra specificato.

Il legale rappresentante dell'impresa, ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la proposta del Responsabile del Procedimento a condizione che..... *(ad esempio venisse riconosciuto almeno il pagamento delle seguenti lavorazioni:*

1)

2))

Tale richiesta è stata riconosciuta congrua e quindi accettabile dal sottoscritto Responsabile del Procedimento.

*** **

Sulla base delle considerazioni che precedono il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha rielaborato una proposta "definitiva" di accordo bonario che prevede i seguenti punti fondamentali:

.....;

.....

Alla luce dei precedenti punti è stata redatta dal sottoscritto uno schema definitivo di accordo bonario, allegato al presente verbale, che è stato presentato per accettazione alla ditta appaltatrice

La nuova proposta è stata presentata alla ditta appaltatrice in data..... ed è stata firmata per accettazione della stessa, per quanto subordinata negli effetti all'approvazione da parte della Stazione Appaltante (allegato C).

* * * *

Sulla base delle considerazioni espresse nella presente proposta motivata di accordo bonario, si rimette al competente organo dell'amministrazione..... l'accettazione della soluzione transattiva ricordando che, in caso di rigetto si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto in tema di risoluzione delle controversie.

In adempimento delle proprie funzioni

Il Responsabile del Procedimento

.....

Allegati:

All. A) Parere del Direttore dei Lavori

All. B) Parere dei Collaudatori in corso d'opera

All. C) Verbale di accordo bonario ex art. 31/bis L. 109/94 firmato dall'impresa

Allegato 30

Descrizione: L'allegato riporta lo schema di accordo bonario tra la Stazione Appaltante e l'impresa appaltatrice.

Stazione Appaltante

.....

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n° mod. vol.....

**VERBALE DI ACCORDO BONARIO
ex art. 31/bis della l. 109/94 e succ. mod.**

L'anno addì del mese di presso
la Sede..... presenti i Sig.ri

- 1) Ing. nato a il, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ex art. 7 della legge 109/94 e succ. mod., il quale agisce in nome e per conto di (*indicare Stazione Appaltante*)
- 2) Il Sig. nato a il, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta con sede in Via..... n°..... PI..... assuntrice ed esecutrice dei lavori specificati in oggetto.
Alla presenza dei signori:

- 3)
- 4)

I soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2), esperito il procedimento ricompositivo per il tentativo di accordo bonario previsto dall'art. 31/bis della L. 109/94 e succ. mod. e dall'art. 149 del DPR 554/99., concordano la seguente soluzione transattiva delle richieste economiche esplicitate nelle riserve espresse dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto ed iscritti, a norma di legge, nei registri contabili.

1.- RICONOSCIMENTO DELLE RISERVE

A fronte della richiesta economica espressa dalla ditta stimata dalla stessa in complessivi Euro....., il Responsabile del Procedimento propone, e la ditta appaltatrice in via transattiva accetta, che l'importo di cui sopra venga ridotto a complessivi Euro

Tale importo scaturisce dalla proposta accettata in contraddittorio tra lo stesso Responsabile del Procedimento. e la ditta appaltatrice.

Il Computo analitico delle riserve riconosciute, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è allegato alla presente (allegato.....) e ad esso esplicitamente si rinvia per ogni dettaglio di ordine tecnico-contabile e contrattuale inerente alle somme riconosciute.

2.- MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del credito liquido dell'appaltatore sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione dell'accordo dopo i quali sulla somma riconosciuta saranno dovuti gli interessi al tasso legale (così come previsto dall'art. 149, 5° comma del DPR 554/99).

3.- DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

L'impresa dichiara espressamente di accettare il compenso suespresso a "totale" tacitazione delle spettanze sulle riserve esplicitate, con ciò intendendosi definita ogni contestazione sino ad oggi insorta.

L'impresa dichiara altresì di rinunciare, con il presente accordo, a qualsiasi azione legale per fatti economici e/o contabili per i lavori in oggetto considerando soddisfatte le proprie richieste e concluse tutte le pendenze con la Stazione Appaltante.

Si precisa che il presente atto non sarà vincolante per le parti sino all'accettazione dello stesso da parte dei competenti organi della Stazione Appaltante.

Il Responsabile del Procedimento

L'Impresa

.....

.....

Visto: Il Dirigente

* * * *

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

L'anno addì del mese di presso la Sede
..... presenti i Sig.ri:

- 1) Ing. nato a il, nella sua qualità di....., il quale agisce in nome e per conto del (*indicare la Stazione Appaltante*)
- 2) Sig. nato a il, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta con sede in Via..... n°..... PI..... assuntrice ed esecutrice dei lavori specificati in oggetto.

Premesso che con atto del n° si è provveduto all'approvazione ai sensi di legge del soprariportato verbale di accordo bonario;

- A) Le parti confermano senza eccezioni il contenuto dell'accordo stesso;
- B) Le parti danno atto che a decorrere dalla data odierna l'atto transattivo di cui sopra diviene efficace ad ogni effetto di legge senza alcuna riserva.

L'Impresa

.....

Il Dirigente di Settore

.....

Visto: Il Responsabile del Procedimento

.....

LE OPERAZIONI DI COLLAUDO

Allegato 31. Nomina collaudatore

Allegato 32. Certificato di collaudo

Allegato 33. Certificato di regolare esecuzione

Allegato 31

Descrizione: L'allegato riporta la dichiarazione di nomina del collaudatore.

Stazione Appaltante

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
 al n° mod. vol.....

DELIBERAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLAUDATORE

PREMESSO CHE

- con contratto n. di rep. in data sono stati appaltati all'impresa
 con sede in
 i lavori di
 di cui al progetto relativo approvato con deliberazione consiliare n. del esecutiva per gli effetti di legge;
 - la consegna dei lavori è avvenuta in data, come da relativo verbale;
 - l'impresa esecutrice ha ultimato i lavori in data, come da relativo verbale e pertanto si rende necessario ed urgente procedere alla nomina del collaudatore;

VISTI

gli artt. 187 e seguenti del Regolamento attuativo della legge quadro sui LL.PP,

DELIBERA

- 1) di conferire all'Ing. l'incarico professionale di collaudatore dei lavori in oggetto;
- 2) di regolare tale rapporto conformemente a quanto previsto dall'allegato disciplinare d'incarico che si intende parte integrante della presente;
- 3) di dare atto che la nomina di dell'Ing. è avvenuta a mezzo valutazione di nell'ambito della Commissione costituita da:
- 4) di imputare la spesa prevista, conforme a quanto indicato dalla tariffa professionale, in Euro al cap. del bilancio dell'esercizio in corso che presenta sufficiente disponibilità.

ELENCO DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI CONTABILI DA CONSEGNARE AL COLLAUDATORE

- 1) Copia autentica della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'opera;
- 2) Copia dell'atto di approvazione del progetto;
- 3) Copia del provvedimento di finanziamento dell'opera con estremi di registrazione alla Corte dei Conti;
- 4) Copia del provvedimento dell'Ente Mutuante con estremi di registrazione alla Corte dei Conti, nel caso di Cassa Depositi e Prestiti;
- 5) Perizia principale ed eventuali perizie suppletive di variante con tutti gli elaborati (analisi dei prezzi, computo metrico, capitolato speciale d'appalto, elaborati grafici, ecc.);
- 6) Contratto di appalto con eventuali atti aggiuntivi, atti di sottomissione, ordini di servizio per lavori suppletivi rientranti nel quinto d'obbligo;
- 7) Verbale di consegna;
- 8) Verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- 9) Eventuali verbali di danni di forza maggiore;
- 10) Ordini di servizio e copia delle lettere dell'impresa in risposta agli ordini di servizio;
- 11) Verbali di nuovi prezzi con relativi provvedimenti di approvazione;
- 12) Liste settimanali;
- 13) Libretti delle misure;
- 14) Lista degli operai;
- 15) Lista delle provviste;
- 16) Registro di contabilità;
- 17) Sommario del registro di contabilità;
- 18) Verbale di ultimazione dei lavori;
- 19) Copia dei provvedimenti di eventuali concessioni di proroghe;
- 20) Copia della lettera di richiesta agli istituti INAIL, INPS, e Cassa Edile sulla posizione dell'impresa nei riguardi dei contributi assicurativi dovuti ai predetti Enti e relative risposte;
- 21) Certificati relativi agli avvisi ai creditori;
- 22) Stato finale dei lavori;
- 23) Relazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sul Conto Finale;
- 24) Relazione riservata del Direttore dei Lavori sulla richiesta di maggiori compensi (nel caso di riserve presentate dall'appaltatore);
- 25) Eventuali prove di carico dei solai, ponti, prove idrauliche delle condotte;
- 26) Titoli giustificativi delle eventuali spese sostenute con le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 27) Copie delle parcelle professionali per competenze tecniche, legali, notarili, ecc. liquidate con deliberazione Comunale.

..... li

Allegato 32

Descrizione: L'allegato riporta il certificato di collaudo da redigersi ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 554/1999.

Stazione Appaltante

.....

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Lavori di.....

Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
..... al n°..... mod. vol.....

* * * *

Il sottoscritto Ing., incaricato del collaudo dei lavori sopra specificati con atto deln°....., redige il presente certificato di collaudo ai sensi dell'art. 199 del DPR n. 554/99:

Premesso che:

in data, ai sensi dell'art. 194 del DPR n. 554/99, è stato redatto il verbale di visita dei lavori oggetto di verifica che, come allegato a), costituisce parte integrante e sostanziale del presente Certificato di Collaudo.

In data, ai sensi dell'art. 195 del DPR n. 554/99, è stata redatta la relazione di collaudo che, come allegato b), costituisce parte integrante del presente certificato.

Ciò premesso e considerato:

1. che i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario e le successive perizie di variante regolarmente approvate, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della direzione dei lavori *[oppure]* che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto originario e le successive perizie di variante regolarmente approvate, con alcune varianti apportate dalla direzione dei lavori in sede di esecuzione giustificate per assicurare una maggiore funzionalità delle opere eseguite;
2. che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel Conto Finale confermato *[o corretto]* dal sottoscritto collaudatore di Euro è inferiore alle somme autorizzate pari a Euro per cui si è avuta una economia di Euro

3. *[oppure]* un maggior costo di Euro.....;
3. che i lavori, tenendo conto delle sospensioni riconosciute dalla Direzione Lavori e delle proroghe regolarmente concesse dalla stazione appaltante, sono stati ultimati entro il periodo contrattuale;
4. che con nota del, acquisita agli atti e confermata dal Responsabile del Procedimento ex art. 197, 2° comma DPR n. 554/99, il Direttore dei Lavori ha dichiarato che l'impresa ha puntualmente e correttamente eseguito i lavori di riparazione e di ripristino ordinati dal sottoscritto in sede di visita di collaudo/relazione di collaudo / con comunicazione del/ al fine di ricondurre l'opera alla collaudabilità;
5. che i lavori in economia, disposti dalla Direzione dei Lavori nella misura strettamente necessaria alle esigenze esecutive, riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura. Tali lavori sono stati correttamente contabilizzati in apposite liste settimanali ed inseriti negli atti contabili;
6. che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e risultano autorizzati dalla direzione dei lavori e dal Responsabile del Procedimento;
7. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati con appositi verbali di nuovi prezzi;
8. che i lavori si sono svolti senza alcun infortunio di rilievo a danno delle maestranze coinvolte nelle lavorazioni;
9. che l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali ed assistenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge come si evince dalle comunicazioni pervenute dai competenti Istituti; *[oppure]* che l'impresa è da ritenersi in regola con gli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, non avendo gli istituti interessati segnalato inadempienze contributive entro il periodo prescritto di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
10. che, come risulta dalla documentazione prodotta dal Responsabile del Procedimento, è stata adempiuta ai sensi dell'art. 189 del DPR n. 554/99 la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum*, senza che sia stato presentato alcun reclamo da parte di terzi; *[oppure]* che, come risulta dal certificato sostitutivo dell'avviso *ad opponendum* rilasciata dal D.L., non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* dato che, per i lavori realizzati, non sono stati necessari occupazioni temporanee o permanenti di immobili di proprietà private;
11. che, come si evince da apposita dichiarazione del Responsabile del Procedimento, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato cessioni di credito da parte dell'impresa, procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

12. che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all'atto pratico dal Direttore dei Lavori e/o dal Responsabile del Procedimento;
13. che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei Lavori;
14. che il collaudo statico previsto dall'art. 7 della legge 5-11-1971, n. 1086 è stato regolarmente eseguito dall'..... in data con esito favorevole;
15. che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il Conto Finale con/senza riserva [*oppure*];
16. che sulle riserve e domande di maggiore compenso regolarmente inserite dall'impresa nel registro di contabilità e successivamente confermate nel Conto Finale, il sottoscritto collaudatore ha redatto, [*contestualmente alla presentazione della relazione di collaudo*] separata relazione riservata (ai sensi dell'art. 195, 2° comma, DPR n. 554/99);
17. [*eventuale*] che il Conto Finale deve essere corretto nella quantificazione complessiva dei lavori eseguiti in quanto e che pertanto l'importo complessivo dei lavori dovrà essere così modificato:
- | | |
|--|------------|
| A) importo del Conto Finale | Euro..... |
| B) correzioni per modifiche (+/-) | Euro |
| C) aggiunte per(+) | Euro |
| D) deduzioni per(-) | Euro |
| Importo modificato e corretto del Conto Finale | Euro |

Il sottoscritto Collaudatore

CERTIFICA

che i lavori di eseguiti dall'impresa in base al contratto di appalto redatto in data, rep. n. registrato a il al n. mod. vol., ed ai successivi atti di sottomissione:

- primo verbale nuovi prezzi ed atto di sottomissione del registrato a il al n.;
- secondo verbale nuovi prezzi ed atto di sottomissione del registrato a il ;

SONO COLLAUDABILI

Con il presente atto li COLLAUDA liquidando il credito dell'impresa come segue:

- | | |
|---|-----------|
| A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale | Euro..... |
| B) Detrazioni | |

- | | |
|--|------------|
| 1) Per esecuzioni d'ufficio; | Euro |
| 2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa; | Euro |
| 3) Per risarcimento di danni a terzi; | Euro |
| 4) Per mancato pagamento degli Oneri assicurativi e previdenziali; | Euro |
| 5) Per somme in acconto già erogate; | Euro |

Sommano Euro

Resta a credito liquido della ditta Euro

(diconsi Euro)

che possono essere corrisposte all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente ai sensi dell'art. 209 del DPR n. 554/99.

Ai sensi dell'art. 199, comma 2 lett. c) il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Il signor in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara di non avere osservazioni da fare, in ordine alle operazioni di collaudo, per cui dichiara di accettare, con il presente atto, la definitiva consegna dell'opera senza eccezione alcuna e facendo salve tutte le garanzie di legge.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 199, 3° comma del DPR n. 554/99 e dell'art. 28, 3° comma, della L. 109/94 e succ. mod. il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo, anche in pendenza di una formale approvazione della stazione appaltante, decorsi due anni dalla data odierna.

....., lì

Per l'Impresa

.....

La Direzione dei Lavori

.....

Per l'Amministrazione: Il Responsabile del Procedimento

.....

Il Collaudatore

.....

Allegato 33

Descrizione: L'allegato riporta il certificato di regolare esecuzione da redigersi ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. 554/1999.

Stazione Appaltante

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori di.....
 Impresa

Importo lavori

Contratto in datan° di rep. registrato in data..... il
 al n° mod. vol.....

RELAZIONE

1. Dati sulla dinamica progettuale e contrattuale dell'opera

1.2 Progetto originario.

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing., incaricato con atto
, ed è stato approvato con delibera di n°
 in data..... per un importo complessivo di Euro. così ripartito:

A) Somme per lavori	Euro.....=
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1) per lavori in economia:	Euro
2) rilievi accertamenti ed indagini:	Euro
3) allacciamenti a pubblici servizi:	Euro
4) imprevisti:	Euro
5) acquisizione di aree o immobili:	Euro
6) accantonamenti di cui all'art. 26, comma4 della legge:	Euro
7) spese tecniche:	Euro
8) spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro
9) spesa per commissioni giudicatrici:	Euro
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	Euro
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro

12) I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro.....
Sommano	Euro.....
Totale	Euro

1.3 Finanziamento.

L'opera è stata finanziata con

1.4 Generalità dell'appaltatore.

A seguito di gara esperita con il criterio è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro

1.5 Cauzione.

Ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro..... mediante polizza fidejussoria n° Prestata dalla Compagnia di Assicurazione

1.6 Contratto.

Il contratto è stato stipulato in data ed è stato registrato a il al n° serie.....

1.7 Perizie suppletive e di variante.

E' stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva di Euro..... per lavori che ha portato l'importo complessivo dell'opera a Euro.....; la perizia ha riguardato principalmente Tale perizia è stata approvata con atto di in data ed il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi è stato redatto in data ed è stato registrato ilal n°vol..... Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati inoltre convenuti nuovi prezzi con verbali approvati rispettivamente

1.8. Somme autorizzate.

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro di cui Euro quale somma netta autorizzata per lavori e precisamente (esclusi gli oneri per la sicurezza):

A) Somme per lavori	Euro
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1) per lavori in economia:	Euro
2) rilievi accertamenti ed indagini:	Euro

3)	allacciamenti a pubblici servizi:	Euro
4)	imprevisti:	Euro
5)	acquisizione di aree o immobili:	Euro
6)	accantonamenti di cui all'art. 26, comma 4 della legge:	Euro
7)	spese tecniche:	Euro
8)	spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro
9)	spesa per commissioni giudicatrici:	Euro
10)	spese per pubblicità e per opere artistiche:	Euro
11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro
12)	I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro
	Sommano	Euro
	Totale	Euro

2. Andamento temporale dei lavori

2.1 Consegna dei lavori.

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data

2.2 Termine previsto per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il

2.3 Sospensione.

I lavori furono sospesi con verbale in data a causa di e sono stati ripresi in data

2.4 Concessione di proroghe.

A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle soprarichiamate perizie di variante e suppletive sono stati concessi all'impresa complessivamente n° giorni di proroga.

Con nota del la ditta faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga che è stata concessa con atto di n° del

2.5 Scadenza definitiva.

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del

2.6 Ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il e quindi entro il termine utile sopra riportato [oppure] oltre giorni dal termine utile soprariportato.

3. Penali per ritardo

Ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari ad Euro

4. Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono/si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

5. Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito n° ordini di servizio.

6. Lavori in economia

(descrizione)

7. Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nello Conto Finale.

8. Conto finale e credito residuo dell'impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti Euro

B) A dedurre ribasso d'asta Euro

C) Somme per la sicurezza Euro

Somma **Euro**

D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1) 1^ certificato di pagamento in data..... Euro

2) 2^ certificato di pagamento in data..... Euro

3) 3^ certificato di pagamento in data..... Euro

Totale Euro

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro

9. Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	Euro.....
- Importo del Conto Finale dei lavori	Euro.....
Minore/Maggiore spesa	Euro.....

10. Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 31 bis della L. 109/94 e succ. mod. *[oppure]* durante l'esecuzione dei lavori si è concluso un accordo bonario ex art 31 bis L. 109/94 e succ. mod. e precisamente

11. Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

[oppure] L'impresa ha firmato gli atti contabili con alcune riserve che sono state regolarmente confermate nel Conto Finale. Tali riserve, su cui il sottoscritto ha già edotto la stazione appaltante del proprio parere con separata relazione riservata al Conto Finale, ammontano a complessivi Euro.....

12. Cessione crediti

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento in datain atti.

13. Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

14. Relazione riservata del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile unico del procedimento ha redatto in datala relazione finale riservata prevista dall'art. 175 del DPR n. 554/99.

15. Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art. 208, 2° comma, del DPR n. 554/99 e dell'art. del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro (massimo tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA DEI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal Responsabile unico del procedimento, al.....il sottoscritto Ing..... si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

.....
 Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni:

.....

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.



VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/rettifica netti Euro.....;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° con effetto dal al (o) continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge,

CERTIFICA

che i lavori di sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice

LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto dello Conto Finale Euro

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio; Euro

2) Per verifiche e sondaggi;
Non anticipati dall'impresa; Euro

3) Per risarcimento di danni a terzi; Euro

4) Per mancato pagamento degli
Oneri assicurativi e previdenziali; Euro

5) Per somme in acconto già erogate; Euro

Sommano Euro

Resta a credito liquido della ditta Euro

(diconsi Euro)

che possono essere corrisposte all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 del DPR n. 554/99. Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

.....lì.....

Il Direttore dei Lavori
(Ing.)

L'Impresa esecutrice
(Sig.)

Ai sensi dell'art. 208, 1° comma, , del DPR n. 554/99 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione *[eventuale]* precisando che

Il Responsabile del Procedimento
(Ing.)